

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il presente fascicolo è integrato con gli errata corrige pubblicati
nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 663 del 16 aprile 2026*

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)	»	13
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	14
GIUSTIZIA (II)	»	16
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	32
DIFESA (IV)	»	34
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	37
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	85
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	86
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	121
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	134
AFFARI SOCIALI (XII)	»	135
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	137

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; MoVimento 5 Stelle: M5S; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+ E.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	<i>Pag.</i>	138
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	140
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	141
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	»	143
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI	»	144
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI	»	146
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»	»	148
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DEL- L'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-CoV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-CoV-2	»	150
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EFFETTI ECO- NOMICI E SOCIALI DERIVANTI DALLA TRANSIZIONE DEMOGRAFICA IN ATTO	»	152
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGE- OLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUA- ZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DALL'ANNO 2019 .	»	153
INDICE GENERALE	<i>Pag.</i>	155

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA.

SEGUITO DELL'ESAME DI UNA ISTANZA PRESENTATA DALL'ON. FRANCESCO SAVERIO ROMANO:

Istanza presentata dall'on. Francesco Saverio Romano (<i>Esame e rinvio</i>)	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12

GIUNTA PLENARIA

Martedì 14 aprile 2026. — Presidenza del presidente Devis DORI.

La seduta comincia alle 13.15.

SEGUITO DELL'ESAME DI UNA ISTANZA PRESENTATA DALL'ON. FRANCESCO SAVERIO ROMANO

Istanza presentata dall'on. Francesco Saverio Romano.
(*Esame e rinvio*).

Devis DORI, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame dell'istanza con la quale l'on. Romano ha chiesto alla Camera di sollevare conflitto di attribuzione nei confronti dell'Autorità giudiziaria di Palermo in relazione a un procedimento penale che lo riguarda.

L'istanza, pervenuta alla Camera in data 12 marzo scorso, è stata prontamente trasmessa dal Presidente a questa Giunta per le valutazioni di competenza.

Al riguardo, ricorda che:

1. nella seduta del 25 marzo scorso, il relatore – on. Pulciani – ha illustrato la questione alla Giunta; nella stessa seduta, la Giunta ha convenuto all'unanimità di

acquisire formalmente dalla Procura della Repubblica di Palermo le informative dei ROS segnalate dall'on. Romano, nonché ogni ulteriore elemento informativo in ordine alle intercettazioni eseguite nei confronti dell'on. Romano;

2. come anticipato nella seduta del 1° aprile scorso, con una PEC inviata lunedì 30 marzo, la Procura di Palermo ha prontamente dato seguito alla nostra richiesta, fornendo i necessari chiarimenti e allegando copiosa documentazione che, come di consueto, è disponibile per la consultazione in sede;

3. nella riunione dell'Ufficio di Presidenza dello stesso 1° aprile, si è convenuto che il relatore: *a)* nella seduta odierna, avrebbe esposto il contenuto dei chiarimenti e della documentazione inviata dalla Procura di Palermo; *b)* in un'altra seduta, da fissarsi entro domani o dopodomani, avrebbe formulato una proposta alla Giunta.

Nella stessa riunione dell'Ufficio di presidenza si è poi convenuto di procedere alla votazione della proposta entro il prossimo 22 aprile.

Paolo PULCIANI (FDI) comunica che, con comunicazione trasmessa via PEC il 30

marzo scorso, la Procura della Repubblica di Palermo ha fornito i chiarimenti richiesti dalla Giunta in ordine alle intercettazioni di comunicazioni telefoniche e ambientali che hanno coinvolto l'onorevole Romano nel periodo compreso tra la fine del 2023 e la fine del 2024.

In sintesi, la Procura ha chiarito anzitutto che, nell'ambito delle indagini avviate nel procedimento penale n. 9567/2023, sono state disposte intercettazioni principalmente nei confronti dell'ex Presidente della Regione Sicilia, Salvatore Cuffaro. Ha inoltre precisato che, nel corso di tali indagini, a partire dal 9 ottobre 2023, sono stati registrati anche contatti tra Cuffaro e l'onorevole Romano, il cui coinvolgimento nei fatti, tuttavia, sarebbe emerso soltanto in un momento successivo.

La Procura ha poi evidenziato di avere disposto un ampliamento dei « bersagli » dell'attività investigativa solo a seguito della richiesta del ROS dei Carabinieri del 21 maggio 2024 di estendere l'ambito delle intercettazioni. Nondimeno, lo stesso Ufficio requirente sottolinea che, in quella fase, la partecipazione dell'onorevole Romano alle comunicazioni intercettate risultava ancora esigua e non significativa rispetto agli scopi dell'indagine, che continuava a concentrarsi principalmente su Cuffaro e sugli altri indagati.

Nonostante l'asserita esiguità di tali contatti, gli inquirenti riferiscono che, il 10 e il 16 settembre 2024, si sarebbero verificati due importanti incontri tra l'onorevole Romano e altri soggetti; incontri che avrebbero assunto rilievo nel contesto investigativo, tanto da giustificare, il 24 ottobre 2024, l'iscrizione del deputato nel registro degli indagati. Preso atto della sopravvenienza di elementi gravemente indiziari nei confronti del parlamentare, la Procura avrebbe disposto l'interruzione anticipata delle intercettazioni nei confronti di Cuffaro.

Sotto il profilo più propriamente giuridico, la Procura ritiene, sulla base di alcune pronunce della Corte di cassazione – e in particolare della sentenza della VI sezione n. 34552 del 2017 – che le intercettazioni che hanno coinvolto l'onorevole Romano

debbano essere qualificate come « casuali » e, pertanto, non coperte dalla garanzia di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione. Secondo l'Ufficio requirente, infatti, tali captazioni non sarebbero state finalizzate a entrare direttamente nell'area di ascolto del deputato in questione, posto che il coinvolgimento di quest'ultimo, e quindi l'interesse investigativo nei suoi confronti, sarebbe emerso soltanto in un secondo momento, allorché è stata disposta la sua iscrizione nel registro degli indagati (24 ottobre 2024).

Su questa base la Procura conclude che, fino al momento di tale iscrizione, le intercettazioni che riguardano l'on. Romano, in quanto occasionali, sarebbero liberamente utilizzabili nei confronti di terzi non parlamentari, anche in assenza della preventiva autorizzazione della Camera. Al riguardo la Procura precisa che, in effetti, gli esiti rilevanti delle intercettazioni registrate fino alla cessazione anticipata conseguente all'iscrizione nel registro degli indagati sarebbero stati utilizzati soltanto *erga alios* e soltanto nell'ambito degli appelli avverso l'ordinanza cautelare del 2 dicembre 2025, con cui il GIP di Palermo ha rigettato parte delle richieste cautelari; appelli proposti per tutti gli indagati, ad eccezione dell'on. Romano, e parzialmente accolti con riferimento alle posizioni degli indagati Mazzola e Aiello.

Muovendo da questa premessa, ritiene opportuno soffermarsi sugli aspetti che appaiono più rilevanti ai fini della valutazione che la Giunta è chiamata a compiere, vale a dire stabilire se, nel caso in esame, siano state lese le prerogative della Camera previste dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

Il primo punto da porre in evidenza è il dato fattuale.

Tra il 23 dicembre 2023 e il 23 dicembre 2024 risultano intercettate, mediante captazioni telefoniche e ambientali:

a) circa 104 conversazioni tra l'on. Romano e Cuffaro;

b) 5 conversazioni tra l'on. Romano e Caltagirone;

c) 4 conversazioni tra l'on. Romano e Aiello;

d) 1 conversazione tra l'on. Romano e Mazzola.

Tali dati sono espressamente riportati nella nota di « *Aggiornamento investigativo relativo agli elementi acquisiti dai servizi tecnici in cui è emerso Romano Saverio* », predisposta dai Carabinieri del ROS e trasmessa alla Procura il 22 ottobre 2024, nonché nella « *Informativa riepilogativa degli elementi acquisiti nell'ambito del proc. pen. n. 9567/2023 R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Palermo* », trasmessa dallo stesso reparto in data 18 gennaio 2025.

Escluso che si tratti di intercettazioni dirette, poiché non risulta sottoposta a controllo alcuna utenza direttamente intestata all'onorevole Romano, la questione centrale che la Giunta è chiamata a esaminare è se tali intercettazioni debbano essere qualificate come « occasionali » oppure come « indirette ».

Il punto è decisivo perché dalla qualificazione discende il regime autorizzatorio applicabile.

Come è noto, infatti, le intercettazioni occasionali non richiedono l'autorizzazione della Camera competente quando siano utilizzate nei confronti di terzi non parlamentari, secondo quanto chiarito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007; richiedono invece un'autorizzazione, sia pure successiva, qualora l'autorità giudiziaria intenda utilizzarle nei confronti del parlamentare, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003. Diversamente, le captazioni cosiddette indirette o mirate – che la giurisprudenza costituzionale ha progressivamente assimilato, quanto al regime di garanzia, alle intercettazioni dirette – postulano unicamente un'autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza e non consentono alcuna sanatoria successiva; in mancanza di tale autorizzazione, esse risultano inutilizzabili.

Nella sua relazione introduttiva, svolta nella seduta del 25 marzo scorso, aveva

già richiamato i principali criteri distintivi tra le varie tipologie di intercettazioni. Ritiene però necessario tornare sul punto con un maggiore grado di approfondimento, sia alla luce della risposta *medio tempore* fornita dalla Procura di Palermo, sia in considerazione della recentissima sentenza della Corte costituzionale n. 47 del 3 aprile scorso, che, respingendo il ricorso del Senato nella vicenda relativa all'on. – ed *ex* senatrice – Sudano, ha offerto importanti chiarimenti in materia.

Al riguardo, ricorda in primo luogo che le intercettazioni dirette sono quelle disposte nei confronti di utenze intestate al parlamentare o comunque nella sua disponibilità. Diversa è invece la figura delle intercettazioni indirette, o mirate, che non colpiscono formalmente un'utenza riferibile al parlamentare, ma risultano sostanzialmente orientate verso di lui. Esse ricorrono, in particolare, quando la captazione venga eseguita su utenze di terzi o in luoghi frequentati dal parlamentare, allo scopo di acquisire il contenuto delle sue comunicazioni.

Questa categoria è stata progressivamente elaborata dalla giurisprudenza costituzionale proprio per impedire possibili aggiramenti della garanzia parlamentare, estendendo il regime autorizzatorio di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e all'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 anche alle ipotesi in cui la captazione, pur non riguardando formalmente un'utenza intestata al parlamentare o nella sua piena disponibilità, sia in concreto finalizzata a reperire elementi suscettibili di assumere rilievo rispetto a una sua eventuale responsabilità penale.

Al tempo stesso, tale nozione risulta di fondamentale importanza anche perché consente di distinguere le intercettazioni « indirette » da quelle « casuali » o, secondo la terminologia adottata nella giurisprudenza più recente, « occasionali ». Come anticipato, per queste ultime non opera il regime dell'autorizzazione preventiva previsto dalla Costituzione; la loro utilizzazione nei procedimenti penali promossi nei confronti del parlamentare re-

sta tuttavia subordinata, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 (come inciso dalla sentenza n. 390 del 2007) a una successiva autorizzazione della Camera di appartenenza.

Il primo compiuto inquadramento della nozione di intercettazione «indiretta» si rinviene proprio nella sentenza n. 390 del 2007, nella quale la Corte costituzionale ha posto in evidenza la necessità di impedire elusioni della garanzia dell'autorizzazione preventiva. In questa prospettiva, la Consulta ha affermato che tale garanzia deve operare anche quando l'autorità giudiziaria disponga intercettazioni su «utenze telefoniche o luoghi appartenenti formalmente a terzi – ma che possono presumersi frequentati dal parlamentare», qualora l'obiettivo effettivo sia quello di «captare, in realtà, le comunicazioni di quest'ultimo». Nella medesima decisione, tuttavia, la Corte ha escluso dal perimetro dell'autorizzazione preventiva «le intercettazioni casuali o fortuite, rispetto alle quali – proprio per il carattere impreveduto dell'interlocuzione del parlamentare – l'autorità giudiziaria non potrebbe, neanche volendo, munirsi preventivamente del placet della Camera di appartenenza». Per tali ipotesi, l'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 ha introdotto, pur in assenza di una espressa previsione dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, un meccanismo di autorizzazione successiva ai fini dell'utilizzazione processuale delle captazioni. La stessa sentenza n. 390 del 2007 ha inoltre chiarito che tale regime non si applica quando le intercettazioni debbano essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal parlamentare.

L'elaborazione giurisprudenziale successiva, fino alla più recente sentenza n. 47 del 2026, ha ulteriormente precisato i rapporti tra l'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 4 e l'autorizzazione successiva prevista dall'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, contribuendo a definire con maggiore nettezza i presupposti distintivi delle intercettazioni indirette rispetto a quelle occasionali.

Particolarmente significativa, in questa direzione, è la sentenza n. 227 del 2023, la quale ha affermato che «*Il carattere abituale delle conversazioni tra il soggetto indagato e il parlamentare (...) non è di per sé sufficiente a rendere quest'ultimo destinatario di una specifica attività di indagine, elevandolo a bersaglio dell'atto investigativo; né, quindi, la sola prevedibilità dell'interlocuzione tra l'indagato e il parlamentare rende necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione di cui all'art. 4 della legge n. 140 del 2003 affinché possa essere proseguita l'attività di captazione sull'utenza telefonica del primo*». Come la stessa pronuncia ha ribadito, ciò che assume rilievo decisivo è la «*ricorrenza dell'intento, associato alla direzione dell'atto di indagine, di attingere direttamente alle conversazioni del parlamentare*».

Sotto questo profilo, va sottolineato che la dimostrazione dell'intento investigativo rivolto al parlamentare non presuppone necessariamente la sua formale iscrizione nel registro degli indagati. Una diversa impostazione potrebbe infatti favorire prassi elusive, consentendo di svolgere indagini nei confronti del parlamentare senza il rispetto delle garanzie costituzionali. Nondimeno, la sentenza n. 227 del 2023 ha chiarito che l'esistenza dell'intento investigativo rivolto al membro delle Camere, tale da richiedere l'autorizzazione preventiva, presuppone comunque la presenza di «*indirizzi investigativi chiaramente e univocamente rivolti ad approfondire la sua eventuale responsabilità penale*».

Questa verifica, inoltre, non può essere compiuta in modo frammentario, ma deve essere svolta, come affermato dalla sentenza n. 157 del 2023, «*in modo complessivo e non atomistico, tenuto conto che l'individuazione dell'intento perseguito da parte dell'autorità procedente risulterebbe evidente solo ove si accertasse una strategia volta a penetrare nella sfera di ascolto del parlamentare, senza il rispetto delle procedure previste dall'art. 4 della legge n. 140 del 2003*». La stessa sentenza n. 157 del 2023 ha altresì precisato che una simile conclusione deve essere sorretta

«da elementi connotati da particolare evidenza». Di contro, ove non emerga una strategia investigativa univocamente diretta verso il parlamentare, la captazione delle sue comunicazioni deve essere ricondotta all'ambito applicativo dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003. In questo senso, la Corte ha affermato che, quando «il difetto di tale strategia sia comprovato dall'assenza di univocità dei singoli atti d'indagine a perseguire tale obiettivo, si deve ritenere che l'ingresso del parlamentare nel perimetro delle intercettazioni ricada nell'ambito dell'art. 6 della legge n. 140 del 2003, a ciò non ostando la eventuale ed episodica emersione delle sue comunicazioni tra quelle oggetto di captazione» (sentenza n. 157 del 2023).

Da questo orientamento discende un principio di particolare importanza. Le conversazioni del parlamentare captate nell'ambito di intercettazioni legittimamente disposte nei confronti di terzi non devono essere qualificate come «indirette» quando non risultino inserite in una strategia investigativa volta chiaramente ad accertare la sua responsabilità penale. In tali casi, esse devono essere considerate «occasionalmente», anche quando la possibilità della loro captazione fosse prevedibile *ex ante* in ragione della frequenza dei rapporti tra il soggetto indagato e il parlamentare. Una diversa soluzione finirebbe infatti per comprimere in modo irragionevole l'interesse dell'ordinamento all'accertamento dei reati, interesse riconducibile almeno all'articolo 112 della Costituzione, nei casi in cui la persona sottoposta a indagine, pur non beneficiando di alcuna garanzia parlamentare, intrattenga rapporti assidui, abituali o persino di convivenza con un parlamentare. Una simile impostazione risulterebbe, inoltre, difficilmente conciliabile con il principio di eguaglianza dei consociati dinanzi alla legge penale e alla sua applicazione.

Resta, in ogni caso, ferma la tutela del parlamentare le cui comunicazioni siano state captate in via occasionale. Tale tutela si articola su un duplice versante. Da un lato, trova applicazione l'obbligo di distruzione dei verbali e delle trascrizioni

previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 140 del 2003, qualora essi siano irrilevanti ai fini del procedimento. Dall'altro lato, opera il meccanismo dell'autorizzazione successiva di cui al comma 2 del medesimo articolo 6, che rimette alla Camera di appartenenza la decisione circa l'utilizzabilità delle intercettazioni del parlamentare nei procedimenti in cui conversazioni soltanto «occasionalmente» captate abbiano rivelato *ex post* indizi di reità a suo carico, inducendo il pubblico ministero a esercitare l'azione penale nei suoi confronti; così, ancora, la sentenza n. 157 del 2023.

Occorre poi considerare un'ulteriore ipotesi, particolarmente rilevante nel caso in esame: quella in cui un'attività di intercettazione, inizialmente avviata legittimamente nei confronti di terzi, subisca, nel corso del suo sviluppo, una trasformazione del proprio obiettivo investigativo. La Corte costituzionale ha infatti riconosciuto la possibilità che, a seguito della captazione «occasionale» di comunicazioni del parlamentare, si determini, da un certo momento in avanti, un «*mutamento di obiettivi*» dell'indagine (sentenze n. 47 del 2026, n. 117 del 2024 e n. 227 del 2023). Qualora l'indagine venga così a orientarsi, sulla base delle informazioni casualmente apprese, verso la verifica di una possibile responsabilità penale del parlamentare, le successive intercettazioni che lo riguardino non possono più essere considerate meramente occasionali, ma devono essere qualificate come «indirette». Da tale momento, pertanto, la prosecuzione delle captazioni richiede l'autorizzazione della Camera di appartenenza ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003; in mancanza, le intercettazioni successive sono affette da nullità e radicalmente inutilizzabili, come riconosciuto, per una parte delle captazioni oggetto di controversia, nella sentenza n. 227 del 2023.

È alla luce di questi principi che deve essere esaminato il caso di specie.

Dalla lettura degli atti — e segnatamente dell'informativa finale del ROS dei Carabinieri del 18 gennaio 2025 e della

richiesta di applicazione di misure cautelari personali della Procura di Palermo del 6 maggio 2025 – sembra emergere che, almeno in una prima fase, estesa in linea generale fino al 21 maggio 2024, il bersaglio effettivo dell'indagine sia stato soprattutto Salvatore Cuffaro, insieme ad altri coindagati. Gli inquirenti ipotizzano infatti l'esistenza di un sodalizio criminoso in grado di esercitare un condizionamento sistemico sull'azione amministrativa della Regione Sicilia, con particolare riferimento al settore sanitario. Dalle indagini, supportate da attività captativa e di osservazione, emergerebbe il ruolo di *dominus* fattuale dell'ex Presidente della Giunta regionale che, pur privo di incarichi formali, avrebbe agito quale collettore di interessi illeciti, influenzando le nomine apicali della dirigenza pubblica delle aziende sanitarie per asservire le funzioni amministrative a logiche private e clientelari.

Va pertanto considerato che il filone d'inchiesta relativo al presunto condizionamento della gara d'appalto di « ausiliario », bandita dall'ASP di Siracusa, costituisce soltanto un segmento – emerso dopo diversi mesi dall'inizio delle indagini – di un'inchiesta molto più ampia, che investe numerosi altri profili connessi alla gestione della sanità siciliana.

Sotto questo aspetto, è significativo, a suo avviso, rilevare che la prima volta in cui emerge un interessamento verso la gara bandita dall'ASP di Siracusa è il 19 febbraio 2024, quando, nell'abitazione di Cuffaro, vengono captate alcune conversazioni tra quest'ultimo e un rappresentante della società Dussmann, il quale riferisce di avere inviato la domanda di partecipazione alla gara e chiede all'ex Presidente della Giunta regionale di attivarsi a suo favore. In un successivo incontro del 26 marzo 2024, anch'esso registrato mediante captazioni ambientali eseguite nell'abitazione di Cuffaro, secondo gli inquirenti vi sarebbe stata un'espressa pattuizione della « controprestazione » per l'aggiudicazione dell'appalto, individuata nel miglioramento delle condizioni lavorative di alcuni dipendenti della

Dussmann (vicini a Cuffaro) e nella possibile cessione in subappalto (a un'impresa ancora da individuare) di una percentuale della commessa pubblica.

In questo contesto, il ruolo dell'on. Romano nell'asserita mediazione illecita con il direttore generale della predetta ASP di Siracusa, Caltagirone, comincia a delinearsi – peraltro solo attraverso intercettazioni riguardanti altri coindagati – esclusivamente nel mese di maggio del 2024. In particolare, in una captazione ambientale del 14 maggio 2024, eseguita ancora una volta all'interno dell'abitazione di Cuffaro, gli interlocutori – lo stesso Cuffaro e due rappresentanti della Dussmann – fanno riferimento al fatto che Caltagirone fosse molto vicino all'on. Romano e che quest'ultimo, anche per il tramite di Aiello, si fosse già attivamente adoperato con il predetto direttore generale per condizionare, secondo l'accusa, l'esito della gara « ausiliario » a favore della stessa Dussmann.

Alla luce di tali elementi, ritiene difficile sostenere che fino alla prima metà del mese di maggio del 2024 gli inquirenti avessero già maturato uno specifico e ben definito interesse investigativo nei confronti dell'onorevole Romano, tale da renderlo il diretto bersaglio delle indagini della Procura e del ROS. Fino a quel momento, infatti, il deputato sembra emergere soltanto sullo sfondo di una più ampia attività investigativa rivolta principalmente a terzi.

Il quadro investigativo, però, muta in modo sensibile nella seconda metà di maggio 2024 a seguito della predetta captazione ambientale del 14 di tale mese. A questo riguardo assume un rilievo decisivo la « *Richiesta di intercettazione con procedura di urgenza* » trasmessa dal ROS dei Carabinieri alla Procura il 21 maggio 2024. In tale richiesta, il ROS premette che « *le attività poste in essere da questo reparto a seguito delle risultanze contemplate nella nota n. 62/02-44 di prot. del 10.05.2024 – che integralmente si richiama – permettevano di registrare ulteriori elementi che rafforzavano l'impianto investigativo rappresentato e che evidenziavano le*

manovre messe in atto per turbare il regolare espletamento della procedura in esame orientandone l'aggiudicazione in favore della società DUSSMANN SERVICE S.R.L. Emergeva peraltro il ruolo di nuovi soggetti che, ognuno per la propria parte, contribuivano fattivamente al raggiungimento del risultato prefissato. (...) Si delineava il ruolo di AIELLO Ferdinando e dell'on. ROMANO Francesco Saverio i quali, secondo la ricostruzione offerta da MARCHESE Mauro e da CUFFARO Salvatore nel corso di una importante conversazione ambientale (...), si sarebbero attivamente interessati al buon esito della gara in argomento a favore della DUSSMANN ».

Fa presente che, sulla base di queste premesse, il ROS chiedeva alla Procura di autorizzare con urgenza, ai sensi dell'articolo 267 del codice di procedura penale, le intercettazioni telefoniche di Aiello « *per acquisire ulteriori elementi del suo ipotizzato coinvolgimento e di quello di ROMANO Francesco Saverio nell'intercessione con CALTAGIRONE Alessandro al fine di fare aggiudicare alla DUSSMANN la gara ASP di Siracusa – Ausiliariato – ufficialmente ancora non conclusa, dato il completamento di tutte le operazioni di gara, ma di imminente definizione* ». Come risulta dagli atti, tale autorizzazione è stata dapprima concessa dalla Procura e poi convalidata dal GIP.

Ed è, a suo avviso, proprio a partire da questo momento che si registra, nell'autorità giudiziaria, quel chiaro « mutamento di obbiettivi » dell'indagine evocato dalla Corte costituzionale nelle sentenze sopra richiamate (mi riferisco in particolare alla n. 157 del 2023, alla n. 227 del 2023 e alla n. 47 del 2026). Da quel momento, infatti, in ragione dell'obbligo di perseguire gli autori dei reati, le ulteriori intercettazioni risultano finalizzate a captare non più soltanto le comunicazioni dei terzi titolari dell'utenza – Aiello, Cuffaro e altri – ma anche quelle del suo interlocutore parlamentare, cioè dell'on. Romano, per accertarne l'eventuale responsabilità penale.

In questa fase, dunque, il carattere della casualità viene meno. Le successive

captazioni delle comunicazioni del membro del Parlamento, lungi dal restare fortuite, appaiono ormai orientate a entrare nella sua sfera di ascolto e devono, perciò, essere qualificate, a suo avviso, come « mirate » e, con ciò, come « indirette », con la conseguenza che esse richiedevano l'autorizzazione preventiva della Camera ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Giunta è chiamata a valutare quale tra le diverse possibili qualificazioni delle intercettazioni che hanno coinvolto l'on. Romano sia quella giuridicamente più corretta.

Una prima tesi è quella della Procura di Palermo, secondo cui tutte le intercettazioni sarebbero occasionali. A sostegno di tale conclusione, l'Ufficio requirente valorizza, da un lato, la circostanza che le captazioni riguardanti l'on. Romano rappresenterebbero soltanto una minima percentuale del totale – pari allo 0,54 per cento – e, dall'altro, il fatto che il deputato sia stato formalmente iscritto nel registro degli indagati soltanto il 24 ottobre 2024.

Ritiene, tuttavia, che tali argomenti non siano decisivi.

Quanto al primo, la giurisprudenza costituzionale non ha mai attribuito alcun rilievo al dato percentuale delle intercettazioni. E ciò è del tutto coerente con la *ratio* della garanzia, poiché l'operatività dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione non può dipendere da un dato meramente quantitativo (tanto più se valutato su basi percentuali e non in termini assoluti), estrinseco rispetto al parametro fondamentale, che è invece quello dell'intento dell'autorità giudiziaria di entrare nella sfera di ascolto del parlamentare. In ipotesi, tale intento potrebbe infatti sussistere anche in presenza di un numero assai limitato di captazioni.

Quanto al secondo argomento, la Consulta ha espressamente chiarito che la dimostrazione dell'intento investigativo rivolto al parlamentare non presuppone necessariamente la sua formale iscrizione nel registro degli indagati; lo affermano in

modo netto, come si è visto, le sentenze n. 157 del 2023 e n. 227 del 2023.

Una seconda tesi è quella prospettata dall'on. Romano, secondo cui tutte le intercettazioni delle conversazioni cui egli ha preso parte dovrebbero essere considerate indirette o mirate, posto che egli – per asserita ammissione degli stessi inquirenti – sarebbe stato un interlocutore abituale di Cuffaro e che quindi sarebbe stato prevedibile per gli investigatori captare anche sue comunicazioni. Sarebbe quindi rinvenibile, al più successivamente, una strategia investigativa volta a penetrare nella sfera di ascolto del parlamentare, che finirebbe per estendersi retroattivamente anche alle captazioni precedenti.

Anche questa impostazione, pur suggestiva, non gli sembra convincente. Infatti, in primo luogo rileva che la citata sentenza n. 227 del 2023 ha precisato espressamente che la mera abitudine dei contatti tra il soggetto indagato e il parlamentare non è sufficiente, di per sé sola, a qualificare quest'ultimo come destinatario di una specifica attività investigativa o come effettivo obiettivo dell'atto d'indagine. Ne consegue che la sola prevedibilità di interlocuzioni tra l'indagato e il parlamentare non impone l'acquisizione dell'autorizzazione di cui all'art. 4 della legge n. 140 del 2003 ai fini della prosecuzione dell'attività di intercettazione sull'utenza telefonica dell'indagato. In secondo luogo, la giurisprudenza costituzionale sopra richiamata non sembra autorizzare una sorta di *vis attractiva* a ritroso. Al contrario, essa richiede di individuare in concreto il momento in cui si verifica il mutamento dell'obiettivo investigativo. Infatti, solo da quel momento in avanti, e non retroattivamente, le captazioni possono essere qualificate come indirette.

Ritiene pertanto più persuasiva una terza soluzione, che appare maggiormente aderente sia agli atti sia ai principi elaborati dalla Corte costituzionale, soprattutto nella sua giurisprudenza più recente: considerare occasionali le intercettazioni eseguite fino al 21 maggio 2024 –

circa 22, che peraltro sembrano irrilevanti ai fini del procedimento in corso – e qualificare invece come indirette quelle disposte successivamente (circa 92) fino al 23 dicembre 2024.

Se questa ricostruzione è corretta, ne discendono conseguenze processuali precise.

Le intercettazioni da qualificare « indirette », siano esse rilevanti o irrilevanti, sono definitivamente inutilizzabili nel procedimento penale in corso, poiché per esse non è concepibile un'autorizzazione successiva « in sanatoria ». Diversamente, le captazioni occasionali, ove ritenute rilevanti dall'autorità giudiziaria, possono essere utilizzate: a) nei confronti dell'on. Romano, previa autorizzazione parlamentare successiva; b) nei confronti dei terzi coindagati, senza necessità di alcuna autorizzazione. Le intercettazioni irrilevanti, invece, devono essere distrutte (art. 6 della legge n. 140 del 2003).

Sotto il profilo procedurale, occorre precisare che, qualora si ritenesse che siano state effettuate intercettazioni nei confronti dell'on. Romano in assenza della necessaria autorizzazione parlamentare, l'unico strumento giuridico idoneo a tutelare le prerogative costituzionali della Camera sarebbe il conflitto di attribuzione nei confronti dell'autorità giudiziaria di Palermo.

Infatti, a differenza di quanto avviene in materia di insindacabilità parlamentare, ove le Camere possono adottare una deliberazione dotata, almeno in una prima fase, di efficacia vincolante nei confronti dell'autorità giudiziaria, nel caso delle intercettazioni la qualificazione della loro natura – se occasionale o indiretta – spetta in prima battuta alla stessa magistratura procedente. Ciò si giustifica alla luce dell'esigenza di non comprimere indebitamente le funzioni giurisdizionali, ma non esclude che il Parlamento conservi uno strumento di reazione successiva. In questa prospettiva, il ramo del Parlamento competente può comunque intervenire, sollevando conflitto di attribuzione dinanzi alla Consulta, al fine di far valere l'eventuale lesione delle proprie attribu-

zioni costituzionali e ristabilire il corretto equilibrio tra i poteri dello Stato.

Da ultimo, desidera richiamare alcuni ulteriori profili processuali del caso concreto che, pur non incidendo direttamente sul nucleo della questione fin qui esaminata, contribuiscono a definirne meglio il contesto.

Fa presente che le ordinanze del Tribunale del riesame del 30 gennaio scorso, cui l'on. Romano ha fatto ampio riferimento nelle sue istanze e che hanno in parte accolto l'appello della Procura disponendo misure cautelari personali nei confronti di altri indagati, non hanno prodotto effetti diretti nei confronti dell'on. Romano stesso, ma soltanto nei confronti di tali coindagati. Come la Giunta ha già avuto modo di verificare in occasione dell'esame della richiesta di sequestro di corrispondenza avanzata dalla Procura di Palermo, a favore dell'on. Romano si è infatti formato il cosiddetto giudicato cautelare. Ciò in quanto la Procura di Palermo non ha impugnato l'ordinanza del GIP di Palermo del 2 dicembre 2025, che aveva escluso la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti del deputato, sia in relazione al reato di corruzione sia in relazione al reato di traffico di influenze illecite.

Non può però sottacersi che si è venuta a determinare, sia pure nella sede cautelare, una sorta di contrasto di pronunce tra – da un lato – la citata ordinanza del GIP di Palermo del 2 dicembre 2025 (non impugnata), che ha ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'onorevole Romano con riguardo a tutti i capi di imputazione ascritti, e – dall'altro – le predette ordinanze del Tribunale del 30 gennaio 2026 che, nel riesame delle posizioni di Aiello e Mazzola, hanno attribuito al deputato una condotta integrante il reato di traffico di influenze illecite di cui all'articolo 346-bis del codice penale. A ciò si aggiunga che, nell'avviso di conclusione delle indagini inviato ad Aiello e Mazzola, l'on. Romano è espressamente indicato dalla Procura di Palermo come concorrente nel

predetto reato di traffico di influenze illecite.

Gli sembra inoltre opportuno rilevare che, a seguito della richiesta di autorizzazione al sequestro di corrispondenza inviata alla Camera il 28 novembre 2025, la posizione dell'on. Romano nel procedimento in questione è stata stralciata. È anche per questa ragione che l'on. Romano, a differenza degli altri coindagati, non ha ancora avuto formale notizia della posizione che la Procura intenderà assumere nei suoi confronti all'esito delle indagini.

In conclusione e in sintesi, sarebbe propenso a ritenere che il materiale trasmesso dalla Procura e gli atti acquisiti dalla Giunta inducano a escludere, per un verso, che tutte le intercettazioni che hanno coinvolto l'onorevole Romano possano essere indistintamente qualificate come occasionali; e inducano, per altro verso, a ritenere non persuasiva neppure la tesi opposta secondo cui esse dovrebbero considerarsi tutte indirette sin dall'origine.

La soluzione che, allo stato, appare più coerente con gli atti e con la giurisprudenza costituzionale è quella di distinguere tra una prima fase, nella quale le captazioni possono ancora essere considerate occasionali, e una seconda fase, successiva al 21 maggio 2024, nella quale emerge invece un indirizzo investigativo ormai concretamente rivolto anche ad accertare l'eventuale responsabilità penale del parlamentare, con conseguente mutamento della natura delle intercettazioni e operatività della garanzia di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

Su questa base, e fermo restando che la valutazione circa le conseguenti iniziative da adottare spetta alla Giunta, ritiene che il punto su cui concentrare l'attenzione non sia se vi sia stata, sin dall'inizio, una captazione diretta o indiretta del parlamentare, né se la sua emersione nelle intercettazioni sia stata numericamente marginale, ma se e da quale momento gli atti di indagine abbiano rivelato un mutamento dell'obiettivo investigativo tale da rendere le successive captazioni non più occasionali, bensì mirate.

Alla luce delle considerazioni svolte, si riserva pertanto di formulare una proposta conclusiva alla Giunta all'esito del dibattito e, in particolare, dopo avere ascoltato le valutazioni dei colleghi sulle questioni che ha appena illustrato.

Laura CAVANDOLI (LEGA), comunica di aver letto con diligenza, la scorsa settimana, i vari documenti che sono stati forniti alla Giunta e che, allo stesso tempo, ha avuto modo di ascoltare il contenuto di talune intercettazioni in cui era coinvolto l'on. Romano, in quanto le stesse sono state trasmesse nel corso del programma televisivo « *Report* » nell'autunno scorso.

Nel sottolineare, pertanto, come la diffusione di tali contenuti sia avvenuta ancor prima che la Giunta per le autorizzazioni e

gli uffici ne avessero contezza, stigmatizza il fatto che parte di queste intercettazioni siano state rese pubbliche e udibili.

Devis DORI, *presidente*, non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame della questione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 14 aprile 2026. — Presidenza del presidente Devis DORI.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Atto n. 387 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	13
--	----

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 aprile 2026. — Presidenza del presidente della I Commissione Nazario PAGANO.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

Atto n. 387.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta dell'8 aprile 2026.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che le Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 27 aprile 2026 e che non sono ancora pervenuti la prescritta intesa da sancire in sede di Conferenza unificata né il prescritto parere del Consiglio di Stato.

Ricorda altresì che nella seduta precedente il relatore per la I Commissione, onorevole Urzì, ha svolto la relazione illustrativa del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifica dell'articolo 114 della Costituzione in materia di Roma Capitale. C. 2564-A cost. e abb. 14

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione. Emendamenti C. 1562-A e abb. (Parere all'Assemblea) (*Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta*) 14

Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani. Emendamenti C. 2721 Governo, approvato dal Senato e abb. (Parere all'Assemblea) (*Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta*) 15

COMITATO DEI NOVE

Martedì 14 aprile 2026.

**Modifica dell'articolo 114 della Costituzione in materia di Roma Capitale.
C. 2564-A cost. e abb.**

Il Comitato si è riunito dalle 13.20 alle 13.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 14 aprile 2026. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno

dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione.

Emendamenti C. 1562-A e abb.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 riferiti alla proposta di legge di legge C. 1562-A e abb., recante « Disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di im-

mobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione ». Segnala come tali proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Pertanto propone di esprimere nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta del relatore.

Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani.

Emendamenti C. 2721 Governo, approvato dal Senato e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 riferiti al disegno di legge C. 2721, approvato dal Senato e abb., recante « Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani ». Segnala come tali proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Pertanto propone di esprimere nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta del relatore.

La seduta termina alle 13.35.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Stefano Pizzicannella, coordinatore dell'ufficio per le politiche contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché inviato speciale sui temi della tratta di esseri umani, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (Atto n. 386)	17
Audizione informale di rappresentanti di <i>Save The Children</i> , <i>ActionAid</i> , <i>Mediterranea Saving Humans</i> , Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI), ed Esperte/i Contro Sfruttamento e Tratta (EcST), nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (Atto n. 386)	17
Audizione informale di Paola Di Nicola Travaglini, giudice della Corte Suprema di Cassazione, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (Atto n. 386)	17

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani. Emendamenti C. 2721 Governo, approvato dal Senato, e C. 1619 Carloni	17
--	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. C. 2696 Colosimo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	17
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate dalla Relatrice</i>)	26
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di riformulazione</i>)	29
Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. C. 2629 Governo, C. 594 D'Orso, C.735 Gribaudo, C. 751 D'Orso, C. 867 Calderone, C. 2432 Pittalis, C. 2633 Dori e petizione n. 84 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	18
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento dei Relatori</i>)	30
ALLEGATO 4 (<i>Emendamento approvato</i>)	31

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; <i>b)</i> Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune. C. 676 (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	23
--	----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 14 aprile 2026. — Presidenza del vicepresidente Enrico COSTA.

Audizione informale di Stefano Pizzicannella, coordinatore dell'ufficio per le politiche contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché inviato speciale sui temi della tratta di esseri umani, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (Atto n. 386).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 11.45.

Audizione informale di rappresentanti di *Save The Children*, *ActionAid*, *Mediterranea Saving Humans*, Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI), ed Esperte/i Contro Sfruttamento e Tratta (EcST), nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (Atto n. 386).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.45 alle 12.35.

Audizione informale di Paola Di Nicola Travaglini, giudice della Corte Suprema di Cassazione, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (Atto n. 386).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 12.50.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 14 aprile 2026.

Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani.

Emendamenti C. 2721 Governo, approvato dal Senato, e C. 1619 Carloni.

Il Comitato si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 14 aprile 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il Vice Ministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 21.25.

Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. C. 2696 Colosimo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 aprile 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che la discussione generale del provvedimento in Assemblea è prevista il 27 aprile. Rammenta inoltre che sulle proposte emendative la relatrice ha espresso i pareri di competenza e il rappresentante del Governo ha espresso, a sua volta, parere conforme a quello della relatrice, riservandosi tuttavia di esprimersi sulle proposte emendative riferite agli articoli 6, 7 e 12, che sono quindi accantonate. Ricorda altresì che risulta accantonato l'emendamento Matone 1.2 e che la relatrice ha proposto una riformulazione in identico testo – già pubblicata – degli emendamenti Gianassi 4.1 e D'Orso 4.5 che sono accantonati, così come l'emendamento D'Orso 4.2.

Maria Carolina VARCHI (FDI), *relatrice*, comunica la presentazione delle proposte emendative 1.7, 3.5, 5.3, 7.3, 7.01 e 8.1 (*vedi allegato n. 1*), nonché la presentazione di

una proposta di riformulazione dell'emendamento Ascari 6.1 (*vedi allegato n. 2*).

Pertanto, a seguito della presentazione dell'emendamento 1.7, di cui raccomanda l'approvazione, formula invito al ritiro, esprimendo altresì parere contrario, dell'emendamento Matone 1.2, precedentemente accantonato. Ribadisce il parere favorevole sugli emendamenti Gianassi 4.1 e D'Orso 4.5, ove riformulati in identico testo, già pubblicato in allegato al resoconto della seduta della Commissione dell'11 marzo 2026. Formula quindi invito al ritiro, esprimendo altresì parere contrario, dell'emendamento D'Orso 4.2 ⁽¹⁾, assorbito dalla predetta riformulazione.

Con riguardo all'emendamento 5.3, interamente sostitutivo dell'articolo 5 del provvedimento in esame, di cui raccomanda l'approvazione, precisa che, da un lato, esso recepisce l'emendamento Gianassi 5.1, già approvato dalla Commissione. Dall'altro lato, l'emendamento sostituisce una disciplina relativa alle procedure d'urgenza che era stata inserita con l'approvazione dell'emendamento 5.2, della relatrice ma che ritiene più opportuno disciplinare con la diversa soluzione normativa contenuta dal comma 7 dell'articolo 5 come introdotto dall'emendamento testé presentato.

A seguito della proposta di riformulazione dell'emendamento Ascari 6.1., a parziale rettifica dei pareri precedentemente espressi, formula invito al ritiro, esprimendo altresì parere contrario, degli emendamenti Gianassi 6.2., Ascari 6.3 e D'Orso 6.4 precedentemente accantonati.

A seguito della presentazione dell'emendamento della relatrice 7.3, di cui raccomanda l'approvazione, a parziale rettifica dei pareri precedentemente espressi, formula invito al ritiro, esprimendo altresì parere contrario, degli emendamenti Gianassi 7.1 e D'Orso 7.2, precedentemente accantonati.

Raccomanda all'approvazione dell'articolo aggiuntivo 7.01 e dell'emendamento 8.1 della relatrice.

(1) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'errata corrige nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 663 del 16 aprile 2026.

Ribadisce l'invito al ritiro dell'emendamento D'Orso 12.01, precedentemente accantonato e il parere favorevole sull'emendamento Gianassi Tit.1. Esprime quindi invito al ritiro dell'emendamento Ascari Tit.2.

Il Vice Ministro Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Valentina D'ORSO (M5S) chiede un termine congruo per la presentazione di subemendamenti.

Maria Carolina VARCHI (FDI), *relatrice*, invita la presidenza a considerare la necessità a mettere la Commissione nelle condizioni di procedere alle votazioni già nella seduta pomeridiana di domani.

Ciro MASCHIO, *presidente*, con riguardo agli emendamenti e articoli aggiuntivi della relatrice, fissa il termine per la presentazione di subemendamenti a domani, mercoledì 15 aprile, alle ore 12.30, assicurando comunque ai colleghi che valuterà eventuali esigenze di ampliamento del termine che gli fossero manifestate nella mattinata di domani.

Con riguardo all'emendamento 5.3 della relatrice, evidenzia come la stessa relatrice abbia chiarito le ragioni per le quali ritiene opportuno proporre di eliminare un inciso e un comma dell'articolo 7 introdotti mediante l'approvazione dell'emendamento 5.2 della medesima relatrice. Rileva come la fase attuale dei lavori, che devono essere connotati sempre da un'opportuna flessibilità, sia idonea alla Commissione per procedere in tal senso.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense.

C. 2629 Governo, C. 594 D'Orso, C.735 Gribaudo, C. 751 D'Orso, C. 867 Calderone, C. 2432 Pittalis, C. 2633 Dori e petizione n. 84.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 aprile 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta dell'11 marzo sono stati espressi i pareri dei relatori e del rappresentante del Governo sulle proposte emendative da esaminare.

Fa presente, inoltre, che per gli emendamenti Serracchiani 2.31, Matone 2.32 e gli identici emendamenti Romano 2.33 e Raimondo 2.34, che restano accantonati, è già stata pubblicata una proposta di riformulazione in identico testo.

Avverte altresì che è stato presentato l'emendamento 2.152 dei relatori (*vedi allegato n. 3*).

Marta SCHIFONE (FDI), *relatrice*, illustrando l'emendamento 2.152 dei relatori, evidenzia che esso reca una modifica di coordinamento, volta a inserire uno specifico principio e criterio direttivo affinché il Governo nell'esercizio della delega preveda l'obbligo di istituire Comitati pari opportunità degli avvocati presso gli ordini circondariali. Nonostante, infatti, tali comitati siano menzionati in più luoghi del disegno di legge, manca nell'articolato un criterio di delega specificamente dedicato alla loro istituzione. L'emendamento chiarisce inoltre che il comitato circondariale è eletto con le modalità stabilite con regolamento del Consiglio nazionale forense, che ne disciplina altresì il funzionamento e le forme di finanziamento.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, con riguardo all'emendamento 2.152 dei relatori, fissa il termine per la presentazione di subemendamenti a domani, mercoledì 15 aprile, alle ore 12.30. Fa, inoltre, presente che nella seduta del 1° aprile sono state accantonate le proposte emendative a prima firma della deputata D'Orso, fino all'emendamento 2.56 compreso, su richiesta della collega, impossibilitata a partecipare alla seduta. Ricorda inoltre che è stato esaminato, da ultimo, l'emendamento Perantoni 2.58.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 2.59, chiarisce che esso è volto ad assicurare, in linea con quanto emerso nel ciclo di audizioni, che l'archivio centrale telematico delle decisioni disciplinari e delle decisioni su iscrizioni e cancellazioni sia organizzato in due sezioni: una prima sezione, nella quale le massime siano anonimizzate e rese pubbliche, così che tanto gli avvocati quanto i loro clienti possano informarsi sugli orientamenti che si formano in materia di illeciti professionali; e una seconda sezione in cui siano pubblicate le decisioni integrali, il cui accesso sia riservato solamente ai consigli dell'ordine, ai consigli distrettuali di disciplina, al Consiglio nazionale forense e alla Cassa di previdenza e assistenza forense.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 2.59.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 2.60, evidenzia l'opportunità che la delega preveda l'istituzione di un'apposita sezione giurisdizionale del Consiglio nazionale forense, competente in materia disciplinare. Ciò al fine di garantire un giusto procedimento in materia di iscrizione e cancellazione di fronte al Consiglio nazionale forense e di tenere distinte le competenze di tipo giurisdizionale da quelle di natura strettamente amministrativa.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 2.60.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 2.61, ritiene che esso sia particolarmente opportuno in ragione del fatto che il Governo abbia deciso di non prorogare ulteriormente la norma che in via transitoria prevedeva l'accesso all'albo dei cassazionisti attraverso il mero requisito di anzianità continuativa di iscrizione all'albo professionale. Chiede chiarimenti al Governo sulle motivazioni che hanno portato ad esprimere un parere contrario sull'emendamento in esame, che riproduce i requisiti previsti dalla disciplina sin qui in vigore. Si

domanda quindi se tale atteggiamento del Governo sottintenda la volontà di innovare le modalità di accesso all'albo dei cassazionisti. Pertanto chiede che venga valutato l'accantonamento dell'emendamento in esame.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) si associa alla richiesta della collega D'Orso e sollecita il rappresentante del Governo a esplicitare le motivazioni della contrarietà a questo emendamento, che pone un rimedio ad una lacuna normativa che ha suscitato molta preoccupazione tra gli avvocati.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, preso atto che anche gli altri relatori e il rappresentante del Governo non accedono alla richiesta di accantonamento dell'emendamento D'Orso 2.61, lo pone in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 2.61.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, concordi gli altri relatori e il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento D'Orso 2.62.

Federico GIANASSI (PD-IDP) intervenendo sull'emendamento 2.63 a sua prima firma, evidenzia che si tratta di un emendamento connesso ad altre proposte emendative che prevedono la possibilità di esercizio della professione forense in qualità di lavoratore dipendente. Chiede quindi l'accantonamento dell'emendamento, auspicando un supplemento di riflessione da parte del Governo e dei relatori, in ragione della rilevanza della questione affrontata.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, preso atto che anche gli altri relatori e il rappresentante del Governo accedono alla richiesta testé formulata dal collega Gianassi, ne dispone l'accantonamento dell'emendamento Gianassi 2.63.

Federico GIANASSI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 2.64 a sua prima firma, evidenzia che si tratta di un emendamento puntuale e di coordinamento, volto

a esplicitare che l'esercizio della professione di avvocato è incompatibile, oltre che con quella di notaio, anche con il ruolo di magistrato di carriera o di uditore.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 2.64

Federico GIANASSI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 2.65 a sua prima firma, che verte ugualmente in tema di incompatibilità con l'esercizio della professione forense, chiarisce che esso è volto ad estendere il regime di incompatibilità, oltre alle già previste attività di lavoro autonomo di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, anche a quelle di carattere sportivo.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 2.65

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, ricorda l'accantonamento degli emendamenti Tremaglia 2.66 e Bellomo 2.67.

La Commissione approva gli identici emendamenti Perantoni 2.68 e Gianassi 2.69 (*vedi allegato n. 4*).

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, concordi gli altri relatori e il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Gianassi 2.70

Valentina D'ORSO (M5S) intervenendo sull'emendamento Ascari 2.71, evidenzia come esso sia volto a circoscrivere il potere di vigilanza del Consiglio dell'ordine degli avvocati sul solo assolvimento degli obblighi formativi degli iscritti e non, più in generale, come attualmente previsto dall'articolato in esame, « sulla condotta » di questi ultimi, in ragione del fatto che le valutazioni disciplinari sono di esclusiva competenza dei consigli di disciplina.

La Commissione respinge l'emendamento Ascari 2.71.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, concordi gli altri relatori e il rappresen-

tante del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Gianassi 2.72.

Valentina D'ORSO (M5S) interviene sull'emendamento Perantoni 2.73, volto a eliminare la possibilità per gli ordini circondariali forensi di imporre ulteriori contributi ordinari e straordinari a carico degli iscritti.

Sottolinea, infatti, come sia assolutamente inopportuno gravare gli avvocati di contributi ulteriori rispetto a quello annuale di iscrizione, peraltro già molto oneroso. Non si può poi non considerare che molti professionisti faticano ad affrontare anche le ingenti spese connesse all'esercizio della professione.

Oltre a ciò, evidenzia l'ambiguità del riferimento agli « ulteriori contributi ordinari » diversi da quello di iscrizione, non essendo affatto chiaro quali essi possano essere. Un'ambiguità che, a suo avviso, rischia di configurare una forma di delegazione « in bianco ».

La Commissione respinge l'emendamento Perantoni 2.73.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, concordi gli altri relatori e il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento D'Orso 2.75.

Valentina D'ORSO (M5S) interviene sull'emendamento Ascari 2.74, avente ad oggetto il Comitato pari opportunità degli avvocati. Sottolinea dunque che tale proposta emendativa risulta ben più precisa e dettagliata di quella – dall'analogo contenuto – testé presentata dai relatori. Ciò è, a suo avviso, segno evidente che il proprio gruppo parlamentare ha da tempo cercato di colmare il vuoto attualmente presente nel disegno di legge in esame e non solo nelle ultime ore, come invece sembrano aver fatto i relatori.

In proposito esprime rammarico per la presentazione stessa dell'emendamento dei relatori, dato che uno stesso risultato si sarebbe potuto raggiungere – con maggiore cortesia istituzionale – accogliendo l'emen-

damento in esame, anche previa eventuale riformulazione.

La Commissione respinge l'emendamento Ascari 2.74.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, domanda alla presidenza se dalla reiezione dell'emendamento Ascari 2.74 possano derivare conseguenze sulla votazione dell'emendamento 2.152 dei relatori, considerati la comunanza dell'argomento trattato e il fatto che la Commissione abbia testé espresso su di esso il suo orientamento contrario alla sua introduzione nel provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, evidenzia che la regola del *ne bis in idem*, richiamata dalla collega D'Orso si pone solo nelle ipotesi di votazione di emendamenti identici e che dalla reiezione degli emendamenti non deriva alcuna preclusione sulle successive votazioni.

Il Vice Ministro Francesco Paolo SISTO, con riguardo al merito, evidenzia che l'orientamento negativo è stato dettato principalmente dalla considerazione che nell'ambito di una delega legislativa, è sempre preferibile una legislazione basata su principi e criteri direttivi piuttosto che una formulazione eccessivamente dettagliata.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, concordi gli altri relatori e il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento degli emendamenti Gianassi 2.76, Perantoni 2.77, Lucaselli 2.78 e Morrone 2.79.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 2.80, evidenzia che esso si pone a tutela dell'onorabilità dei membri di un organo così importante, estendendo la tipologia dei reati che ne precludono l'accesso anche a quelli contro la pubblica amministrazione, nonché estendendo tale preclusione anche ai casi di condanne non definitive di reati dolosi.

Ritiene che tale proposta sia coerente con la previsione attuale che richiede che i candidati siano di « condotta specchiata ».

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 2.80.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, concordi gli altri relatori e il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento degli emendamenti Gianassi 2.81 e D'Orso 2.82. Prende atto che l'emendamento Matone 2.83 è ritirato dai presentatori.

Valentina D'ORSO (M5S) interviene sull'emendamento a sua prima firma 2.84, evidenziandone la natura di mero coordinamento.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 2.84.

Valentina D'ORSO (M5S) chiede che sia accantonato l'emendamento Perantoni 2.85.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, concordi gli altri relatori e il rappresentante del Governo, ne dispone l'accantonamento.

Valentina D'ORSO (M5S) interviene sull'emendamento a sua prima firma 2.86, illustrandone il contenuto e sottolineando come si tratti di una disciplina di dettaglio particolarmente opportuna.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 2.86.

Valentina D'ORSO (M5S) interviene sull'emendamento a sua prima firma 2.87, di mero coordinamento con le altre proposte emendative presentate dal suo gruppo.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 2.87.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, concordi gli altri relatori e il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Gianassi 2.88;

quindi prende atto che l'emendamento Matone 2.89 è ritirato dai presentatori.

Valentina D'ORSO (M5S) interviene sull'emendamento a sua prima firma 2.90, evidenziando che anche in questo caso si affronta il tema dell'anzianità continuativa di iscrizione all'albo già trattata dall'emendamento a sua prima firma 2.61, testé esaminato dalla Commissione.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 2.90.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, concordi gli altri relatori e il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento degli emendamenti D'Orso 2.91 e 2.92, Gianassi 2.93, Matone 2.94, Palombi 2.95 e Romano 2.96.

Valentina D'ORSO (M5S) interviene sull'emendamento D'Orso 2.97, volto ad allineare i requisiti richiesti ai candidati al Consiglio nazionale forense con quelli dei candidati agli ordini circondariali.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 2.97.

Valentina D'ORSO (M5S) interviene sugli emendamenti Perantoni 2.98, D'Orso 2.99, 2.100 e 2.101, evidenziando che essi sono tutti connessi alla medesima *ratio* di definire l'organizzazione interna del Consiglio nazionale forense e l'assegnazione a ciascuna sezione dei consiglieri.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Perantoni 2.98 e D'Orso 2.99, 2.100 e 2.101.

Federico GIANASSI (PD-IDP) interviene sull'emendamento a sua prima firma 2.103, segnalando come esso sia animato dallo spirito di favorire l'interlocuzione tra le diverse componenti dell'organizzazione giudiziaria, piuttosto che acuirne le contrapposizioni come spesso si propone di fare questo Governo.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 2.103.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 22.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 aprile 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il Vice Ministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 22.25.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a) Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; b) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune.*

C. 676.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo PULCIANI (FDI), *relatore*, rammenta, in via generale, che il Canada è uno dei partner più antichi e più stretti dell'Unione europea. La collaborazione tra l'Unione europea e il Canada, basata su valori condivisi, su una lunga storia di stretta cooperazione e forti legami interpersonali, è stata notevolmente rafforzata negli ultimi anni.

L'Unione europea e il Canada, infatti, collaborano strettamente su questioni globali, quali l'ambiente, i cambiamenti climatici, la sicurezza energetica e la stabilità regionale ed operano in stretta collaborazione nell'ambito del G7 e del G20. Inoltre, il Canada contribuisce altresì alle missioni

nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione europea.

Il disegno di legge di ratifica riguarda due diversi accordi:

a) Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016 (APS);

b) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune (CETA).

Il primo è entrato in vigore, in via provvisoria, il 1° aprile 2017, limitatamente ai capitoli che riguardano materie di competenza esclusiva dell'Unione europea. L'applicazione in via definitiva avverrà, invece, dopo la ratifica da parte dei Parlamenti nazionali dei Paesi UE e consentirà l'attuazione anche delle disposizioni che ricadono sotto le competenze degli Stati membri.

Ad oggi, tutti gli Stati membri dell'Unione — ad eccezione di Francia, Italia ed Irlanda — hanno provveduto a ratificare l'APS.

L'APS si compone di 34 articoli, suddivisi in 7 titoli, e di 8 allegati relativi alle dichiarazioni unilaterali.

Il Titolo I stabilisce i principi generali che sono alla base della cooperazione.

Il Titolo II ribadisce il rispetto e la promozione dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Il Titolo III è dedicato alla pace e alla sicurezza internazionale ed al multilateralismo efficace.

In particolare, ai sensi dell'articolo 5, le Parti affermano che i crimini più gravi riguardanti l'intera comunità internazionale non devono rimanere impuniti e pertanto collaborano per promuovere l'adesione allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale e a facilitarne l'attuazione nei Paesi parte.

Ai sensi dell'articolo 6, le Parti cooperano altresì in tema di lotta al terrorismo: si riconosce, in particolare, che essa è una

priorità condivisa e che deve essere condotta nel rispetto dello Stato di diritto, del diritto internazionale – in particolare della Carta delle Nazioni Unite e delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza – dei diritti umani, della normativa internazionale sui rifugiati, del diritto umanitario e delle libertà fondamentali.

Le Parti terranno consultazioni ad alto livello e contatti ad hoc per promuovere iniziative congiunte e meccanismi di collaborazione, tra cui scambi sugli elenchi di terroristi e sul contrasto all'estremismo violento. Coopereranno strettamente nel quadro del Forum globale antiterrorismo e attueranno le raccomandazioni internazionali del Gruppo di azione finanziaria per combattere il finanziamento del terrorismo.

Nel Titolo IV si prevede l'impegno delle Parti al dialogo e alla cooperazione su questioni economiche globali, scambi e investimenti, energia, ambiente e cambiamenti climatici, occupazione ed affari sociali, benessere dei cittadini, ricerca, innovazione e tecnologia, cooperazione spaziale, gestione delle catastrofi e delle emergenze, cooperazione culturale e linguistica.

Il Titolo V (articoli da 18 a 25) prevede impegni per le Parti in materia di cooperazione giudiziaria in ambito penale, civile e commerciale in materia di droghe, criminalità organizzata, corruzione, contraffazione, riciclaggio, finanziamento del terrorismo, criminalità informatica; nonché in materia di tutela dei dati personali.

Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria, le Parti si adoperano, in ambito penale, per rafforzare la collaborazione in materia di assistenza reciproca ed estradizione, e, in ambito civile e commerciale, per promuovere la negoziazione, la ratifica e l'attuazione di trattati multilaterali, incluse le convenzioni della Conferenza dell'Aja sul diritto internazionale privato in tema di cooperazione giudiziaria, di controversie internazionali e di protezione dei minori.

Infine, il Titolo VI prevede l'intensificazione del dialogo e della consultazione tra le Parti per promuovere le loro relazioni in

modo efficace ed applicare gli ambiti di cooperazione previsti dall'Accordo, mentre il Titolo VII disciplina tempi e procedure per l'entrata in vigore e l'applicazione provvisoria dell'Accordo e le modalità di denuncia.

Per quanto concerne l'Accordo economico e commerciale globale UE-Canada (CETA), il testo è stato firmato in occasione del vertice UE-Canada del 30 ottobre 2016 e il Parlamento europeo ha dato la sua approvazione nel febbraio 2017. L'applicazione provvisoria delle parti che rientrano nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione ha avuto inizio il 21 settembre 2017, ma il CETA sarà pienamente applicato dopo la ratifica da parte di tutti gli Stati membri: allo stato attuale risultano diciassette i Paesi membri che lo hanno ratificato.

Il CETA si compone di 30 capi e 359 articoli, 17 allegati, 3 protocolli, 38 dichiarazioni unilaterali ed uno strumento interpretativo e prevede la più ampia liberalizzazione di linee tariffarie nella storia dei negoziati commerciali dell'UE, la liberalizzazione di importanti settori dell'economia tra cui i servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici, nonché l'abbattimento delle barriere non tariffarie. Prevede inoltre la fissazione di standard ambientali e sociali.

Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Giustizia, rilevano in primo luogo le disposizioni contenute nel Capo VIII, che, agli articoli da 8.18 a 8.45, prevede una procedura di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti. In secondo luogo, si segnalano le disposizioni contenute nel Capo XX, relativo alla proprietà intellettuale.

Gli obiettivi di tale ultimo Capo sono quelli di agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi e la prestazione di servizi tra le parti e raggiungere un livello adeguato ed efficace di tutela e di applicazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Per le decisioni relative alle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti – fatta salva la procedura volta alla composizione amichevole e alla mediazione di un soggetto nominato dalle parti – è costituito un apposito organo giurisdizio-

nale (articolo 8.27 dell'Accordo), composto da 15 membri – di cui cinque cittadini di uno Stato UE, cinque del Canada e cinque di Paesi terzi – scelti tra soggetti che posseggono nel loro Paese le qualifiche per svolgere la funzione giurisdizionale, nonché un giudice di appello.

Le sentenze sono vincolanti per le parti e sono eseguite a cura dello Stato competente per territorio secondo le sue procedure.

La proposta di legge di ratifica si compone dei consueti quattro articoli. Gli ar-

ticoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 riguarda la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 dispone in merito alla data di entrata in vigore della legge.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 22.30.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. C. 2696 Colosimo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE DALLA RELATRICE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole da: i quali, a causa fino alla fine del comma, con le seguenti: e dei giovani adulti che si trovino in condizione di grave e concreto pregiudizio per la loro integrità psicofisica in quanto vittime di organizzazioni criminali oppure a causa dell'appartenenza a nuclei familiari inseriti in contesti di criminalità organizzata di tipo mafioso o dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Conseguentemente, all'articolo 2:

1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: di cui agli articoli inserire le seguenti: 416 e;

2) al comma 1, lettera b), dopo le parole: di cui agli articoli inserire le seguenti: 416 e;

3) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: dal contesto di criminalità organizzata con le seguenti: dai contesti;

4) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: dal contesto di criminalità organizzata con le seguenti: dai contesti;

5) al comma 3, sopprimere la parola: , altresì,.

1.7. La Relatrice.

ART. 3.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: , autorizzato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, garantendone la

riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione, ove l'interessato ne faccia richiesta.

Conseguentemente:

a) al comma 2, dopo le parole: Ministri della giustizia, aggiungere le seguenti: dell'economia e delle finanze,;

b) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: dell'interno, aggiungere le seguenti: dell'economia e delle finanze,;

3.5. La Relatrice.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Adozione delle misure)

1. Quando il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni acquisisce conoscenza della ricorrenza delle condizioni di cui agli articoli 1 e 2, anche a seguito di denuncia, querela, esposto o segnalazione proveniente dai servizi sociali, da dirigenti scolastici, da enti preposti alla cura e all'assistenza dei minori, nonché a seguito dell'acquisizione di informazioni ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, o di istanza dell'interessato, propone al tribunale per i minorenni del luogo di residenza abituale dell'interessato l'applicazione delle misure previste dall'articolo 3 e, ravvisandone la necessità, di quelle previste dall'articolo 4.

2. L'autorità giudiziaria che adotta i provvedimenti previsti dagli articoli 330 e 333 del codice civile nei casi previsti dagli articoli 1 e 2, ne informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

3. Ai fini di cui al comma 1, il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni acquisisce:

a) ove non pregiudizievole per il superiore interesse del minore, le dichiarazioni del minore, del genitore, del tutore, del curatore e del curatore speciale, nonché di ogni altro soggetto interessato;

b) il parere del procuratore della Repubblica distrettuale competente per i reati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, ovvero competente in relazione alle organizzazioni criminali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*.

4. La proposta del procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni contiene l'indicazione:

a) della sussistenza dei presupposti previsti dagli articoli 1 e 2 nonché dei pericoli cui sono esposti i soggetti di cui all'articolo 2;

b) delle misure di protezione di cui all'articolo 3, adeguate al caso specifico;

c) dell'eventuale necessità di applicazione delle misure di assistenza economica di cui all'articolo 4.

5. Ove l'iniziativa derivi da informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 123 del 2023, il procuratore della Repubblica procedente e il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni si coordinano tra loro al fine del contemperamento delle esigenze di segretezza delle indagini con la tutela tempestiva del minore. Del predetto coordinamento e dei provvedimenti adottati è data tempestiva comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello.

6. Il tribunale per i minorenni fissa con decreto la data dell'udienza innanzi a sé. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, che cura le comunicazioni ai soggetti

interessati. All'udienza sentite le parti, omessa ogni formalità non necessaria al contraddittorio, il tribunale procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza immediatamente esecutiva.

7. Nei casi di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorra sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei soggetti di cui all'articolo 2. Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici giorni l'udienza davanti al tribunale per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con decreto. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, che cura le comunicazioni ai soggetti interessati.

8. Contro l'ordinanza di cui al comma 6 e contro quella con cui il tribunale conferma, modifica o revoca i provvedimenti adottati con decreto si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello entro il termine di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza o dalla comunicazione. Il collegio, assicurato il contraddittorio, pronuncia ordinanza con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato.

9. Quando il giudice procede all'ascolto del minore si applicano gli articoli 473-bis.4 e 473-bis.5 del codice di procedura civile, in quanto compatibili.

10. Le misure previste dall'articolo 3 sono sempre adottate con separato provvedimento emesso all'esito della camera di consiglio e coperto da segreto.

Conseguentemente, all'articolo 7 sopprimere il comma 1-bis.

5.3. La Relatrice.

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

(Attuazione delle misure)

1. Il tribunale per i minorenni che adotta le misure previste dagli articoli 3 e 4 detta le relative disposizioni attuative, anche avvalendosi degli uffici di servizio sociale per i minorenni, in coordinamento con i servizi sociali e sanitari del comune competente per territorio e, ove necessario in relazione al contenuto dei provvedimenti pronunciati, del Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

2. Le misure di protezione personale e di assistenza economica di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, nei casi di soggetti imputati o condannati per i delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice ovvero per i delitti di cui all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si integrano con i progetti di intervento e di recupero previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, nonché con le misure penali di comunità di cui al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.

7.3. La Relatrice.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Segretezza dei procedimenti)

1. Le notizie, gli atti ed i provvedimenti concernenti le misure di cui all'articolo 3 della presente legge e quelli relativi alle attività del servizio centrale di protezione sono coperti dal segreto di ufficio.

2. Si applica l'articolo 9, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 119 del 1993.

7.01. La Relatrice.

ART. 8.

Al comma 1, sostituire le parole: Il tribunale per i minorenni, sentito il procuratore della Repubblica e le persone interessate nonché acquisiti tutti gli elementi necessari, provvede alla modifica, alla revoca o alla sospensione delle *con le seguenti:* Su istanza del procuratore della Repubblica o delle persone interessate il tribunale per i minorenni, acquisiti tutti gli elementi necessari, modifica, revoca o sospende le.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: Si applicano i commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 5, in quanto compatibili.

8.1. La Relatrice.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. C. 2696 Colosimo.

PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE

ART. 6.

Sopprimere i commi da 5 a 8.

6.1. *(Nuova formulazione)* Ascari, D'Orso,
Cafiero De Raho, Giuliano.

ALLEGATO 3

**Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. C. 2629
Governo, C. 594 D'Orso, C.735 Gribaudo, C. 751 D'Orso, C. 867 Cal-
derone, C. 2432 Pittalis, C. 2633 Dori e petizione n. 84.**

EMENDAMENTO DEI RELATORI

ART. 2.

*Al comma 1, lettera s), dopo il numero 3)
inserire il seguente:*

3-bis) che presso ciascun ordine cir-
condariale venga costituito un comitato pari
opportunità degli avvocati, eletto con le
modalità stabilite con regolamento appro-
vato dal Consiglio nazionale forense, che ne
disciplina altresì il funzionamento e le forme
di finanziamento;

2.152. I Relatori.

ALLEGATO 4

**Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. C. 2629
Governo, C. 594 D'Orso, C.735 Gribaudo, C. 751 D'Orso, C. 867 Cal-
derone, C. 2432 Pittalis, C. 2633 Dori e petizione n. 84.**

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 2.

*Al comma 1, alla lettera q), numero 3),
sostituire le parole: dell'ordine con le se-
guenti: distrettuale di disciplina avente sede
nel capoluogo del distretto in cui ricade
l'ordine.*

*** 2.68.** Perantoni, D'Orso, Ascari, Cafiero
De Raho, Giuliano, Dell'Olio.

*** 2.69.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase,
Lacarra, Scarpa.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00368 Provenzano: Sulle iniziative in sede bilaterale e multilaterale per il sostegno alla popolazione di Cuba (<i>Discussione e rinvio</i>)	32
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33

RISOLUZIONI

Martedì 14 aprile 2026. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI.

La seduta comincia alle 13.30.

7-00368 Provenzano: Sulle iniziative in sede bilaterale e multilaterale per il sostegno alla popolazione di Cuba.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Fabio PORTA (PD-IDP), in qualità di cofirmatario della risoluzione in titolo, ne illustra il contenuto, sottolineando che l'attuale contesto geopolitico sta aggravando la crisi umanitaria a Cuba, vittima della politica neocoloniale dell'Amministrazione Trump ispirata a una versione deteriorata della « dottrina Monroe ».

Sulla scorta di queste considerazioni, l'atto di indirizzo in esame impegna il Governo, tra le altre cose, ad attivarsi con urgenza per l'invio immediato di aiuti alla popolazione cubana, duramente provata dalle misure restrittive e sanzionatorie adottate e inasprite dall'Amministrazione del Presidente Trump, in particolare in materia

di forniture energetiche e transazioni finanziarie; tali misure hanno aggravato l'impatto del pluridecennale embargo imposto dagli Stati Uniti, condannato per ventotto volte consecutive, con maggioranze quasi unanimi, dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Evidenzia, altresì, le criticità nell'approvvigionamento di energia conseguente al blocco delle forniture di combustibile dal Venezuela, altro Paese vittima delle violazioni del diritto internazionale realizzate dal Presidente USA.

A suo avviso, è necessario che in questa fase l'Italia dimostri con atti concreti la solidarietà nei riguardi della popolazione civile cubana, pur senza rinunciare al doveroso richiamo alle autorità de l'Avana al rispetto dei diritti umani e dei diritti civili, adottando l'approccio dialogante a suo tempo assunto da Papa Giovanni Paolo II e dal Presidente Obama. L'Italia, peraltro, dovrebbe mostrarsi riconoscente per il supporto fornito dai medici cubani al nostro Servizio sanitario nazionale, in particolare nel frangente drammatico dell'epidemia da COVID-19.

Simone BILLI (LEGA) sottolinea che il nostro Paese è già da tempo impegnato in numerosi progetti di cooperazione nell'isola caraibica, peraltro talora affidati ad organizzazioni con una spiccata matrice

ideologica; a suo avviso, dunque, occorre dunque cautela nell'impegnare il Governo alla realizzazione di ulteriori iniziative.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 14 aprile 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente. COM (2025) 870 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026.

Doc. LXXXVI, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 34

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 14 aprile 2026. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.

La seduta comincia alle 13.30.

Programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente. COM (2025) 870 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026.

Doc. LXXXVI, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Antonino MINARDO, *presidente*, fa presente che l'ordine del giorno reca l'esame congiunto – per il parere alla XIV Commissione – del Programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente (COM(2025) 870 final) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026 (Doc. LXXXVI, n. 4).

Mauro MALAGUTI (FDI), *relatore*, ricorda che l'esame del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2026 e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea si colloca, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Difesa, in un passaggio storico di particolare densità.

Segnala come non ci si trovi più nella stagione in cui la dimensione europea della difesa poteva essere considerata un orizzonte prevalentemente prospettico o dichiarativo. I documenti all'esame restituiscono con chiarezza l'ingresso dell'Unione in una fase diversa: una fase in cui la sicurezza torna a essere una funzione primaria dell'integrazione europea, e in cui gli strumenti della politica di sicurezza e difesa comune sono chiamati a misurarsi con esigenze operative, industriali e strategiche concrete.

Il contesto internazionale è noto: il protrarsi del conflitto russo-ucraino, la crescente instabilità nei quadranti limitrofi, l'intensificarsi delle minacce ibride e la competizione tra grandi potenze hanno determinato un mutamento strutturale del quadro di riferimento. In questo scenario, l'Unione europea è sollecitata a svolgere un ruolo più definito come attore di sicurezza, pur nel rispetto della sua natura composita

e del necessario raccordo con l'Alleanza atlantica.

In tale prospettiva, assume particolare rilievo il richiamo, contenuto nei documenti europei, all'esigenza di rafforzare la convergenza tra gli Stati membri nella definizione degli interessi strategici comuni. Non si tratta soltanto di un obiettivo politico generale, ma di una condizione operativa per rendere effettivi gli strumenti già previsti dai Trattati, inclusi quelli fondati su forme di cooperazione rafforzata e su meccanismi di flessibilità.

Un primo ambito in cui questa evoluzione si manifesta con evidenza è quello del sostegno all'Ucraina. L'Unione ha progressivamente costruito un approccio integrato che combina assistenza militare, supporto finanziario e iniziativa politica. Tale impostazione, che i documenti programmatici confermano e rafforzano, pone tuttavia anche questioni di sostenibilità nel medio periodo e di coerenza complessiva con le altre priorità strategiche dell'Unione, inclusa la gestione del regime sanzionatorio.

Parallelamente, emerge con forza il tema dell'attuazione della Bussola strategica. In particolare, lo sviluppo della capacità di dispiegamento rapido rappresenta un banco di prova decisivo per la credibilità operativa dell'Unione. A ciò si affianca il rafforzamento della dimensione civile della PSDC e il consolidamento delle missioni e operazioni comuni, che restano uno degli strumenti più visibili e qualificanti dell'azione esterna europea.

Il Programma di lavoro per il 2026 introduce, tuttavia, un elemento di discontinuità ancora più marcato, che merita di essere sottolineato: il passaggio a una vera e propria politica europea della difesa incentrata sulla base industriale e tecnologica.

In questo ambito, iniziative dell'UE quali l'Azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) e il Programma per l'industria europea della difesa (EDIP) segnalano la volontà di costruire un ecosistema europeo della difesa capace di mobilitare risorse, coordinare gli investimenti e rafforzare l'interoperabilità tra le forze armate degli Stati membri. L'obiettivo, esplicitamente indi-

cato, è quello di superare la frammentazione dei mercati nazionali, promuovendo un progressivo avvicinamento verso un mercato unico della difesa.

Si tratta di una trasformazione di grande rilievo, che incide non solo sulle politiche industriali, ma anche sugli equilibri tra livello nazionale ed europeo in un settore tradizionalmente sensibile. In questo quadro, particolare attenzione merita il tema della semplificazione degli appalti e della creazione di condizioni favorevoli alla partecipazione delle imprese europee, anche attraverso il ricorso a strumenti finanziari innovativi.

Accanto alla dimensione industriale, i documenti pongono l'accento sulla prontezza operativa e sulla capacità di risposta alle crisi. Le iniziative faro richiamate – dalla difesa antidrone alla sorveglianza del fianco orientale, fino al rafforzamento delle capacità spaziali – delineano un'agenda che mira a colmare specifiche lacune capacitive e a rendere l'Unione più reattiva in contesti di crisi.

Un ulteriore profilo di rilievo è rappresentato dalla crescente attenzione alla resilienza. Le minacce ibride, cyber, spaziali e sottomarine richiedono infatti un approccio integrato, fondato sulla cooperazione tra Stati membri e sullo sviluppo di strutture dedicate. In tale ambito, il rafforzamento della mobilità militare assume un valore strategico, in quanto consente di tradurre in termini operativi la capacità di proiezione e di risposta dell'Unione.

In tutto questo, resta centrale il rapporto con la NATO, che i documenti continuano a indicare come pilastro fondamentale della sicurezza euro-atlantica. La sfida, ben evidenziata, è quella di coniugare complementarità e autonomia strategica, evitando duplicazioni e valorizzando le sinergie.

L'insieme di questi elementi consente di cogliere un dato di fondo: la politica europea della difesa sta entrando in una fase di maturazione, in cui le dimensioni operativa, industriale e finanziaria tendono progressivamente a intrecciarsi.

Proprio per questo, appare sempre più evidente che tale evoluzione non può re-

stare priva di un adeguato accompagnamento sul piano dell'indirizzo politico e del controllo democratico. Il rafforzamento degli strumenti europei – dalla pianificazione operativa al sostegno industriale – incide infatti su ambiti che toccano direttamente la sovranità degli Stati membri e le prerogative dei Parlamenti nazionali. Ne deriva l'esigenza di sviluppare sedi e modalità di confronto capaci di assicurare un raccordo più stabile e sostanziale tra il livello europeo e quello nazionale.

In questa prospettiva, la Conferenza interparlamentare sulla PESC e sulla PSDC può rappresentare un punto di partenza importante, ma probabilmente non ancora pienamente adeguato alla nuova fase. Il progressivo rafforzamento della dimensione europea della difesa suggerisce l'op-

portunità di una riflessione sul suo ulteriore sviluppo, in modo da renderla uno strumento più incisivo di indirizzo, confronto e scrutinio.

Si tratta, in definitiva, di accompagnare una trasformazione già in atto, assicurando che alla crescita delle capacità europee corrisponda una pari crescita della responsabilità politica e della legittimazione democratica.

È in questo equilibrio, delicato ma necessario, che si gioca una parte significativa del futuro della difesa europea.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 25/2026: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile. C. 2823 Governo (Parere all'VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	38
Disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione. C. 1562 e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	45
Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani. C. 2721 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	45
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	61
Modifica dell'articolo 114 della Costituzione in materia di Roma Capitale. C. 2564 cost. Governo e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	53
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di Nave Garibaldi a favore della Marina militare della Repubblica d'Indonesia. Atto n. 383 (Rilievi alle Commissioni III e IV) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	54
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2025, denominato « Brigata di manovra multi-dominio (BMMD) », relativo al potenziamento dalla capacità <i>Intelligence, Surveillance and Reconnaissance</i> (ISR) dell'Esercito italiano. Atto n. 389 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo</i>)	56

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 aprile 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottose-

gretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 25/2026: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile.

C. 2823 Governo.

(Parere all'VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 aprile 2026.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta ai chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta del 25 marzo scorso, fa presente che le disposizioni dell'articolo 1, comma 3, che destinano 50 milioni di euro per l'anno 2027 all'estensione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 448, primo periodo, della legge n. 234 del 2021 anche ai fabbisogni relativi agli eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, a valere sul riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, non comportano effetti ulteriori rispetto a quelli già considerati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica, tenuto conto che a tale ultima disposizione erano stati ascritti identici effetti sui saldi di finanza pubblica.

Rileva, inoltre, che le disposizioni dell'articolo 2, comma 10, che prevedono la proroga di tre mesi dei termini e delle scadenze previsti dalla disciplina della definizione agevolata dei ruoli di cui all'articolo 1, commi 83, 84, 86, 88, 92, 94, lettera a), e 101, della legge n. 199 del 2025, non determinano effetti negativi in termini di gettito rispetto a quanto stimato nell'ambito delle previsioni tendenziali di finanza pubblica, anche in considerazione dell'esiguo numero di soggetti interessati dalla misura.

Osserva che, ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 5, in materia di ammortizzatori sociali, il tasso di adesione alle integrazioni al reddito e la durata dei relativi trattamenti sono stati stimati ipotizzando comportamenti pienamente corrispondenti a quelli registrati nelle zone colpite dagli eventi calamitosi nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche di cui al decreto-legge n. 61 del 2023, che hanno determinato l'utilizzo di una quota pari al 2 per cento degli stanziamenti previsti.

Precisa quindi che le riduzioni del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008 disposte, con finalità di copertura finanziaria, dagli articoli 5, comma 11, e 6, comma 4, non sono suscettibili di recare pregiudizio alla realizzazione degli interventi cui le risorse del predetto Fondo risultano preordinate a legislazione vigente.

Assicura, fermo restando che le misure di sostegno al reddito dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 6 sono riconosciute entro il limite di spesa di cui al comma 2 del medesimo articolo, che la quantificazione dei relativi oneri è stata effettuata in via prudenziale ipotizzando, da un lato, un tasso di adesione del 7 per cento dei soggetti potenzialmente beneficiari, tenuto conto anche che le misure si applicano all'intero territorio dei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici di cui al presente decreto-legge e non a frazioni del territorio, come nel caso del decreto-legge n. 61 del 2023 e, dall'altro, l'incremento del 100 per cento dell'importo medio erogato rispetto a quello riconosciuto in sede di applicazione del citato decreto-legge n. 61 del 2023.

Fa presente che anche l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023 prevedeva, al pari dell'articolo 6, comma 1, del decreto in esame, che le indennità riconosciute non concorressero alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e, pertanto, non può ipotizzarsi per questo motivo un tasso di adesione più elevato

rispetto a quello riscontrato in occasione dell'alluvione in Emilia-Romagna.

Rileva, inoltre, che l'utilizzo di una quota non superiore a 130 milioni di euro delle giacenze del conto di tesoreria intestato alla società SIMEST S.p.A. per la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18 del 2020, non è suscettibile di recare pregiudizio alla destinazione delle risorse giacenti sul medesimo conto in favore delle imprese esportatrici localizzate nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi in Emilia-Romagna a partire dal 1° maggio 2023 e in Toscana a partire dal 2 novembre 2023, rispetto ai quali risultano ancora in istruttoria domande di contributo per circa 12 milioni di euro, anche in considerazione della circostanza che le domande di contributo sono valutate dalla società SIMEST S.p.A. secondo l'ordine cronologico della loro presentazione e del completamento della relativa istruttoria, nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili.

Osserva, altresì, che i contatti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 11 saranno stipulati assicurando il rispetto del limite massimo dei tre anni di durata di ciascun contratto individuale di lavoro, come espressamente previsto dai commi 1 e 6 del medesimo articolo.

Precisa poi che il numero massimo di incarichi dirigenziali di seconda fascia che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri può conferire, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, era stato incrementato al 17 per cento della relativa dotazione organica, per il triennio 2025-2027, dall'articolo 21, comma 2, del decreto-legge n. 25 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2025, incrementando da tre a sei il numero degli incarichi conferibili, mentre l'articolo 11, comma 4, del decreto in esame aumenta ulteriormente a sette il numero dei predetti incarichi per il triennio 2026-2028.

Fa presente che le risorse destinate a interventi di prevenzione e di riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nel territorio del comune di Niscemi, ai sensi del-

l'articolo 15, comma 2, lettera a), numero 2), costituiscono un limite massimo di spesa determinato sulla base dei dati al momento disponibili, dal momento che il piano di dettaglio dei predetti interventi potrà essere definito solo al termine delle attività, tuttora in corso, di indagine e di monitoraggio della frana.

Chiarisce quindi che alle disposizioni di cui all'articolo 15, commi 2, lettera b), e 4, ai sensi delle quali il Commissario straordinario per l'area di Niscemi potrà avvalersi a titolo gratuito di soggetti attuatori, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, della Regione Siciliana e del comune di Niscemi, le amministrazioni interessate potranno provvedere nell'ambito delle risorse disponibili in quanto il predetto avvalimento opererà nei limiti delle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione, ferme restando le misure già previste, per il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dall'articolo 13 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026.

Osserva che le disposizioni dell'articolo 17, che prevedono l'estensione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 448, della legge n. 234 del 2021, destinata a far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, anche alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 31 dicembre 2025, in relazione agli eventi verificatisi negli anni 2023 e 2024, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale e non siano stati già previsti con norma primaria finanziamenti per la medesima finalità, saranno attuate nell'ambito delle risorse di cui alla predetta autorizzazione di spesa, prevedendo, ove necessario, che i predetti fabbisogni, una volta accertati, saranno soddisfatti in misura proporzionale nei limiti delle risorse disponibili, in analogia a quanto avvenuto con riferimento ad annualità precedenti.

Precisa inoltre che la platea dei soggetti potenzialmente interessati dalle proroghe e

dalle conferme, introdotte dall'articolo 18, è limitata esclusivamente ai titolari di incarichi individuali di lavoro autonomo di cui l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo» si avvale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Fa quindi presente che le disposizioni dell'articolo 19, comma 5, ai sensi delle quali gli iscritti al ruolo degli esperti assicurativi catastrofali dovranno versare alla società CONSAP un contributo annuale per la gestione del medesimo ruolo, non sono suscettibili di determinare effetti negativi rispetto alle entrate considerate nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica, considerando che gli eventuali effetti derivanti dalla deducibilità del contributo hanno carattere indiretto e sono legati alla redditività dei soggetti interessati, che può essere influenzata nel corso dell'esercizio da molteplici fattori.

Chiarisce poi che all'attuazione delle disposizioni relative alla realizzazione di un sistema di allarme pubblico mediante applicazione mobile, di cui all'articolo 20, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse all'uopo stanziato per l'anno 2026 dall'articolo 1, comma 633, della legge n. 199 del 2025.

Rileva quindi che all'attività di coordinamento e di gestione della Rete radio nazionale di protezione civile, di cui al medesimo articolo 20, il Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri potrà provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, avvalendosi in particolare dell'apposito Servizio sistemi tecnologici per l'allertamento, costituito nell'ambito dell'Ufficio IV – Innovazione tecnologica e telecomunicazioni, tra i cui compiti sono ricompresi anche le predette attività.

Osserva che le novelle introdotte dall'articolo 21, comma 1, lettera a), all'articolo 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023, in materia di contributi di delocalizzazione di immobili a uso residenziale e produttivo danneggiati nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e, limi-

tatamente all'Emilia-Romagna, dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre del 2024, non determinano una modifica degli importi massimi che possono essere concessi a legislazione vigente e, pertanto, non comportano l'insorgenza di fabbisogni finanziari aggiuntivi.

Precisa che l'INPS e le regioni potranno provvedere agli adempimenti connessi all'attuazione dell'articolo 22, che prevede un esonero contributivo in favore di imprese cooperative agricole e loro consorzi e di cooperative di imprenditori agricoli al fine di ristorare i danni causati dagli eventi alluvionali e franosi verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, trattandosi di attività pienamente riconducibili alle competenze istituzionali dei medesimi enti.

Fa ancora presente che le risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, versate sul capitolo sul capitolo 3592, articolo 14, dello stato di previsione dell'entrata e non riassegnate, alla data del 18 febbraio 2026, ai pertinenti programmi di spesa sono sufficienti a far fronte all'utilizzo, in misura pari a 180 milioni di euro per l'anno 2026, previsto dall'articolo 24, comma 1, lettera a), senza recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Chiarisce che le risorse destinate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha disposto lo stanziamento di risorse in favore dei comuni per interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite massimo di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, ridotta, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 24, comma 1, lettera b), sono iscritte sul capitolo 7235 dello stato di previsione del Ministero dell'interno che reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione pari a 715 milioni di euro per l'anno 2027, risultano disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di recare pregiudizio alla

realizzazione di altri interventi programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Rileva poi che le risorse del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, iscritte sul capitolo 7411, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, utilizzate, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 24, comma 1, lettera c), risultano disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Osserva infine che il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, ridotto, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 24, comma 1, lettera e), reca le necessarie disponibilità per tutte le annualità considerate dalla predetta disposizione e la medesima riduzione non è suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2823, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2026, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le disposizioni dell'articolo 1, comma 3, che destinano 50 milioni di euro per l'anno 2027 all'estensione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 448, primo periodo, della legge n. 234 del

2021 anche ai fabbisogni relativi agli eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, a valere sul riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, non comportano effetti ulteriori rispetto a quelli già considerati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica, tenuto conto che a tale ultima disposizione erano stati ascritti identici effetti sui saldi di finanza pubblica;

le disposizioni dell'articolo 2, comma 10, che prevedono la proroga di tre mesi dei termini e delle scadenze previsti dalla disciplina della definizione agevolata dei ruoli di cui all'articolo 1, commi 83, 84, 86, 88, 92, 94, lettera a), e 101, della legge n. 199 del 2025, non determinano effetti negativi in termini di gettito rispetto a quanto stimato nell'ambito delle previsioni tendenziali di finanza pubblica, anche in considerazione dell'esiguo numero di soggetti interessati dalla misura;

ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 5, in materia di ammortizzatori sociali, il tasso di adesione alle integrazioni al reddito e la durata dei relativi trattamenti sono stati stimati ipotizzando comportamenti pienamente corrispondenti a quelli registrati nelle zone colpite dagli eventi calamitosi nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche di cui al decreto-legge n. 61 del 2023, che hanno determinato l'utilizzo di una quota pari al 2 per cento degli stanziamenti previsti;

le riduzioni del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008 disposte, con finalità di copertura finanziaria, dagli articoli 5, comma 11, e 6, comma 4, non sono suscettibili di recare pregiudizio alla realizzazione degli interventi cui le risorse del predetto Fondo risultano preordinate a legislazione vigente;

fermo restando che le misure di sostegno al reddito dei lavoratori autonomi

di cui all'articolo 6 sono riconosciute entro il limite di spesa di cui al comma 2 del medesimo articolo, la quantificazione dei relativi oneri è stata effettuata in via prudenziale ipotizzando, da un lato, un tasso di adesione del 7 per cento dei soggetti potenzialmente beneficiari, tenuto conto anche che le misure si applicano all'intero territorio dei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici di cui al presente decreto-legge e non a frazioni del territorio, come nel caso del decreto-legge n. 61 del 2023 e, dall'altro, l'incremento del 100 per cento dell'importo medio erogato rispetto a quello riconosciuto in sede di applicazione del citato decreto-legge n. 61 del 2023;

anche l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023 prevedeva, al pari dell'articolo 6, comma 1, del decreto in esame, che le indennità riconosciute non concorressero alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e, pertanto, non può ipotizzarsi per questo motivo un tasso di adesione più elevato rispetto a quello riscontrato in occasione dell'alluvione in Emilia-Romagna;

L'utilizzo di una quota non superiore a 130 milioni di euro delle giacenze del conto di tesoreria intestato alla società SIMEST S.p.A. per la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18 del 2020, non è suscettibile di recare pregiudizio alla destinazione delle risorse giacenti sul medesimo conto in favore delle imprese esportatrici localizzate nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi in Emilia-Romagna a partire dal 1° maggio 2023 e in Toscana a partire dal 2 novembre 2023, rispetto ai quali risultano ancora in istruttoria domande di contributo per circa 12 milioni di euro, anche in considerazione della circostanza che le domande di contributo sono valutate dalla società SIMEST S.p.A. secondo l'ordine cronologico della loro presentazione e del completamento della relativa istruttoria, nei limiti delle

risorse finanziarie complessivamente disponibili;

i contatti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 11 saranno stipulati assicurando il rispetto del limite massimo dei tre anni di durata di ciascun contratto individuale di lavoro, come espressamente previsto dai commi 1 e 6 del medesimo articolo;

il numero massimo di incarichi dirigenziali di seconda fascia che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri può conferire, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, era stato incrementato al 17 per cento della relativa dotazione organica, per il triennio 2025-2027, dall'articolo 21, comma 2, del decreto-legge n. 25 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2025, incrementando da tre a sei il numero degli incarichi conferibili, mentre l'articolo 11, comma 4, del decreto in esame aumenta ulteriormente a sette il numero dei predetti incarichi per il triennio 2026-2028;

le risorse destinate a interventi di prevenzione e di riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nel territorio del comune di Niscemi, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera a), numero 2), costituiscono un limite massimo di spesa determinato sulla base dei dati al momento disponibili, dal momento che il piano di dettaglio dei predetti interventi potrà essere definito solo al termine delle attività, tuttora in corso, di indagine e di monitoraggio della frana;

alle disposizioni di cui all'articolo 15, commi 2, lettera b), e 4, ai sensi delle quali il Commissario straordinario per l'area di Niscemi potrà avvalersi a titolo gratuito di soggetti attuatori, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, della Regione Siciliana e del comune di Niscemi, le amministrazioni interessate po-

tranno provvedere nell'ambito delle risorse disponibili in quanto il predetto avvalimento opererà nei limiti delle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione, ferme restando le misure già previste, per il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dall'articolo 13 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026;

le disposizioni dell'articolo 17, che prevedono l'estensione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 448, della legge n. 234 del 2021, destinata a far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, anche alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 31 dicembre 2025, in relazione agli eventi verificatisi negli anni 2023 e 2024, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale e non siano stati già previsti con norma primaria finanziamenti per la medesima finalità, saranno attuate nell'ambito delle risorse di cui alla predetta autorizzazione di spesa, prevedendo, ove necessario, che i predetti fabbisogni, una volta accertati, saranno soddisfatti in misura proporzionale nei limiti delle risorse disponibili, in analogia a quanto avvenuto con riferimento ad annualità precedenti;

la platea dei soggetti potenzialmente interessati dalle proroghe e dalle conferme, introdotte dall'articolo 18, è limitata esclusivamente ai titolari di incarichi individuali di lavoro autonomo di cui l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia "ItaliaMeteo" si avvale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

le disposizioni dell'articolo 19, comma 5, ai sensi delle quali gli iscritti al ruolo degli esperti assicurativi catastrofali dovranno versare alla società CONSAP un contributo annuale per la gestione del medesimo ruolo, non sono suscettibili di determinare effetti negativi rispetto alle entrate considerate nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica, considerando che gli eventuali effetti derivanti dalla deduci-

bilità del contributo hanno carattere indiretto e sono legati alla redditività dei soggetti interessati, che può essere influenzata nel corso dell'esercizio da molteplici fattori;

all'attuazione delle disposizioni relative alla realizzazione di un sistema di allarme pubblico mediante applicazione mobile, di cui all'articolo 20, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse all'uopo stanziato per l'anno 2026 dall'articolo 1, comma 633, della legge n. 199 del 2025;

all'attività di coordinamento e di gestione della Rete radio nazionale di protezione civile, di cui al medesimo articolo 20, il Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri potrà provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, avvalendosi in particolare dell'apposito Servizio sistemi tecnologici per l'allertamento, costituito nell'ambito dell'Ufficio IV – Innovazione tecnologica e telecomunicazioni, tra i cui compiti sono ricompresi anche le predette attività;

le novelle introdotte dall'articolo 21, comma 1, lettera a), all'articolo 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023, in materia di contributi di delocalizzazione di immobili a uso residenziale e produttivo danneggiati nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e, limitatamente all'Emilia-Romagna, dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre del 2024, non determinano una modifica degli importi massimi che possono essere concessi a legislazione vigente e, pertanto, non comportano l'insorgenza di fabbisogni finanziari aggiuntivi;

l'INPS e le regioni potranno provvedere agli adempimenti connessi all'attuazione dell'articolo 22, che prevede un esonero contributivo in favore di imprese cooperative agricole e loro consorzi e di cooperative di imprenditori agricoli al fine di ristorare i danni causati dagli eventi alluvionali e franosi verificatisi a partire dal 1°

maggio 2023, nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, trattandosi di attività pienamente riconducibili alle competenze istituzionali dei medesimi enti;

le risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, versate sul capitolo sul capitolo 3592, articolo 14, dello stato di previsione dell'entrata e non riassegnate, alla data del 18 febbraio 2026, ai pertinenti programmi di spesa sono sufficienti a far fronte all'utilizzo, in misura pari a 180 milioni di euro per l'anno 2026, previsto dall'articolo 24, comma 1, lettera a), senza recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

le risorse destinate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha disposto lo stanziamento di risorse in favore dei comuni per interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite massimo di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, ridotta, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 24, comma 1, lettera b), sono iscritte sul capitolo 7235 dello stato di previsione del Ministero dell'interno che reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione pari a 715 milioni di euro per l'anno 2027, risultano disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

le risorse del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, iscritte sul capitolo 7411, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, utilizzate, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 24, comma 1, lettera c), risultano disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, ridotto, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 24, comma 1, lettera e), reca le necessarie disponibilità per tutte le annualità considerate dalla predetta disposizione e la medesima riduzione non è suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo;

rilevata l'esigenza di:

riformulare le disposizioni relative alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 1 e 4 dell'articolo 11 al fine di assicurare una maggiore chiarezza del testo;

modificare la formulazione dell'articolo 24, comma 2, al fine di richiamare in modo più puntuale e completo le disposizioni dotate di specifica copertura finanziaria alle quali non si applica la clausola di invarianza finanziaria contenuta nel medesimo comma 2,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 2.396.955 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, di cui 500.000 euro annui per ciascuna regione ed euro 896.955 annui per il Dipartimento della protezione civile, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando il rispetto del limite massimo dei tre anni di durata di ciascun contratto individuale di lavoro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente

comma, pari a euro 720.000 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

sopprimere il comma 6

All'articolo 24, comma 2, sostituire le parole: Le amministrazioni interessate, fermo restando quanto previsto al comma 1, all'articolo 5, comma 9 e all'articolo 6, comma 2, *con le seguenti:* Fermo restando quanto previsto al comma 1, e agli articoli 5, comma 11, 6, comma 4, e 22, comma 1, le amministrazioni interessate ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione.

C. 1562 e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 marzo 2026.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, ricorda che nella seduta del 25 marzo scorso la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione di una relazione tecnica, da trasmettere nel termine di sette giorni, al fine di consentire una più puntuale valutazione dei profili attinenti alla quantificazione degli oneri recati del provvedimento e alla relativa copertura finanziaria.

La sottosegretaria Lucia ALBANO comunica che è ancora in corso l'istruttoria

dei competenti uffici ai fini della predisposizione e della verifica della relazione tecnica e che il Governo necessita di almeno una settimana prima di essere nelle condizioni di poterla trasmettere alla Commissione.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, preso atto di quanto rappresentato dalla sottosegretaria Albano, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani.

C. 2721 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge, collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2025 e approvato con modificazioni dal Senato, reca disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani. Rileva che il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica e che il Governo ha trasmesso la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Evidenzia, altresì, che il provvedimento all'articolo 21, è assistito da una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, con l'esclusione del comma 3 dell'articolo 14, che reca un'autonoma disposizione di copertura finanziaria.

Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici delle Camere, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

Evidenzia innanzitutto che l'articolo 1, come modificato dal Senato, reca specifiche novelle al codice penale, al fine di

ridefinire il sistema sanzionatorio in materia di frodi alimentari, sia sul piano applicativo sia con riguardo alle relative misure sanzionatorie edittali. In particolare, viene modificata e integrata sia la disciplina relativa ai delitti sia quella delle relative circostanze aggravanti, nonché la materia delle pene accessorie, con l'introduzione, tra l'altro, del nuovo articolo 518.2 del codice penale che stabilisce l'applicazione della confisca obbligatoria e per equivalente in relazione a taluni delitti. Rileva che la relazione tecnica, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, afferma che la norma possiede carattere ordinamentale e che alla sua attuazione si provvederà nell'ambito delle risorse già previste allo scopo a legislazione vigente. Inoltre, il Governo nel corso dell'esame al Senato ha precisato che i nuovi reati introdotti, ancorché all'oggi non autonomamente punibili, già costituiscono oggetto di accertamento in fase investigativa e sono funzionalmente valutati in relazione ad altre fattispecie di reato che risultano, viceversa, già perseguibili. Conseguentemente, le relative attività di accertamento e contrasto sono riconducibili a quelle già ordinariamente svolte dagli organi di polizia giudiziaria, con l'impiego di risorse umane, finanziarie e strumentali già previste in bilancio a legislazione vigente e, pertanto, non richiedono specifiche attività aggiuntive, né in termini di potenziamento di organico, né in termini di implementazione dell'attività di formazione del personale impiegato. Al riguardo, pur considerato quanto testé illustrato, ritiene che andrebbero forniti ulteriori elementi di informazione con specifico riferimento all'introduzione della confisca obbligatoria e per equivalente, al fine di escludere, anche con riguardo a tale nuova pena accessoria, effetti di aggravio operativo tali da determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito all'articolo 2, evidenzia preliminarmente che la norma in esame, come modificata dal Senato, reca specifiche novelle al codice di procedura penale e alle relative norme di attuazione, di coordina-

mento e transitorie, al fine di armonizzarne il contenuto alla luce della nuova disciplina dei reati agroalimentari disposta dal provvedimento in esame. La norma, in particolare, prevede la modifica dell'articolo 260 del codice di procedura penale, con riguardo all'ipotesi di sequestro, e l'introduzione dell'articolo 86-*quater* alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, con riferimento all'ipotesi di confisca, per consentire all'autorità giudiziaria la devoluzione gratuita per finalità assistenziali di prodotti alimentari – per l'appunto, oggetto di sequestro o confisca – previa rimozione dell'eventuale marchio, segno distintivo o indicazione di reato ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa. Rileva che viene, altresì, modificato l'articolo 266, comma 1, lettera f), del codice di procedura penale, al fine di inserire i reati introdotti dall'articolo 1 nell'elenco di quelli per i quali, ai sensi della medesima disposizione, è consentito il ricorso ad intercettazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione. Evidenzia che la relazione tecnica segnala la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria delle disposizioni, precisando, con riguardo alle ipotesi di devoluzione gratuita di beni alimentari sequestrati o confiscati, che la prevista rimozione preventiva di marchi, segni distintivi o indicazioni di reato, nonché il declassamento merceologico o la regolarizzazione amministrativa saranno a cura dei soggetti beneficiari con sopportazione di ogni eventuale onere, anche finanziario, da parte degli stessi; allo stesso modo, con riguardo all'ipotesi di confisca, sarà a carico dei medesimi soggetti provvedere al loro ritiro presso il custode. Qualora i beneficiari dovessero essere enti pubblici, tali attività saranno inoltre svolte mediante utilizzo delle risorse iscritte a legislazione vigente sui rispettivi bilanci. Al riguardo, pur prendendo atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo, giacché l'imputazione dei suddetti oneri in capo ai beneficiari delle misure di devoluzione gra-

tuita, a cui fa riferimento la relazione tecnica, non trova espresso riscontro nel testo delle norme.

In merito all'articolo 4, evidenzia che la norma in esame interviene sulla disciplina relativa alla destinazione a soggetti pubblici e sull'utilizzo di beni mobili iscritti in pubblici registri, sequestrati o confiscati, nell'ambito della repressione di specifici reati in materia di contraffazione di cui all'articolo 16 della legge n. 99 del 2009, ampliando il novero dei reati per i quali si applica tale disciplina, includendovi anche i delitti di frode alimentare, di cui all'articolo 517-*sexies* del codice penale, e commercio di alimenti con segni mendaci, di cui all'articolo 517-*septies* del codice penale, introdotti dall'articolo 1. Al riguardo, ritiene necessario che siano forniti elementi di informazione volti ad escludere che dall'inserimento di nuovi reati nel campo di applicazione della disciplina di cui all'articolo 16 della legge n. 99 del 2009 possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 99 del 2009, gli oneri relativi alla gestione e all'assicurazione obbligatoria dei beni mobili registrati, quali veicoli, natanti ed aeromobili, sono a carico dell'ufficio o comando usuario dei medesimi beni.

Con riferimento all'articolo 7, rileva preliminarmente che le norme in esame modificano il decreto legislativo n. 297 del 2004, in materia di sanzioni per violazioni della disciplina in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, intervenendo nelle parti in cui sono previste sanzioni pecuniarie fisse, determinandole invece entro un minimo e un massimo stabiliti, in ottemperanza al dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2023. Evidenzia che l'importo massimo delle sanzioni riformate in senso proporzionale non risulta mai superiore all'importo previgente delle sanzioni in misura fissa e in alcuni casi viene rideterminato in misura leggermente inferiore a quello previgente. Ricorda inoltre che i proventi delle medesime sanzioni, ai sensi dell'articolo 11-*bis* del decreto legi-

slativo n. 297 del 2004, sono versati sul capo 17, capitolo 3373, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo di spesa del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del medesimo Ministero. In proposito, rileva che il Governo ha rappresentato, nel corso dell'esame al Senato, che la revisione dell'impianto sanzionatorio non appare suscettibile di determinare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Ciò in ragione sia del carattere prudenziale delle previsioni di entrata stabilizzate, che risultano inferiori di circa il 26 per cento dell'importo effettivamente incassato negli ultimi due anni, sia del fatto che nei corrispondenti capitoli del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, interessati dalla riassegnazione, si sono registrate nei medesimi anni economie di bilancio. Tutto ciò considerato, ritiene in ogni caso necessario acquisire una stima del gettito atteso dalla revisione dell'impianto sanzionatorio, al fine di verificare che esso risulti comunque superiore alle attuali previsioni stabilizzate di entrata, in modo da escludere che si possa recare pregiudizio agli interventi di spesa da realizzare a valere sulle entrate da sanzioni iscritte in bilancio.

Rileva, poi, che l'articolo 10, modificato nel corso dell'esame al Senato, inserisce il Capo II-*bis* al decreto legislativo n. 231 del 2017, con cui viene introdotto un sistema di sanzioni per la violazione delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari. Al riguardo, non formula osservazioni in merito alle nuove sanzioni introdotte, considerato che alle stesse non sono associati effetti positivi sui saldi di finanza pubblica. Per quanto riguarda invece il sistema dei controlli connessi all'irrogazione delle nuove sanzioni, ritiene necessario che siano forniti elementi di informazione volti ad assicurare che essi possano essere svolti con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito all'articolo 12, rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, novellando gli articoli 24-*octies* e 24-*undecies* del decreto legislativo n. 42 del 2023, integra il quadro sanzionatorio per violazioni poste in essere nell'ambito della contribuzione relativa alla politica agricola comune nei settori della viticoltura e dell'apicoltura. Segnala, in dettaglio, che si prevede che nel settore viticolo il contributo per interventi di investimenti, in caso di mancata realizzazione integrale dell'investimento stesso, per motivi diversi dalle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, sia riconosciuto al netto dell'importo corrispondente alle azioni non realizzate, qualora l'obiettivo generale dell'investimento sia stato comunque raggiunto; nel settore dell'apicoltura, invece, si prevede che siano sanzionati i beneficiari del finanziamento per l'acquisto di beni, per i quali sia riscontrato un importo richiesto nella domanda di pagamento maggiore del 10 per cento rispetto all'importo accertato in sede istruttoria. In proposito, con riferimento al riconoscimento del contributo per interventi di investimento nel settore viticolo realizzati in misura parziale, ritiene che dovrebbe essere assicurato che la disposizione introdotta non determini effetti retroattivi, al fine di escludere eventuali obblighi di restituzione di somme già a suo tempo acquisite.

Con riferimento all'articolo 13, rileva preliminarmente che la norma in esame, come modificata dal Senato, novellando l'articolo 4 del decreto legislativo n. 91 del 2014, reca modifiche alla disciplina sulla tracciabilità del latte e dei prodotti della filiera bufalina. Tra le modifiche introdotte la norma prevede l'istituzione, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), della piattaforma informatizzata denominata «Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati», in cui gli operatori del settore inseriscono quotidianamente i dati di propria competenza. La piattaforma sostituisce ed integra la piattaforma informatica «Tracciabilità della filiera bufalina» di cui viene disposta la cessazione. Evidenzia come

la relazione tecnica riferisca che l'istituzione della piattaforma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché la stessa rientra nelle attività di sviluppo ed evoluzione degli applicativi del portale SIAN, già oggetto di contratto esecutivo. Segnala, in dettaglio, che viene specificato che le risorse a copertura del contratto in essere, iscritte nel capitolo 7761 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono state già oggetto di impegno registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio e risultano capienti qualora si addivenisse alla realizzazione della nuova piattaforma. Evidenzia che la medesima relazione riporta altresì che, qualora il citato contratto venisse a scadenza, al 30 giugno 2026, l'implementazione della piattaforma sarà a valere sulle risorse oggetto di nuovi impegni sul citato capitolo 7761 a copertura degli oneri spettanti al fornitore, da individuarsi secondo le procedure periodicamente attivate al fine di assicurare la continuità del servizio, quali nuovi contratti CONSIP o proroghe tecniche con l'attuale fornitore. Ciò premesso, ritiene opportuno che vengano forniti ulteriori elementi di dettaglio circa le risorse destinate dal presente contratto alle attività di sviluppo ed evoluzione degli applicativi del portale SIAN, nonché sulla coerenza di tali attività con lo sviluppo della nuova piattaforma prevista dalla disposizione in commento.

In merito all'articolo 14, rileva preliminarmente che le norme in esame affidano al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con decreto del capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, la predisposizione di un piano straordinario di controllo nazionale per i prodotti lattiero-caseari DOC e IGP, al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di tracciabilità. Segnala che, a seguito di una modifica approvata nel corso dell'esame al Senato, allo stesso decreto è demandata anche la definizione di un sistema di vigilanza ufficiale continua e permanente, con l'individuazione di compiti e

responsabilità delle autorità competenti. Evidenza, altresì, che agli oneri derivanti dall'attuazione del piano straordinario, pari a 250.000 euro per il 2026, si provvede con le modalità ivi previste. Per quanto riguarda il piano straordinario, evidenza che il Governo, nel corso dell'esame al Senato, ha chiarito, da un lato, che i 250.000 euro stanziati per l'attuazione del piano straordinario servono a coprire gli oneri per le missioni degli ispettori, per le analisi dei campioni e per lo sviluppo di nuove metodologie analitiche con le Università per contrastare le frodi sulla mozzarella di bufala DOP, dall'altro, che la norma mira ad attuare il piano straordinario esclusivamente nell'anno in corso, senza prevedere ulteriori sviluppi o finanziamenti per gli anni successivi. Per quanto riguarda invece le attività di vigilanza, la relazione tecnica evidenzia che la disposizione prevede, al fine di rafforzare e rendere strutturale l'apparato dei controlli che opera a legislazione vigente, la definizione di un sistema di vigilanza ufficiale continua e permanente, secondo compiti e responsabilità delle Autorità già preposte ai medesimi controlli senza introdurre nuovi organismi a livello di *governance*. Ciò premesso, in merito al citato piano, rileva che, per quanto quest'ultimo sia qualificato come straordinario, sembrerebbe che lo stesso possa avere una proiezione non limitata ad un solo anno, considerato che la norma prevede lo svolgimento di attività ispettive attraverso controlli « periodici » presso tutti i soggetti della filiera bufalina e presso le strutture frigo censite in Italia per lo stoccaggio del latte e delle cagliate di latte bufalino, le stalle di produzione di latte di bufala, i raccoglitori-trasportatori e i caseifici che ritirano il latte bufalino, oltre che sui prodotti derivati dal latte di bufala durante le fasi di produzione e commercializzazione. A fronte di ciò, la norma autorizza invece la spesa limitatamente all'anno 2026 e la documentazione trasmessa dal Governo durante l'esame al Senato attesta che l'intento della norma è quello di dare attuazione al piano « nell'anno in corso » con le risorse finanziarie all'uopo individuate, senza che si prevedano aggiornamenti o evoluzioni

interessanti gli anni successivi. Tutto ciò considerato, ritiene pertanto necessario acquisire puntuali elementi di informazione in merito alle presumibili attività di controllo che dovranno essere effettuate in attuazione del piano straordinario, al loro costo e ai tempi occorrenti per il loro effettivo svolgimento, posto che tali attività sembrerebbero destinate a dover essere attuate in un tempo assai ridotto, sia in considerazione della durata dell'autorizzazione di spesa, limitata al solo anno 2026, sia alla luce dei tempi ancora occorrenti per l'entrata in vigore del presente provvedimento e per l'adozione del decreto del capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, che dovrà disciplinare i contenuti del piano stesso entro i successivi 60 giorni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 14 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del piano di controllo previsto al medesimo articolo 14, pari a 250.000 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Al riguardo, nel rilevare che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente oggetto di riduzione reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del quadro finanziario delineato per il triennio 2026-2028 dalla legge di bilancio per il 2026, fa presente che il richiamo all'utilizzo del fondo speciale di parte corrente per il triennio 2025-2027, contenuto nella disposizione in esame, dovrà intendersi riferito al bilancio relativo al triennio 2026-2028.

Evidenza, quindi, che l'articolo 20 interviene sul decreto legislativo n. 4 del 2012, che disciplina il sistema sanzionatorio in materia di pesca marittima, effettuando un riordino delle disposizioni in materia senza apportare innovazioni sostanziali all'impianto sanzionatorio vigente, così come affermato dalla relazione tecnica. In propo-

sito, pur prendendo atto di quanto rilevato dalla relazione tecnica, ritiene opportuno che siano forniti elementi di informazione volti ad escludere che l'estensione al settore della pesca della possibilità di effettuare, entro il termine di cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta del 30 per cento, prevista dal comma 5 del nuovo articolo 13-*decies* del decreto legislativo n. 4 del 2012, introdotto dall'articolo 20, comma 1, lettera *e*), possa determinare una riduzione degli introiti da sanzioni eventualmente già computate nelle previsioni di finanza pubblica.

La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione, ai fini della sua pubblicazione, la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*), già trasmessa, per le vie brevi, a tutti i componenti della Commissione.

In risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, osserva preliminarmente che dalle disposizioni dell'articolo 518.2 del codice penale, introdotto dall'articolo 1 del provvedimento in esame, ai sensi delle quali nei casi di cui agli articoli 517-*quater*, 517-*sexies* e 517-*septies* del medesimo codice è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non richiedendosi, a fronte della confisca dei beni, l'acquisizione di risorse ulteriori rispetto a quelle disponibili a legislazione vigente.

Osserva poi che dalla novella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), in materia di destinazione a scopi benefici degli alimenti confiscati in favore di enti territoriali, altri enti pubblici o associazioni e consorzi con compiti assistenziali, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto alla preventiva rimozione dei marchi o dei segni distintivi ovvero al declassamento merceologico o alla regolarizzazione amministrativa provvederanno i soggetti beneficiari, ai quali

saranno imputate anche le eventuali spese per il ritiro dei beni presso il custode.

Precisa quindi che dalle novelle di cui all'articolo 4, che estendono anche ai reati di cui agli articoli 517-*quater*, 517-*sexies* e 517-*septies* l'applicabilità delle norme che consentono l'affidamento in custodia agli organi di polizia dei beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto all'affidamento da parte dell'autorità giudiziaria si procede su richiesta dei medesimi organi di polizia, che pertanto vi provvedono nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

Chiarisce inoltre che le novelle di cui all'articolo 7, che recano modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni relative alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, non determinano effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto la rideterminazione delle sanzioni non appare suscettibile di incidere negativamente sulle previsioni stabilizzate di entrata e, comunque, di determinare effetti pregiudizievoli all'operatività del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, anche in considerazione del fatto che negli ultimi esercizi finanziari sui capitoli interessati dalla riassegnazione dei proventi delle sanzioni si sono determinate economie di bilancio.

Osserva che le disposizioni dell'articolo 10, che introducono sanzioni amministrative per l'impiego abusivo delle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le relative attività di controllo appaiono riconducibili a quelle già esercitate a legislazione vigente per la prevenzione e repressione delle frodi nel commercio dei prodotti agroalimentari.

Rileva poi che la novella di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *a*), ai sensi della

quale, in caso di interventi realizzati in misura parziale, il contributo per interventi di investimento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera *b*), del regolamento (UE) 2021/2115 è riconosciuto per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate, a condizione che l'obiettivo generale dell'investimento sia stato comunque raggiunto, non determina effetti negativi per la finanza pubblica, disciplinando i pagamenti in favore dei beneficiari degli aiuti della politica agricola comune dell'Unione europea.

Precisa che alla realizzazione del Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati prevista dalla novella di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *b*), si provvederà nell'ambito dell'attuazione delle attività di sviluppo ed evoluzione del portale del Sistema informativo agricolo nazionale, finanziato a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 7761, piano di gestione n. 4, dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Sottolinea che il piano straordinario di controllo nazionale per i prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta di cui all'articolo 14 sarà realizzato nell'anno 2026 nell'ambito delle risorse stanziato dal comma 3 del medesimo articolo 14, che costituiscono il limite di spesa.

Fa presente che la riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste disposta, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 14, comma 3, deve intendersi riferita al fondo speciale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026.

Chiarisce infine che le disposizioni dell'articolo 13-*decies*, comma 6, del decreto legislativo n. 4 del 2012, introdotto dall'articolo 20, comma 1, lettera *e*), del provvedimento in esame, che consentono di effettuare, entro il termine di cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al Capo II del medesimo

decreto legislativo n. 4 del 2012 in misura ridotta del 30 per cento, non determinano effetti negativi rispetto alle previsioni di entrata considerate negli andamenti tendenziali di finanza pubblica.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2721, approvato dal Senato della Repubblica, e abb., recante disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani;

preso atto degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

dalle disposizioni dell'articolo 518.2 del codice penale, introdotto dall'articolo 1 del provvedimento in esame, ai sensi delle quali nei casi di cui agli articoli 517-*quater*, 517-*sexies* e 517-*septies* del medesimo codice è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non richiedendosi, a fronte della confisca dei beni, l'acquisizione di risorse ulteriori rispetto a quelle disponibili a legislazione vigente;

dalla novella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), in materia di destinazione a scopi benefici degli alimenti confiscati in favore di enti territoriali, altri enti pubblici o associazioni e consorzi con compiti assistenziali, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto alla preventiva rimozione dei marchi o dei segni distintivi ovvero al declassamento merceologico o alla regolarizzazione amministrativa provvederanno i soggetti beneficiari, ai quali saranno imputate

anche le eventuali spese per il ritiro dei beni presso il custode;

dalle novelle di cui all'articolo 4, che estendono anche ai reati di cui agli articoli 517-*quater*, 517-*sexies* e 517-*septies* l'applicabilità delle norme che consentono l'affidamento in custodia agli organi di polizia dei beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto all'affidamento da parte dell'autorità giudiziaria si procede su richiesta dei medesimi organi di polizia, che pertanto vi provvedono nell'ambito delle disponibilità di bilancio;

le novelle di cui all'articolo 7, che recano modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni relative alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, non determinano effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto la rideterminazione delle sanzioni non appare suscettibile di incidere negativamente sulle previsioni stabilizzate di entrata e, comunque, di determinare effetti pregiudizievoli all'operatività del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, anche in considerazione del fatto che negli ultimi esercizi finanziari sui capitoli interessati dalla riassegnazione dei proventi delle sanzioni si sono determinate economie di bilancio;

le disposizioni dell'articolo 10, che introducono sanzioni amministrative per l'impiego abusivo delle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le relative attività di controllo appaiono riconducibili a quelle già esercitate a legislazione vigente per la prevenzione e repressione delle frodi nel commercio dei prodotti agroalimentari;

la novella di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *a*), ai sensi della quale, in caso di interventi realizzati in misura parziale, il contributo per interventi di investimento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera *b*), del regolamento (UE) 2021/2115 è riconosciuto per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate, a condizione che l'obiettivo generale dell'investimento sia stato comunque raggiunto, non determina effetti negativi per la finanza pubblica, disciplinando i pagamenti in favore dei beneficiari degli aiuti della politica agricola comune dell'Unione europea;

alla realizzazione del Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati prevista dalla novella di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *b*), si provvederà nell'ambito dell'attuazione delle attività di sviluppo ed evoluzione del portale del Sistema informativo agricolo nazionale, finanziato a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 7761, piano di gestione n. 4, dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

il piano straordinario di controllo nazionale per i prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta di cui all'articolo 14 sarà realizzato nell'anno 2026 nell'ambito delle risorse stanziato dal comma 3 del medesimo articolo 14, che costituiscono il limite di spesa;

la riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste disposta, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 14, comma 3, deve intendersi riferita al fondo speciale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026;

le disposizioni dell'articolo 13-*decies*, comma 6, del decreto legislativo n. 4 del 2012, introdotto dall'articolo 20, comma 1, lettera *e*), del provvedimento in esame,

che consentono di effettuare, entro il termine di cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al Capo II del medesimo decreto legislativo n. 4 del 2012 in misura ridotta del 30 per cento, non determinano effetti negativi rispetto alle previsioni di entrata considerate negli andamenti tendenziali di finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice sul testo del provvedimento in esame.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Al riguardo osserva che l'articolo aggiuntivo Dori 14.02 prevede che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste promuova annualmente, ai sensi della legge n. 150 del 2000, una campagna informativa nazionale sui prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta. In proposito, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla possibilità per il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di svolgere la campagna informativa nazionale prevista dalla proposta in esame nell'ambito delle risorse già destinate a legislazione vigente alla comunicazione istituzionale, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 21 del provvedimento.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse, contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Dori 14.02, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre non ha rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2721, approvato dal Senato della Repubblica, e abb., recante disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani, contenuti nel fascicolo n. 1,

esprime

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 14.02, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice sugli emendamenti riferiti al provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Modifica dell'articolo 114 della Costituzione in materia di Roma Capitale.

C. 2564 cost. Governo e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento, contenute nel fascicolo n. 2.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti.

Nel ricordare che la Commissione, in data 25 marzo, ha espresso nulla osta con riferimento a tutte le proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti precedentemente trasmesso dall'Assemblea, segnala che anche gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 e non compresi nel fascicolo n. 1, tenuto conto del rango costituzionale delle disposizioni cui gli stessi si riferiscono, non sembrano presentare profili di criticità dal punto di vista finanziario.

Propone, pertanto, di esprimere nulla osta sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea e non compresi nel fascicolo n. 1.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea e non compresi nel fascicolo n. 1.

La seduta termina alle 13.50.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 14 aprile 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di Nave Garibaldi a favore della Marina militare della Repubblica d'Indonesia. Atto n. 383.

(Rilievi alle Commissioni III e IV).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° aprile 2026.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta ai chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta dell'11 marzo scorso, fa presente preliminarmente che dalla cessione a titolo gratuito di Nave Garibaldi non derivano oneri a carico dello Stato italiano, anche con riferimento ai costi connessi al trasferimento di Nave Garibaldi, che saranno ad esclusivo carico della Repubblica d'Indonesia.

Osserva, in particolare, che saranno posti a carico della Repubblica d'Indonesia gli oneri per l'approntamento tecnico dell'Unità navale alla partenza, i costi del personale della Marina italiana impegnato per il trasferimento e quelli per il rientro in Italia del medesimo personale dopo l'arrivo dell'Unità a Giacarta, i costi sostenuti per la permanenza a bordo del personale indonesiano, i costi del carburante per il trasferimento dell'Unità e i costi per il transito del Canale di Suez.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di Nave Garibaldi a favore della Marina militare della Repubblica d'Indonesia (Atto n. 383);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

dalla cessione a titolo gratuito dell'imbarcazione non derivano oneri a carico dello Stato italiano, anche con riferimento ai costi connessi al trasferimento di Nave Garibaldi, che saranno ad esclusivo carico della Repubblica d'Indonesia;

in particolare, saranno posti a carico della Repubblica d'Indonesia gli oneri per l'approntamento tecnico dell'Unità navale alla partenza, i costi del personale della Marina italiana impegnato per il trasferimento e quelli per il rientro in Italia del medesimo personale dopo l'arrivo dell'Unità a Giacarta, i costi sostenuti per la permanenza a bordo del personale indonesiano, i costi del carburante per il trasferimento dell'Unità e i costi per il transito del Canale di Suez;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di valutazione favorevole formulata dal relatore.

Marco GRIMALDI (AVS), nell'annunciare il proprio voto contrario sulla deliberazione proposta dal relatore, osserva come il *dossier* allegato allo schema di decreto in esame segnali, in modo esplicito, che dalla cessione di Nave Garibaldi derivano potenziali ricadute economiche per il sistema industriale nazionale, in quanto, in tale contesto, dovrebbero determinarsi la finalizzazione di ulteriori contratti navali, tra cui la fornitura di sei sommergibili classe DGK realizzate dalla DRASS, per un valore stimato di circa 480 milioni di euro, la finalizzazione di contratti per la fornitura di velivoli M-346, per un valore di circa 600 milioni di euro e la fornitura di tre velivoli per pattugliamento marittimo, per un valore di circa 450 milioni di euro.

Osservando come non figurino aziende a partecipazione pubblica tra le eventuali beneficiarie delle commesse derivante dalla cessione di Nave Garibaldi a favore della Marina militare della Repubblica d'Indonesia, ritiene che tale vicenda ponga un problema di trasparenza in ordine alle relazioni industriali nel settore della difesa, nonché solleciti una riflessione sui temi relativi alla separazione tra decisioni pubbliche e interessi economici privati.

Ritiene, infine, preoccupante, come osservato nell'ambito di un'apposita interro-

gazione parlamentare a sua firma, la possibilità che vi siano state attività di intermediazione da parte di soggetti privati che potrebbero aver avuto un ruolo nella decisione di procedere alla cessione dell'unità navale che, al contrario, dovrebbe inserirsi in una strategia di cooperazione militare e industriale.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nell'annunciare il voto contrario del suo gruppo sulla deliberazione proposta dal relatore, fa presente che nel proprio intervento intende soffermarsi innanzitutto sui profili di competenza della Commissione, evidenziando che, se da un lato, la cessione a titolo gratuito disposta dallo schema di decreto in esame dell'unità navale, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, dall'altro, le previste ricadute positive sotto il profilo industriale ed economico, cui fa espresso riferimento il *dossier* redatto dello Stato maggiore della difesa e allegato allo schema di decreto in esame, andrebbero espressamente quantificate in modo da consentire una valutazione generale degli effetti finanziari della cessione oggetto dello schema di decreto in esame.

Nel sottolineare di non voler affrontare in questa sede le questioni sollevate dai mezzi di comunicazione di massa rispetto a un possibile recente incontro a Dubai tra il Ministro della difesa Crosetto e il presidente di un'azienda di forniture militari richiamata nell'ambito del *dossier* sullo schema in esame, evidenzia che il problema cruciale deriva dal fatto che l'ammiraglio di squadra Giacinto Ottaviani, audito dalla 3^a Commissione Affari esteri e difesa del Senato della Repubblica, nella seduta del 24 marzo scorso, avrebbe dichiarato come non sia escluso che la cessione di Nave Garibaldi si concluda dietro pagamento di un corrispettivo, fornendo quindi una risposta contrastante rispetto al contenuto dello schema di decreto in esame che, invece, dispone la cessione a titolo gratuito dell'unità navale.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), associandosi alle considerazioni dei deputati

Grimaldi e Dell'Olio, rileva come la Commissione sia chiamata a formulare una deliberazione su un atto del Governo, il cui esame presso le Commissioni Affari esteri e Difesa della Camera risulta ancora in corso e rispetto al quale non è allo stato possibile formulare previsioni, in un contesto caratterizzato dalla totale opacità rispetto agli obiettivi e alle modalità della cessione di Nave Garibaldi, anche con riferimento ai profili di carattere economico-finanziario della predetta cessione.

Nel richiamare i contenuti della lettera del Ministero della difesa della Repubblica d'Indonesia, contenente proposte su acquisti di altre forniture in favore di imprese private e a partecipazione statale in seguito alla cessione a favore della Marina militare della Repubblica d'Indonesia della nave Garibaldi, cui si è ampiamente fatto riferimento nell'ambito dell'audizione svolta presso le Commissioni Affari esteri e Difesa della Camera dal direttore della Direzione nazionale degli Armamenti, ammiraglio di squadra Giacinto Ottaviani, ribadisce che l'intera operazione oggetto dello schema di decreto in esame si distingue per una singolare assenza di trasparenza. Nel ritenere, pertanto, che la Commissione dovrebbe evitare di pronunciarsi sul provvedimento in esame fin tanto che non vengano fugati tutti i dubbi in proposito, annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla deliberazione proposta dal relatore.

La Commissione approva la deliberazione proposta dal relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2025, denominato « Brigata di manovra multi-dominio (BMMD) », relativo al potenziamento della capacità *Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR)* dell'Esercito italiano.

Atto n. 389.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, avverte che il Ministro della difesa, in data 16 marzo 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riguardante l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 10/2025, denominato « Brigata di Manovra Multi-Dominio (BMMD) », relativo al potenziamento della capacità *Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR)* dell'Esercito italiano.

Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.

Fa presente che la scheda tecnica e la scheda illustrativa redatte dallo Stato maggiore della Difesa, allegate al presente schema di decreto, di cui costituiscono parte integrante, segnalano che il programma in esame è finalizzato alla prosecuzione del programma già avviato con il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 9 giugno 2023 di approvazione del programma pluriennale n. SMD 26/2022, di presumibile inizio nell'anno 2022 e conclusione stimata nell'anno 2034, e che la finalità operativa del programma risulta immutata rispetto alle indicazioni contenute nel predetto decreto interministeriale di approvazione del programma n. SMD 26/2022.

Rileva che nella scheda illustrativa allegata al decreto interministeriale di approvazione del predetto programma si precisava che il programma è finalizzato al potenziamento e all'adeguamento delle capacità *Electronic Warfare (EW)*, *Imagery Intelligence (IMINT)* e *Human Intelligence (HUMINT)*, mediante l'acquisizione di sistemi operanti nel settore *Intelligence, Sur-*

veillance and Reconnaissance (ISR) e nell'ambiente elettromagnetico, inclusi il mantenimento in servizio e gli adeguamenti infrastrutturali per il corretto stoccaggio dei materiali.

Segnala altresì che nella scheda tecnica allegata allo schema di decreto in esame si precisa che la prima fase del programma è stata finalizzata all'acquisizione di una prima quantità di sistemi di sorveglianza e di sistemi *Electronic Warfare*, con particolare riferimento alla capacità *Electronic Counter Measures*, mentre la seconda fase garantirà la prosecuzione del rinnovamento della capacità ISR mediante l'acquisizione di ulteriori sistemi volti a completare la capacità di attivare contromisure avviata durante la prima fase.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rileva preliminarmente che, sulla base di quanto indicato nella citata scheda tecnica, l'onere previsionale complessivo del programma è stimato in 527 milioni di euro, alle condizioni economiche dell'anno 2024, così come già indicato nel citato decreto interministeriale di approvazione del programma pluriennale n. SMD 26/2022.

Fa presente che la predetta scheda segnala poi che la prima fase del citato programma, del valore di 57,08 milioni di euro, è stata autorizzata con il citato decreto di approvazione del programma n. SMD 26/2022, mentre la seconda fase del programma, oggetto del provvedimento in esame, reca oneri finanziari per 80 milioni di euro.

Evidenzia che la scheda tecnica specifica, inoltre, che il completamento del programma, del restante valore previsionale di 389,92 milioni di euro, sarà realizzato nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, nonché del criterio dell'autoconsistenza, attraverso successivi stanziamenti, di cui si darà evidenza nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa.

In proposito, segnala altresì che le premesse allo schema di decreto in esame riferiscono che quest'ultimo è circoscritto alla quarta fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più

schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

Sul punto, rappresenta che il riferimento alla quarta fase, in luogo della seconda fase, oggetto del presente schema di decreto, appare un mero errore materiale, segnalandosi pertanto l'esigenza di provvedere alla sua correzione in sede di adozione definitiva del decreto in esame.

Rileva che la scheda tecnica specifica che la presente fase, con avvio previsto nell'anno 2026 e conclusione stimata nell'anno 2031, è finanziata a valere sulle risorse iscritte sul piano gestionale n. 3 del capitolo 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Nello specifico, alla luce del cronoprogramma riportato nella scheda tecnica – che, per un errore materiale, fa erroneamente riferimento, al punto n. 6, alla prima fase del programma – segnala che gli oneri sono pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031.

Tanto premesso, evidenzia che il sopracitato piano gestionale n. 3 del capitolo 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale 2026-2028, pari a 2.064.679.793 euro per l'anno 2026, a 2.276.688.014 euro per l'anno 2027 e a 2.466.190.211 euro per l'anno 2028.

Rappresenta, altresì, che da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta che, per l'anno in corso, il predetto piano gestionale n. 3 del capitolo 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa reca disponibilità residue pari a 1.001.671.375 euro.

Tanto considerato, nel prendere atto che le risorse stanziare per l'attuazione del pro-

gramma in esame appaiono congrue rispetto alle spese oggetto di copertura, appare tuttavia necessario, a suo avviso, che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate per l'intero orizzonte temporale della seconda fase del programma, nonché assicuri che il medesimo utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, tenendo conto anche dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse.

Con riferimento al profilo temporale dell'intervento, evidenzia come la scheda tecnica specifichi che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti contenuto nella medesima scheda è meramente indicativo e verrà aggiornato, in termini sia di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento.

Osserva, peraltro, che, come evidenziato nella scheda tecnica, il programma in esame sarà in ogni caso gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione o ridefinizione della tempistica sottesa.

Rileva che la scheda tecnica specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Aggiunge, inoltre, che l'amministrazione potrà adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del completamento del programma oggetto dello schema di decreto in esame e che, laddove in corso d'opera, approfondimenti tecnico-amministrativi dovessero definire la necessità di un superamento del limite di spesa previsto, si darà corso ad un decreto

integrativo, di *iter* paritetico, al fine di garantire la visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza.

A tale ultimo riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che anche le succitate misure di ottimizzazione, come le altre rimodulazioni, saranno realizzate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta ai chiarimenti richiesti dal relatore, chiarisce che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi all'intero orizzonte temporale del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Precisa poi che le eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del completamento del programma, così come le eventuali altre rimodulazioni, saranno adottate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2025, denominato "Brigata di manovra multi-dominio (BMMD)", relativo al potenziamento della capacità *Intelligence, Surveillance and Reconnaissance* (ISR) dell'Esercito italiano (Atto n. 389);

rilevato che:

il programma pluriennale oggetto dello schema di decreto in esame costituisce lo sviluppo del programma pluriennale

già avviato con il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in data 9 giugno 2023, recante l'approvazione del programma pluriennale n. SMD 26/2022, relativo al potenziamento della capacità *Intelligence, Surveillance, Reconnaissance* (ISR) dell'Esercito italiano;

sotto il profilo finanziario, la scheda tecnica allegata allo schema di decreto in esame conferma la quantificazione degli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del programma pluriennale indicata nel decreto interministeriale di approvazione del programma n. SMD 26/2022, stimando una spesa nell'intero orizzonte di attuazione del programma pari a 527 milioni di euro, alle condizioni economiche dell'anno 2024;

la prima fase del programma pluriennale, autorizzata con il summenzionato decreto interministeriale recante l'approvazione del programma n. SMD 26/2022, ha uno sviluppo pluriennale compreso tra l'anno 2022 e l'anno 2034 e risulta finanziata per un valore complessivo di 57,08 milioni di euro;

lo schema di decreto in esame quantifica gli oneri derivanti dalla seconda fase del programma, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2026 e la conclusione nell'anno 2031, in misura pari a 80 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 389,92 milioni di euro;

la scheda tecnica allegata allo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura finanziaria a valere sulle risorse iscritte nel piano gestionale n. 3 del capitolo 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa;

il completamento del programma, per il restante valore di 389,92 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi stanziamenti, di cui si darà evidenza nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa;

nelle premesse dello schema di decreto in esame si precisa che lo stesso è circoscritto alla quarta fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi all'intero orizzonte temporale del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

le eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del completamento del programma, così come le eventuali altre rimodulazioni, saranno adottate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica,

segnalata l'esigenza di provvedere alla correzione degli errori materiali contenuti nelle premesse del decreto e nella scheda tecnica ad esso allegata, al fine di indicare che il presente schema di decreto è circoscritto alla seconda fase del programma e che il cronoprogramma dei pagamenti è riferito alla medesima fase del programma

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

provveda il Governo, in sede di adozione definitiva del provvedimento, alla cor-

rezione degli errori materiali contenuti nelle premesse del decreto e nella scheda tecnica ad esso allegata, al fine di indicare che il presente schema di decreto è circoscritto alla seconda fase del programma e che il cronoprogramma dei pagamenti è riferito alla medesima fase del programma ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel preannunciare il proprio voto contrario sulla deliberazione proposta dal relatore, osserva che il *dossier* allegato allo schema di decreto ministeriale in esame prevede che il completamento del programma, per un valore previsionale di 389,92 milioni di euro, sarà realizzato nel rispetto di una

logica incrementale e progressiva, attraverso successivi stanziamenti di cui si darà evidenza nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa.

In proposito, riscontra la mancanza di unitarietà nella programmazione delle attività connesse al programma oggetto dello schema di decreto in esame, osservando che la possibilità di rimodulare la ripartizione della spesa, per ciascun esercizio del programma in esame, non giustifica l'assunzione nell'immediato di un impegno finanziario consistente e protratto fino al 2031, anno di conclusione stimata del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2025.

La Commissione approva deliberazione proposta dal relatore.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO

Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani.**C. 2721 Governo, approvato dal Senato, e abb.****RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA**

Lo schema di disegno di legge individua appositi strumenti atti a contrastare fenomeni particolarmente gravi di frode alimentare che si manifestano attraverso condotte illecite poste in essere anche in forma stabile e organizzata nell'ambito delle attività d'impresa. Interviene, altresì, sulla disciplina vigente in tema di tracciabilità dei prodotti e sul sistema dei controlli nel settore alimentare, nell'ottica di assicurare la più ampia tutela del consumatore e di garantire la concorrenza e trasparenza del mercato in un settore, come quello alimentare, caratterizzato da fenomeni crescenti di contraffazione e frode perpetrati anche dalla criminalità organizzata in ragione dell'altra redditività delle attività illecite di specie.

Il Titolo I, dedicato alle sanzioni penali, modifica alcuni articoli del codice penale così da ridefinire il sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari, intervenendo sia sulla sfera applicativa, con l'istituzione di nuove fattispecie delittuose che ricomprendono attività illecite attualmente non punibili o punibili solo grazie a interpretazioni giurisprudenziali estensive, sia sul piano edittale. Conseguentemente, sono apportate le modifiche necessarie ad armonizzare, alla riforma dei reati agroalimentari così realizzata, il codice di procedura penale e le relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie nonché altre pertinenti disposizioni della normativa vigente.

Il Titolo II, dedicato alle sanzioni amministrative, al Capo I interviene in senso modificativo sulla disciplina sanzionatoria vigente in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari nonché in materia di rintracciabilità.

Il Capo II, analogamente, modifica le disposizioni sulle sanzioni in caso di violazioni in materia di pratiche leali di informazione sugli alimenti ai consumatori e in materia di denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari, oltre ad inserire una norma correttiva che restituisce coerenza al recente quadro sanzionatorio in materia di riproduzione animale *ed intervenire, in finale, in materia di aiuti comunitari della politica agricola comune nel settore vitivinicolo e apistico.*

Il Capo III interessa specificatamente il settore lattiero-caseario, nell'ottica di realizzare la più ampia tutela dei consumatori e di garantire la concorrenza e trasparenza del relativo settore di mercato attraverso l'istituzione di una nuova piattaforma informatizzata sulle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati e con la previsione di un Piano straordinario di controlli nazionali per garantire il rispetto delle norme in materia di tracciabilità del latte, con particolare attenzione a quello di bufala e dei prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta o indicazione geografica tipica nelle diverse fasi di produzione e commercializzazione.

Il Capo IV introduce, quale vincolo cautelare a durata predeterminata, il blocco ufficiale temporaneo dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione in caso di riscontrata inosservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa; a ciò si aggiunge, nell'ottica di voler incrementare, in termini di efficacia, il settore dei controlli volti alla prevenzione e repressione delle frodi e delle pratiche sleali, l'istituzione della Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare. *Si interviene, altresì, specificatamente sulle funzioni di controllo da esercitarsi sulle imprese agricole per il rispetto delle disposizioni unionali in materia di condizionalità sociale.*

Il Capo V opera un riassetto della normativa vigente sul regime sanzionatorio in materia di pesca marittima al fine di restituirgli organicità e fruibilità da parte degli operatori del settore a fronte dello stratificarsi, nel tempo, di diversi interventi di carattere emendativo, nonché di renderlo maggiormente efficace, proporzionato e dissuasivo nel contrasto di certi fenomeni di illegalità



perpetrati in danno di interessi pubblici rilevanti, come la conservazione delle risorse biologiche marine e, in definitiva, la stessa sicurezza alimentare.

Il Titolo III, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Lo schema di disegno di legge si compone di **21** articoli, tutti a carattere ordinamentale ad eccezione degli articoli **6 sulla dotazione facoltativa di uno speciale contrassegno per i prodotti DOP e IGP**, **13** limitatamente all'istituzione di un'unica piattaforma afferente alle movimentazioni del latte di bufala e suoi derivati, **14** sull'attivazione di un piano straordinario di controllo nazionale per il settore lattiero caseario e sulla tracciabilità del latte bufalino e la produzione di mozzarella di bufala campana DOP, **16** istitutivo della Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare in forma di maggior contrasto alle frodi e **17 sull'esercizio dei controlli in materia di condizionalità sociale** rispetto cui, però, non sono previsti oneri finanziari aggiuntivi. In particolare, **all'articolo 6 il costo del contrassegno è integralmente a carico degli operatori che decideranno di adottarlo, oltre a provvedersi per le attività delle amministrazioni competenti con le risorse disponibili a legislazione vigente, al pari di quanto previsto** agli articoli **13, 14 e 17**, mentre nessun emolumento è riconosciuto ai componenti della Cabina di regia ex articolo **16**, comma 5.

Di seguito si illustrano i singoli articoli nel loro contenuto e per i pertinenti aspetti finanziari.

Articolo 1 (Modifiche al codice penale e tutela del commercio di prodotti alimentari)

Apporta alcune modifiche al codice penale in ordine al sistema sanzionatorio in materia di frodi alimentari, intervenendo sia sulla sfera applicativa – al fine di includere attività illecite attualmente non punibili – che sul piano edittale. Trattasi di disposizioni volte a realizzare la più ampia tutela della qualità e dell'autenticità dei prodotti agroalimentari che rappresenta, a sua volta, uno dei principali obiettivi della politica agroalimentare italiana, considerato il primato dell'Italia in ambito europeo quanto a numero di prodotti a marchio registrato, soggetti a molteplici e sempre più sofisticati tentativi di contraffazione.

Il comma 1, lettera *a*) interviene sulla rubrica del Titolo VIII del libro secondo del codice penale, inserendo il richiamo esplicito al patrimonio agroalimentare quale ulteriore bene giuridico protetto dalla riforma dei reati di frode.

Il comma 1, lettera *b*) contiene le abrogazioni conseguenti alla riforma dei reati agroalimentari realizzata con il presente provvedimento, ed esattamente gli articoli 516 c.p. (*Vendita di sostanze non genuine come genuine*) e 517-bis c.p. (*Circostanza aggravante*, relativamente ai reati di frode nell'esercizio del commercio, di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine e di vendita di prodotti industriali con segni mendaci).

Il comma 1, lettera *c*) istituisce il nuovo Capo II-bis, specificamente dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare, ove sono inseriti i delitti di cui agli articoli 517-quater c.p. (*Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*), 517-sexies c.p. (*Frode alimentare*) e 517-septies c.p. (*Commercio di alimenti con segni mendaci*), oltre a nuove disposizioni con l'articolo 517-octies c.p. in ordine alle circostanze aggravanti applicabili relativamente ai reati di cui agli articoli 517-sexies e 517-septies c.p..

Il comma 1, lettera *d*) interviene sul capo II-bis, apportando al punto 1) una serie di modifiche all'articolo 517-quater c.p. relativo alla contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari che integra un'ipotesi specifica di reato per la cui sussistenza non è richiesto che l'origine sia tutelata attraverso la registrazione di un marchio collettivo ex articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Cassazione penale Sez. III, sentenza n. 28354 del 2016) e che è configurabile non solo nel caso di falsificazione del marchio di denominazione di origine controllata (DOC) o di indicazione geografica protetta (IGP), ma anche quando non sia rispettato il relativo disciplinare di produzione con riferimento alle materie prime utilizzate, al luogo



di produzione, al metodo di ottenimento e alle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche del prodotto (cfr., Cassazione penale sez. III, sentenza n. 49889 del 2019); la punibilità del reato di specie è comunque condizionata dal mancato rispetto della normativa posta a tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Nello specifico, il punto 1) relativamente all'articolo 517-*quater* c.p.:

- 1.1) inasprisce il trattamento sanzionatorio previsto dal primo comma a carico di chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, stabilendo la pena della reclusione da 1 a 4 anni (in luogo dell'attuale previsione fino 2 anni) e della multa da euro 10.000 a euro 50.000 (in luogo dell'attuale misura fino a euro 20.000);
- 1.2) riformula il secondo comma, ampliando l'ambito applicativo della norma con l'inserimento di condotte antecedenti alla vendita e/o comunque all'immissione in commercio, anticipando in questo modo la tutela del consumatore prima ancora che l'offesa si concretizzi in un atto di vendita al fine di evitarne il suo perfezionamento. Trattasi di condotte prodromiche rispetto all'immissione nel mercato attraverso la specifica che l'introduzione nel territorio dello Stato può avvenire anche in custodia temporanea o in deposito doganale e colpendo, altresì, la spedizione in transito, l'esportazione, il trasporto, la detenzione per la vendita e l'offerta di prodotti agroalimentari con denominazione di origine o indicazione geografica della cui contraffazione o alterazione si abbia consapevolezza, ad ulteriore rafforzamento dell'elemento soggettivo del dolo specifico identificato nella finalità di trarne profitto;
- 1.3) abroga il terzo comma (sull'applicabilità della confisca obbligatoria e per equivalente ex articolo 474-*bis* c.p., della circostanza aggravante concernente la commissione del delitto in modo sistematico o attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate ex articolo 474-*ter* c.p. e della pena accessoria della chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio ovvero della revoca della licenza/autorizzazione commerciale ex articolo 517-*bis* c.p.) in ragione dell'introduzione di specifiche disposizioni relative alle circostanze aggravanti ed attenuanti;
- 1.4) modifica la rubrica sostituendo, con riguardo ai prodotti agroalimentari oggetto di contraffazione, l'attuale dicitura "*indicazioni geografiche o denominazioni di origine*" con "*segni di indicazione geografica e di denominazione protetta*";

Il comma 1, lettera d), al punto 2) introduce i nuovi reati di cui agli articoli 517-*sexies* c.p. (*Frode alimentare*) e 517-*septies* c.p. (*Commercio di alimenti con segni mendaci*), oltre a prevedere per *essi* con l'inserimento dell'articolo 517-*octies* c.p. le relative circostanze aggravanti. Più specificatamente:

- l'articolo 517-*sexies* c.p. (*Frode alimentare*) sostituisce il reato di vendita di sostanze alimentari non genuine di cui all'articolo 516 c.p., oggetto di abrogazione da parte della presente riforma in quanto attratto nella nuova fattispecie delittuosa che ne amplia le condotte punibili, estendendole a quelle prodromiche alla vendita o comunque all'immissione in commercio. ***Per il nuovo reato sono previste, al fine di assicurare un'effettiva deterrenza, pene più severe, nel rispetto comunque dei principi di ragionevolezza e proporzionalità tra la gravità del fatto e l'entità della sanzione (esattamente, reclusione da 2 mesi a 1 anno e multa da 1.000 a 4.000 euro, a fronte della reclusione fino a 6 mesi o della multa fino a euro 1.032 ex articolo 516 c.p.), oltre a voler colpire tutte quelle attività che abbiano ad oggetto alimenti non genuini o che per origine, provenienza, qualità o quantità sono sostanzialmente difforni da quelli indicati, dichiarati o pattuiti, ossia presentano delle difformità negli elementi costitutivi o nelle caratteristiche distintive che, come tali, ne determinano la "diversità". La ratio della norma è di anticipare la tutela dell'interesse protetto alle fasi antecedenti a quella meramente commerciale (di vendita o comunque di immissione in commercio cui si limita l'articolo 516 c.p.) e volendo tutelare la generalità dei***



consumatori da fenomeni di *aliud pro alio*, prima ancora che l'offesa possa concretizzarsi in un singolo atto di vendita. Il delitto in parola trova un'applicazione residuale rispetto ai casi di commercio di alimenti con segni mendaci di cui all'articolo 517-septies c.p. ed assume il ruolo di figura sussidiaria destinata ad essere esclusa ogni qual volta, in virtù del principio di specialità (articolo 517-septies c.p.) o della specifica clausola di riserva (articolo 517-quater c.p.), le particolari modalità della condotta impongano l'applicazione di una fattispecie più gravemente sanzionata. Esso si configura come un'ipotesi speciale rispetto alla comune frode in commercio di cui all'articolo 515 c.p. perché applicabile ai soli alimenti e riferibile ad ogni attività, estendendosi a condotte prodromiche alla consegna vera e propria che prescindono dalla fase di negoziazione e che afferiscono, pertanto, a fasi antecedenti a quella meramente commerciale di vendita o comunque di immissione in commercio. Sul piano soggettivo, si richiede per la configurabilità del reato la sussistenza del dolo specifico individuato nel fine di **indurre in errore il compratore e di trarre profitto dalla condotta criminosa**, ulteriormente rafforzato dall'elemento della consapevolezza circa la non genuinità o la diversità, per origine, provenienza, qualità o quantità, dei prodotti alimentari rispetto a quelli indicati, dichiarati o pattuiti. **La punibilità è, comunque, esclusa per le condotte che si sostanziano in violazioni di lieve entità in relazione alle quantità o al valore economico esiguo del prodotto o all'assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato;**

- l'articolo 517-septies c.p. (*Commercio di alimenti con segni mendaci*) reprime un particolare tipo di frode che si sostanzia nell'utilizzo di segni distintivi o indicazioni, anche se di carattere meramente figurativo, falsi o ingannevoli, ad oggi punita solo in parte attraverso l'applicazione giurisprudenziale dell'articolo 517 c.p. (*Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*). Al fine di colmare, giustappunto, uno specifico vuoto normativo in tal senso ed assicurare, conseguentemente, uniformità di trattamento, si vuole introdurre una specifica ipotesi delittuosa che investe chiunque eserciti un'attività agricola, industriale, commerciale, di importazione o di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione di alimenti, utilizzando segni o indicazioni falsi o ingannevoli idonei a trarre in inganno il consumatore. Quanto alla connotazione dell'elemento soggettivo del reato, si richiede la sussistenza del dolo specifico individuato nel fine di trarre profitto accompagnato dalla consapevolezza circa la falsità o ingannevolezza dei segni distintivi o delle indicazioni, necessari per qualificare l'utilizzo di detti segni distintivi idonei ad ingannare concretamente il consumatore e consentire l'anticipazione del momento di perfezionamento del reato, a seguito di qualsiasi attività funzionale all'immissione in commercio. La pena prevista è la reclusione da 3 mesi a **18 mesi** e la multa **fino a 20.000 euro**, **nell'intento di realizzare anche per tale fattispecie un'effettiva deterrenza, nel rispetto comunque dei principi di ragionevolezza e proporzionalità tra la gravità del fatto e l'entità della sanzione;**
- l'articolo 517-octies c.p. (*Pena accessoria e circostanze aggravanti*) prevede per i reati introdotti con gli articoli 517-sexies e 517-septies c.p. la pena accessoria della chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso se quest'ultimo è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, riproducendo in tal modo la previsione di cui all'articolo 517-bis c.p. (abrogato con il presente provvedimento). Inoltre, detta delle nuove circostanze aggravanti ad effetto comune che determinano un aumento della pena non superiore ad un terzo, **tra cui, in particolare, presentare come biologici prodotti privi della necessaria certificazione che li qualifichi come tali e che consente, pertanto, l'utilizzo della denominazione "biologico" perché dotati dei relativi requisiti sostanziali (nel caso di specie assenti); il concorso di due o più di tali circostanze aggravanti comporta un aumento della pena da un terzo alla metà. La pena è, altresì, aumentata da un terzo alla metà qualora si sia agito con più operazioni e attraverso l'approntamento di mezzi e attività continuative organizzate al fine di commettere gli stessi reati; in questo modo, si intende colmare il vuoto normativo ingenerato dall'inesistenza, a legislazione vigente, di norme che consentano la**



punibilità di simili condotte che, seppur realizzate in modo sistematico ed organizzato, non integrano gli estremi dell'associazione per delinquere e di tipo mafioso ex articoli 416 e 416-bis c.p.. La scelta così operata - in ossequio a imprescindibili requisiti di proporzionalità e ragionevolezza - è stata quella di ricondurre le condotte di specie nell'ambito delle circostanze aggravanti ex articolo 517-octies c.p., piuttosto che istituire un autonomo titolo di reato quale figura di confine tra le ipotesi criminose di cui agli articoli 416 e 416-bis c.p., da un lato, e agli articoli 517-sexies e 517-septies c.p., dall'altro.

Il comma 1, lettera d), al punto 3) estende la circostanza attenuante ad effetto speciale (diminuzione della pena dalla metà a due terzi) prevista dall'articolo 517-quinquies c.p. in caso di collaborazione del colpevole alle nuove fattispecie delittuose introdotte con il presente disegno di legge ex articoli 517-sexies e 517-septies c.p., per uniformità di trattamento e per coerenza ed affinità rispetto alle ipotesi di reato interessate dalla vigente previsione normativa di specie.

Il comma 1, lettera e) interviene sul capo III, modificando al punto 1) l'articolo 518 c.p. che prevede per alcuni specifici delitti contenuti nei capi I e II del titolo VIII del codice penale la pena accessoria della pubblicazione della sentenza, per estenderla ai reati di contraffazione dei segni di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (articolo 517-quater c.p.), frode alimentare (articolo 517-sexies c.p.) e commercio di alimenti con segni mendaci (articolo 517-septies c.p.), nonché all'associazione per delinquere ed all'associazione di tipo mafioso (articoli 416 e 416-bis c.p.) se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti contro il patrimonio agroalimentare previsti dal capo II-bis.

Il comma 1, lettera e), al punto 2) introduce, al capo III del titolo VIII del codice penale dedicato alle pene accessorie comuni ai capi precedenti, i nuovi articoli 518.1, in materia di sanzioni interdittive o sospensive, e 518.2, in materia di confisca obbligatoria o per equivalente. Più specificatamente:

- l'articolo 518.1 c.p. (*Ulteriori pene accessorie*) al primo comma prevede l'interdizione temporanea (da 1 mese a 5 anni) da una professione o da un'arte di cui all'articolo 30 c.p. e del divieto di ottenere provvedimenti di carattere autorizzatorio, concessorio o abilitativo o di accedere a contributi o finanziamenti o mutui agevolati di fonte pubblica per lo svolgimento di attività imprenditoriali. Dette pene accessorie intervengono in caso di condanna per i reati di cui agli articoli 517-sexies e 517-septies c.p. cui è stata applicata la circostanza aggravante ex articolo 517-octies, quarto comma, c.p. o per i reati di associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso (articoli 416 e 416-bis c.p.) se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti contro il patrimonio agroalimentare di cui al capo II-bis. Il secondo comma prevede in relazione alle condanne per i suddetti delitti la possibilità per il giudice di disporre la chiusura temporanea (da 1 a 12 mesi) dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso se quest'ultimo è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica e, se concorrono entrambe dette condizioni, la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio nonché la revoca di licenze, autorizzazioni o analoghi provvedimenti amministrativi che consentono lo svolgimento dell'attività. Il terzo comma estende l'applicazione delle pene accessorie di cui al primo comma in caso di condanna per il reato di contraffazione di alimenti a denominazione protetta (articolo 517-quater c.p.), purché ricorra una delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 517-octies c.p.;
- l'articolo 518.2 c.p. (*Confisca obbligatoria e per equivalente*) stabilisce l'applicazione delle disposizioni sulla confisca penale obbligatoria (per le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e per le cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto) e per equivalente (per i beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto del reato) di cui all'articolo 474-bis c.p. in caso di condanna per i reati di contraffazione di alimenti a denominazione protetta (articolo 517-quater c.p.), frode alimentare (articolo 517-sexies c.p.) e commercio di alimenti con segni mendaci (articolo 517-



septies c.p.), escludendo però che essa operi nei confronti del terzo estraneo al reato a salvaguardia del medesimo.

Il comma 1, lettera *e*), al punto 3) modifica la rubrica del Capo III del Titolo VIII del libro secondo del codice penale, per dedicarla alle “*Disposizioni comuni ai capi precedenti*”. La modifica si rende necessaria in ragione dell’introduzione nel Capo III dei due nuovi articoli 518.1 e 518.2 c.p.

Il comma 2 *estende l’applicabilità delle sanzioni pecuniarie per quote (nella misura massima di cinquecento) previste dall’articolo 25-bis. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2001 per i delitti contro l’industria e il commercio alla nuova ipotesi di cui all’articolo 517-octies, quarto comma, c.p.*

All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvederà nell’ambito delle risorse già previste allo scopo a legislazione vigente.

Articolo 2 (*Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice*)

Apporta le modifiche necessarie ad armonizzare il codice di procedura penale e le relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie alla riforma dei reati agroalimentari operata con il presente intervento normativo.

Il comma 1, lettera *a*) interviene sulla disciplina in materia di indagini relative ai reati agroalimentari, in particolare sull’articolo 246 c.p.p. inserendo il nuovo comma 2-*bis*, che, attraverso il rinvio all’articolo 364, comma 5, secondo periodo, c.p.p., consente al pubblico ministero, nel compiere attività di prelievo e campionamento e se vi è fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati, di procedere all’ispezione senza darne avviso al difensore. La medesima disposizione richiama, altresì, nel compimento delle attività di prelievo e campionamento, ivi comprese quelle riguardanti il trasporto e la conservazione dei campioni, il rispetto della vigente normativa di settore.

Il comma 1, lettera *b*), modifica l’articolo 260 c.p.p. per *disporre*, accanto alle ipotesi già previste di alienazione o distruzione di beni sequestrati suscettibili di alterazione, la destinazione a scopi benefici degli alimenti *sequestrati* soggetti a rapido deterioramento - purché idonei al consumo umano o animale, non contraffatti, non deteriorati e non scaduti - in favore di enti territoriali, altri enti pubblici o associazioni e consorzi con compiti assistenziali per provvedere a distribuirli gratuitamente alle persone bisognose o agli animali abbandonati, *secondo la previsione della “diversa destinazione” inserita in norma*. Con il provvedimento di assegnazione, è disposta la preventiva rimozione, a cura dei soggetti beneficiari con sopportazione di ogni eventuale onere, dei marchi e dei segni distintivi, qualora questi costituiscano reato, ovvero il declassamento merceologico o la regolarizzazione amministrativa. Analoga disposizione è introdotta al comma 2, lettera *a*) del presente articolo in caso di confisca di prodotti alimentari.

Il comma 1, lettera *c*) interviene sull’articolo 266 c.p.p. concernente i limiti di ammissibilità delle intercettazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, aggiungendo ai procedimenti cui esse sono consentite anche quelli relativi ai nuovi reati di cui agli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* c.p. È eliminato il riferimento all’articolo 516 c.p. in quanto abrogato dal presente disegno di legge. Si rappresenta che la norma in esame è diretta a tutelare con stessi mezzi e strumenti i prodotti alimentari di origine italiana, garantendone la provenienza e la genuinità e contrastando le fattispecie illecite, qualsiasi esse siano, in ogni forma ed in eguale misura. Per tale motivazione si è reso necessario estendere anche ai reati di grave natura, previsti dai nuovi articoli 517-*sexies* e 517-*septies*



c.p., l'ammissibilità delle intercettazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione ai fini dell'accertamento degli stessi, così da realizzare una tutela omogenea e completa. Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, si segnala che le fattispecie di nuova introduzione conglobano nella loro previsione reati specifici indirizzati al settore alimentare, precedentemente assorbiti in reati di natura generale – per i quali era già ammesso il mezzo dell'intercettazione – che da questi vengono svincolati, nonché la fattispecie di cui all'articolo 516 c.p. che con il presente disegno di legge viene soppressa e ricompresa in quelle di nuova istituzione. Pertanto, il nuovo assetto normativo è tale da realizzare effetti compensativi sul piano economico, sottraendo previsioni oramai abrogate e sostituendole con quelle di cui agli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* c.p. qui introdotte le quali, pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 1, lettera d) modifica l'articolo 392, comma 1, lettera f), c.p.p. al fine di estendere l'ambito di applicazione dell'incidente probatorio anche alle attività di analisi su alimenti deteriorabili, così da garantire la conservazione della prova nei casi in cui, stante la deperibilità di tali prodotti, gli stessi potrebbero non essere più disponibili o analizzabili nel corso del processo ordinario.

Il comma 2, lettera a) ripropone la previsione di cui al comma 1, lettera b) (dettata in materia di sequestro di alimenti) applicata ai casi di confisca di alimenti, iscrivendosi nell'alveo di altre disposizioni già presenti nell'ambito delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 che consentono la destinazione di beni o strumenti confiscati in favore di amministrazioni ai sensi dell'articolo 86-*bis* o per finalità sociali e assistenziali ex articolo 86-*ter*. La previsione di specie introduce l'articolo 86-*quater* per *disporre*, al comma 1, la destinazione a scopi benefici degli alimenti confiscati in favore di enti territoriali, altri enti pubblici o associazioni e consorzi con compiti assistenziali per provvedere a distribuirli gratuitamente alle persone bisognose. Con il provvedimento di assegnazione, è disposta per tali beni la preventiva rimozione, a cura dei soggetti beneficiari con sopportazione di ogni eventuale onere anche finanziario, dei marchi e dei segni distintivi, qualora questi costituiscano reato, ovvero il declassamento merceologico o la regolarizzazione amministrativa. Al pari, sarà onere degli stessi provvederne, a loro cura e spese, al ritiro presso il custode, senza pertanto nessuna incombenza o iniziativa in termini di distribuzione, unitamente ai correlati effetti finanziari, a carico di quest'ultimo. In ogni caso, qualora trattasi di enti pubblici quali destinatari dei beni così devoluti, tali attività saranno svolte mediante utilizzo delle risorse iscritte a legislazione vigente sui rispettivi bilanci. Ciò costituisce elemento distintivo rispetto alla disposizione in tema di devoluzione ad enti, senza scopo di lucro con finalità civiche e solidaristiche, di prodotti alimentari confiscati di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, introdotta con l'articolo 6 della legge 19 agosto 2016, n. 166 recante "*Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi*". Analogamente alla previsione del comma 1 dell'articolo 86-*quater*, il comma 2 del medesimo articolo consente l'assegnazione di alimenti idonei al consumo animale in favore di enti territoriali, altri enti pubblici o associazioni e consorzi con compiti assistenziali nei confronti degli animali abbandonati per destinarli all'alimentazione di quest'ultimi. Infine, il comma 3 stabilisce che la destinazione degli alimenti confiscati a finalità diverse rispetto a quelle sopra indicate è punita ai sensi dell'articolo 316-*bis* del codice penale (malversazione di erogazioni pubbliche).

Il comma 2, lettera b) interviene, in senso modificativo, sul primo comma dell'articolo 223 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 con l'inserimento di una causa di non ripetibilità di analisi in ragione della particolare natura o del quantitativo del campione, stabilendo che debba essere dato preventivo avviso all'interessato del compimento di analisi di campioni non solo per quelle dove non è prevista revisione, ma anche nel caso in cui la ripetizione delle analisi non sia possibile a causa della



deperibilità, modificabilità o quantità del campione. Trattasi di una disposizione a tutela dell'interessato che viene messo nella condizione di partecipare in prima persona alla prova peritale, nonché di potersi avvalere di una persona da lui designata o della consulenza di un tecnico, anche al fine di esercitare i poteri previsti dall'articolo 230 c.p.p. come il proporre al perito specifiche indagini e formulare osservazioni e riserve di cui tenere conto in sede di relazione.

All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvederà nell'ambito delle risorse già previste allo scopo a legislazione vigente.

Articolo 3 *(Modifiche all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146)*

Modifica l'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 16 marzo 2006, n. 146 in materia di operazioni sotto copertura, ampliando il catalogo delle fattispecie per le quali è consentito tale speciale strumento investigativo, con l'inclusione delle condotte di cui agli articoli 517-septies c.p. Ciò in coerenza a quanto già effettuato in ordine all'ipotesi di cui all'articolo 517-quater c.p. inserita in detto elenco in virtù della modifica operata con l'articolo 55 della legge 27 dicembre 2023 n. 206 recante *"Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy"*. Il ricorso a tale strumento investigativo per le nuove ipotesi di reato, introdotte in aggiunta a quelle già ammesse, costituisce un'eventualità che si colloca nell'ambito della previsione di cui al vigente articolo 9 che ne consente il compimento da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria degli organi ivi indicati e le cui attività saranno, pertanto, svolte mediante utilizzo delle risorse iscritte a legislazione vigente sui rispettivi bilanci.

Articolo 4 *(Modifiche all'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99)*

Modifica l'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99, estendendo con la lettera *a*) la disciplina in materia di destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anche ai delitti di frode agroalimentare di cui agli articoli 517-sexies e 517-septies c.p. Conseguentemente, con la lettera *b*) si apportano le correlate modifiche nella rubrica dell'articolo in parola.

Articolo 5 *(Modifiche all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350)*

Esclude gli alimenti dall'ambito di applicazione della disciplina a tutela della qualità, origine e provenienza dei prodotti prevista dai commi 49 e 49-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004).

Più nel dettaglio, la lettera *a*) del presente articolo modifica il comma 49 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 prevedendo che la tutela penale ex articolo 517 c.p. si applichi a tutti i prodotti diversi dai prodotti e dalle sostanze alimentari, *come definiti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178 del 2002 (ossia qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani)*, stante l'istituzione della nuova fattispecie ex articolo 517-septies c.p. specificatamente destinata a sanzionare il commercio di alimenti con segni mendaci.

La lettera *b*) del presente articolo elimina dal comma 49-bis dell'articolo 4 della predetta legge n. 350 del 2003 la definizione di "effettiva origine" riferita ai prodotti alimentari, stante l'evoluzione normativa europea intervenuta sull'origine e la correlata legislazione italiana in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

Articolo 6 *(Disposizioni in materia di contrassegno per i prodotti DOP e IGP)*

Prevede la possibilità, su base volontaria, di dotare i prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP) di uno speciale contrassegno, realizzato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), al fine di garantire l'autenticità e la tracciabilità dei prodotti e di contrastare fenomeni di contraffazione.



Il contrassegno ha natura di carta valori ed è dotato di specifici elementi di sicurezza. Le caratteristiche tecniche, le diciture, le modalità di produzione, distribuzione, uso e controllo, nonché il costo del contrassegno saranno stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Appare opportuno specificare che l'adozione del contrassegno è facoltativa e rimessa alla libera scelta degli operatori del settore, i quali decidono autonomamente se avvalersene per i propri prodotti. Il costo del contrassegno sarà integralmente a carico degli operatori che decideranno di utilizzarlo. La norma contiene al comma 4 la clausola di invarianza finanziaria, pertanto, si prevede che le amministrazioni provvedono alle attività di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, comunque, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, infatti, è già dotato delle strutture e delle competenze per la produzione di carte valori e documenti di sicurezza. In questo senso, la presente disposizione riproduce, sostanzialmente, quanto già previsto ex articolo 48 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 nel settore vitivinicolo per i vini DOC e DOCG riguardo all'uso (rispettivamente, facoltativo ed obbligatorio) dei relativi contrassegni, disciplinato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 febbraio 2020, così come recentemente modificato dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 12 marzo 2025 che ha introdotto, similmente, un nuovo contrassegno al fine di assicurare una protezione più efficace da possibili falsificazioni. All'estensione di tale protezione anche ai prodotti agroalimentari DOP e IGP risponde l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che potrà far fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 7 *(Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni relative alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari)*

Interviene su alcune disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 recante "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari", nelle parti in cui sono previste sanzioni pecuniarie fisse, in ottemperanza al dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2023 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 4 del predetto decreto legislativo nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa.

In particolare, la Corte ha affermato il principio secondo cui "L'ampiezza delle fattispecie punibili impone la previsione di una misura sanzionatoria graduabile, la cui applicazione sia di volta in volta modulata in base alle caratteristiche degli illeciti commessi. Si deve, perciò, ritenere ragionevole che le violazioni più gravi siano punite con la sanzione pecuniaria di cinquantamila euro, nel rispetto della scelta legislativa originaria, dovendosi, al contempo, individuare la forbice edittale entro cui commisurare la sanzione." Si provvede, pertanto, a modificare, in ottemperanza alla presente pronuncia di legittimità costituzionale, non solo la previsione di cui al predetto articolo 4, ma anche di tutte le altre norme del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 che contemplano una sanzione pecuniaria fissa, quali:

- a) l'articolo 2, comma 6, in relazione all'uso, da parte di soggetti non autorizzati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nella pubblicità e nell'informazione ai consumatori, di espressioni dirette a garantire o affermare lo svolgimento di attività di controllo o di vigilanza su una denominazione protetta;
- c) l'articolo 4, comma 1, relativo alle inadempienze della struttura di controllo delle denominazioni protette a prescrizioni e obblighi impartiti dall'Autorità competente in materia, incluse le disposizioni contenute nei piani di controllo e nei relativi tariffari e comma 2 relativo alle attività



discriminatorie poste in essere da parte delle strutture di controllo delle denominazioni protette nell'espletamento dell'attività di controllo autorizzata dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) nei confronti di operatori immessi nel sistema di controllo o tra i soggetti da immettere nel medesimo);

- d) l'articolo 5, comma 1, relativo all'uso della denominazione protetta nella ragione o denominazione sociale da parte di un'organizzazione diversa dal consorzio di tutela riconosciuto e comma 2 relativo allo svolgimento, da parte di soggetti privati non immessi nel sistema di controllo di una denominazione protetta, di attività riservate ai consorzi di tutela riconosciuti senza il consenso preventivo del consorzio medesimo;
- e) l'articolo 6, comma 1, relativo alle inadempienze dei consorzi di tutela delle denominazioni protette a prescrizioni e obblighi contenuti nel decreto di riconoscimento oppure svolgimento, da parte degli stessi, di attività incompatibili con il medesimo decreto e comma 2 relativo alle condotte discriminatorie poste in essere dai consorzi di tutela tra i soggetti associati;
- f) l'articolo 7, comma 1 riguardo al mancato rispetto da parte degli operatori destinatari di sanzioni amministrative da parte dell'ICQRF delle inibizioni all'uso della denominazione protetta e della condotta sanzionata, comminate unitamente alla sanzione pecuniaria.

Con l'occasione, *alla lettera b)* si interviene per una ridefinizione *dell'articolo 3, sostituendo i commi 3 e 4 ed inserendo i commi 4-bis in cui è trasposta la previsione dell'attuale comma 2 dell'articolo 11, e 4-ter. In questo modo si intende contrastare un inadempimento diffuso nella pratica corrente, allorché taluni produttori agroalimentari che si fregiano delle denominazioni DOP e IGP non provvedano al pagamento dei costi di certificazione, non versando le tariffe dovute. Gli stessi soggetti restano inadempienti anche nelle more del procedimento sanzionatorio avviato in loro danno, continuando ad immettere sul mercato prodotti che utilizzano la denominazione protetta. Considerato che il provvedimento sanzionatorio definitivo può intervenire anche a distanza di tempo dall'accertato inadempimento, si avverte l'esigenza di evitare che, durante tale periodo, i produttori morosi possano continuare a fregiarsi della denominazione, con conseguente danno per i produttori corretti che si trovano a competere sul mercato in una condizione di non piena concorrenzialità. Per ovviare a ciò, si attribuisce all'organismo di controllo e al consorzio di tutela, allo scadere dei trenta giorni indicati nella diffida ad adempiere ed in mancanza di intervenuto pagamento nel termine predetto, il potere di inibire al produttore, in via cautelate, l'utilizzo della denominazione. Laddove, poi, il produttore risulterà inadempiente, in esito al relativo procedimento, tale interdizione verrà confermata quale sanzione accessoria, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria. Analoga disposizione è dettata per le denominazioni DOC, DOCG e IGT dall'articolo 19 del presente disegno di legge.*

Inoltre, le disposizioni di cui agli attuali articoli 9, 10 e 11, comma 1, *sono accorpate* nel nuovo articolo 9 per come riformulato (lettera g)).

La lettera h), nel sostituire l'attuale articolo 10, inserisce una nuova disposizione che specifica i criteri della graduazione delle sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi del decreto legislativo medesimo, riproducendo analoga previsione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

In conseguenza delle modifiche apportate, l'articolo 11 è abrogato (lettera i)).

Articolo 8 *(Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità)*

Sostituisce l'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, intervenendo sulle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni degli obblighi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità, aumentandone l'entità e fissandola da un minimo di 6.000 euro ad un massimo di 48.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando esso sia superiore a 48.000 euro, con una sanzione massima, comunque, applicabile di 150.000 euro (comma 1). *L'inasprimento del regime sanzionatorio è volto ad assicurare maggior efficacia alla norma affinché realizzi un pieno*



effetto deterrente, a fronte dell'eccessiva lievità delle sanzioni vigenti (da 750 euro a 4.500 euro) risultate, in concreto, sostanzialmente inidonee a contrastare le possibili violazioni di specie; alla stessa ratio risponde il prevedere che la misura massima della sanzione sia determinata, in alternativa, in percentuale del fatturato. L'effettiva misura della sanzione da applicare al caso concreto è parametrata alla gravità del fatto, alla durata della violazione, al contributo reso dal responsabile per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze, nonché alle condizioni economiche dello stesso (comma 2, primo periodo). Inoltre, è prevista la possibilità da parte dell'operatore di sanare le irregolarità di natura meramente documentale o formale che non determinano un rischio per la sicurezza alimentare o la tracciabilità sostanziale del prodotto, assegnandogli a tal fine un termine breve (15 giorni) per addivenire alla regolarizzazione ed escludere, pertanto, l'irrogazione della relativa sanzione, così realizzando una sorta di ravvedimento operoso in termini burocratici e di semplificazione amministrativa (comma 2, secondo periodo).

Articolo 9 (Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia di pratiche leali di informazione, in materia di denominazione dell'alimento, in materia di elenco degli ingredienti e in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza)

Apporta modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015»", intervenendo – inasprendole – sulle misure sanzionatorie delle disposizioni afferenti a:

- a) pratiche leali di informazione ex articolo 3, comma 1;
- b) denominazione dell'alimento ex articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4;
- c) elenco degli ingredienti ex articolo 9, commi 1 e 3;
- d) indicazione del paese di origine o luogo di provenienza ex articolo 13, comma 1.

Anche in questi casi, il meccanismo sanzionatorio prevede, in relazione alle diverse fattispecie, la determinazione di un minimo ed un massimo della sanzione, quest'ultimo, parametrato, in alternativa (per la maggior parte delle ipotesi oggetto d'intervento) ad una percentuale del fatturato, così da realizzare, per effetto della norma, un'effettiva deterrenza nei confronti delle imprese in rapporto alle loro dimensioni e rilevanza sul mercato, con fissazione, comunque, di un limite alla stessa sanzione. Infine, la lettera e) aggiunge all'articolo 27 il nuovo comma 5-bis che specifica i criteri della graduazione delle sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi del decreto legislativo medesimo, riproducendo analoga disposizione di cui all'articolo 11 della legge n. 689 del 1981.

Articolo 10 (Violazioni delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari)

Modifica il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, inserendo un nuovo Capo II-bis dedicato alla violazione delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari, sotto cui sussumere l'articolo 7-bis che stabilisce le sanzioni per le violazioni del regolamento (UE) n. 1308/2013, consistenti – **secondo una riproduzione pressoché testuale della formulazione del punto 6 della parte III dell'allegato VII al predetto regolamento, in ottemperanza ad una specifica richiesta di allineamento formulata dalla Commissione europea nelle osservazioni di risposta alla notifica del presente articolo come regola tecnica** - nell'impiego abusivo o illecito della denominazione di latte e delle denominazioni dei prodotti lattiero-caseari nelle etichette, **nei documenti commerciali**, nella pubblicità o in qualsiasi forma di presentazione di prodotti diversi da quelli ai quali tali denominazioni sono riservate. Si intende così contrastare l'uso sempre più frequente di tali denominazioni per prodotti ottenuti da ingredienti di origine vegetale oppure nei quali gli ingredienti lattieri sono sostituiti in tutto o in parte da ingredienti di origine differente. Tale



comportamento, ingannevole per il consumatore, crea confusione tra prodotti appartenenti a categorie alimentari distinte e altera il funzionamento del mercato, a danno di tutta la filiera lattiera nazionale in un comparto, come quello lattiero-caseario, che è il primo dell'industria alimentare nazionale. Ad oggi, tale crescente fenomeno non trova efficace contrasto in Italia in assenza di specifiche disposizioni sanzionatorie per la violazione delle relative norme del regolamento (UE) n. 1308/2013, a differenza di come invece già realizzato per l'inosservanza di altre disposizioni ivi contenute come, ad esempio, quelle relative ai prodotti vitivinicoli. Le condotte punite con il nuovo articolo 7-bis sono ampie e comprendono la preparazione, la produzione, il confezionamento, la detenzione, la vendita, l'immissione in commercio, la cessione a qualsiasi titolo o il pubblicizzare con qualunque mezzo prodotti alimentari **diversi da quelli indicati ai punti 1, 2 e 3 della parte III dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013** utilizzando denominazioni che **indichino, implicino o suggeriscano che il prodotto è un prodotto lattiero-caseario**. In via punitiva, oltre alla sanzione pecuniaria da 4.000 a 32.000 euro ovvero nella misura del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando esso sia superiore a 32.000 euro (sempre ai fini di assicurare l'efficacia della norma, in termini di deterrenza, nei confronti delle imprese in rapporto alle loro dimensioni e rilevanza sul mercato), con una sanzione massima, comunque, applicabile di 100.000 euro, è prevista anche la sanzione accessoria del sequestro della merce (comma 1); inoltre, non è ammesso il pagamento in misura ridotta (comma 2).

Articolo 11 (Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52)

Si pone in continuità con l'articolo 10-bis del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, che ha apportato alcune modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 sulle sanzioni in materia di riproduzione animale.

In particolare, la presente disposizione restituisce coerenza al nuovo quadro sanzionatorio di specie, eliminando dal comma 6 del predetto articolo 12 il riferimento al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403, afferente alla medesima materia, e sostituendolo con un rinvio dinamico alla normativa vigente in materia, suscettibile di continua evoluzione.

Articolo 12 (Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42)

Interviene sul decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 recante "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune", modificando:

- a) l'articolo 24-octies, prevedendo, quale misura sanzionatoria in materia di investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali nel settore vitivinicolo, che al beneficiario dell'aiuto, in caso di realizzazione non integrale dell'investimento per motivi diversi dalla forza maggiore o da circostanze eccezionali e sempre che l'obiettivo generale sia stato comunque raggiunto, è riconosciuto il contributo nella misura corrispondente alle singole azioni realizzate, decurtato dell'importo del contributo per le azioni non realizzate. Ciò in coerenza a quanto previsto dall'articolo 59, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che – in tema di tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea - onera gli Stati membri di individuare delle sanzioni in conformità del diritto unionale o, in subordine, della normativa nazionale. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, andando ad incidere direttamente sugli aiuti comunitari in materia di politica agricola comune;
- b) l'articolo 24-undecies, introducendo in materia di intervento settoriale sull'apicoltura, nell'ambito del Piano Strategico Nazionale, l'applicazione di sanzioni in caso di



riscontrata difformità tra l'importo richiesto dal beneficiario e quello accertato in sede di controllo. Ciò in coerenza a quanto previsto dall'articolo 59, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che – in tema di tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea - onera gli Stati membri di individuare delle sanzioni in conformità del diritto unionale o, in subordine, della normativa nazionale. L'esigenza della presente modifica nasce in occasione dell'Audit VIN/2025/001/IT, recentemente espletato dalla Commissione in tema di controlli antielusione nei settori vino e apicoltura, dove è stata incidentalmente rilevata l'assenza in Italia di un sistema sanzionatorio in relazione al settore apicoltura applicabile all'intera platea dei beneficiari e che risulti efficace, proporzionato e dissuasivo. Conseguentemente, l'Unione Europea ha chiesto alle autorità italiane di colmare tale carenza, rispetto cui, a soddisfazione, si pone la presente modifica all'articolo 24-undecies. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, andando ad incidere direttamente sugli aiuti comunitari in materia di politica agricola comune.

Articolo 13 (Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91)

Interviene, in senso modificativo, sull'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di tracciabilità della filiera bufalina. In particolare:

- a) sostituisce la rubrica dell'articolo in parola, ponendo l'accento sulla tracciabilità del latte e dei prodotti della filiera bufalina;
- b) inserisce il comma 01 che istituisce la nuova piattaforma di registrazione delle movimentazioni di latte di bufala e dei suoi derivati, in sostituzione di quella attualmente in uso (istituita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, del 9 settembre 2014) per eliminarne le criticità insorte, soprattutto riguardo alle tempistiche e alle procedure di inserimento dei dati d'interesse. Il nuovo sistema informatico renderà i dati disponibili in tempo reale in favore delle autorità preposte ai controlli **di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 secondo una specifica normativa dal valore meramente ricognitivo e chiarificatore** così da evitare qualsivoglia forma di eventuale elusione e/o aggiramento dell'obbligo di inserimento da parte degli operatori del settore tenuti a tale adempimento, al fine ultimo di assicurare la più ampia tutela dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato del latte di bufala;
- c) fa espresso rinvio all'applicazione delle disposizioni della legge 11 aprile 1974, n. 138 riguardo al divieto di uso di latte in polvere nei processi produttivi afferenti alla filiera bufalina;
- d) sostituisce il comma 2 con la previsione dettata in coerenza all'istituzione della nuova piattaforma ex comma 01 per le cui modalità e tempi di inserimento dei relativi dati si rimanda ad apposito decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare nel termine di 90 giorni dalla data in vigore della presente disposizione e dalla cui data sono trasferiti quanto ad oggi popola la piattaforma informatica in uso, con conseguente cessazione dell'operatività di quest'ultima;
- e) elimina al comma 3 il riferimento al comma 2, sempre in coerenza con la nuova disposizione di cui al comma 01;
- f) modifica il comma 4, inasprendo il trattamento sanzionatorio previsto per la violazione delle disposizioni afferenti alla produzione della mozzarella di bufala campana DOP che impongono che essa avvenga in uno spazio dove è lavorato esclusivamente latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della mozzarella di bufala campana DOP con applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 6.000 euro ad un massimo di 48.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando esso sia superiore a 48.000 euro, con imposizione,



- comunque, di un limite massimo della sanzione pari a 150.000 euro. L'introdurre una misura massima della sanzione parametrata, in alternativa, ad una percentuale del fatturato risponde ad esigenze di efficacia della norma, affinché si realizzi un effetto deterrente nei confronti delle imprese in rapporto alle dimensioni ed alla rilevanza sul mercato delle medesime;
- g) inserisce il comma 4-*bis* che dispone l'aumento delle sanzioni di cui al comma 4 fino alla metà e fino a due terzi in caso di violazioni commesse rispettivamente da una media e da una grande impresa, nonché la riduzione di un terzo in caso di microimprese;
 - h) sostituisce il comma 5 con un inasprimento delle sanzioni irrogabili per inadempimento degli obblighi di registrazione sulla piattaforma di cui al comma 01, ma con applicazione di una riduzione del 50 per cento delle nuove misure afflittive nel caso in cui il ritardo di registrazione non sia superiore a tre giorni;
 - i) sostituisce il comma 5-*bis* in modo da escludere, in caso di primo accertamento delle violazioni di cui ai commi 01, 1 e 2, il ricorso alla diffida ex articolo 1, comma 3, e l'ammissione al pagamento in misura ridotta ex articolo 16 della legge n. 689 del 1981. In merito, la norma vigente non consente, in caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'applicabilità della diffida, ma fa salva l'ammissione al pagamento in misura ridotta. La nuova formulazione del comma 5-*bis*, invece, oltre ad includere, per coerenza ed allineamento alle modifiche apportate al presente articolo 4, le violazioni agli obblighi di registrazione sulla nuova piattaforma di cui al comma 01, realizza un inasprimento dell'apparato sanzionatorio in quanto esclude, in qualunque ipotesi, la possibilità del pagamento in misura ridotta;
 - l) introduce il comma 5-*ter* così da disporre che l'effettiva misura della sanzione da applicare al caso concreto sia parametrata alla gravità del fatto, alla durata della violazione, al contributo reso dal responsabile per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze, nonché alle condizioni economiche dello stesso.

Riguardo agli eventuali oneri finanziari riferibili al presente articolo, tutte le disposizioni ivi contenute hanno carattere ordinamentale, ad eccezione di quella istitutiva della nuova piattaforma informatizzata di registrazione delle movimentazioni di latte di bufala e dei suoi derivati (comma 1, lettera b) per la quale, comunque, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto ogni azione, ad essa funzionale e finalizzata, rientra nelle attività di sviluppo ed evoluzione degli applicativi del portale SIAN, già oggetto di contratto esecutivo, nell'ambito dell'Accordo quadro CONSIP, con il fornitore RTI Leonardo individuato da apposita procedura ad evidenza pubblica svolta da CONSIP per il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, relativamente al lotto 3 e con scadenza il 30 giugno 2026. Le risorse a copertura del presente contratto, relative al capitolo MASAF 7761 pg 6, sono state già oggetto di impegno registrato dal competente UCB e risultano capienti qualora si addivenisse alla realizzazione della nuova piattaforma entro il termine di scadenza sopra indicato. Diversamente, si andrà ad attingere alle risorse oggetto di **nuovi impegni sul medesimo capitolo MASAF a copertura degli oneri spettanti al fornitore da individuarsi secondo le procedure periodicamente attivate al fine di assicurare la continuità del servizio (nuovi contratti CONSIP o proroghe tecniche con l'attuale fornitore).**

Articolo 14 (Piano straordinario di controllo nazionale)

Prevede l'adozione da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di un piano straordinario di controllo nazionale al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di tracciabilità di tutte le tipologie di latte e dei prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta o indicazione geografica tipica, nonché di quelle sovrintendenti la produzione di mozzarella di bufala campana DOP, comprese le disposizioni afferenti al divieto di uso di latte in polvere nei relativi processi produttivi; **a ciò si affianca, al fine di rafforzare e rendere strutturale l'apparato dei controlli che opera a legislazione vigente, la definizione di un sistema di vigilanza ufficiale continua e permanente, secondo compiti e responsabilità delle Autorità già preposte ai medesimi**



controlli senza introdurre nuovi organismi a livello di governance (comma 1). **Il presente piano è** uno strumento programmatico che si colloca nell'ambito della pianificazione delle attività ispettive da compiersi secondo le modalità operative di svolgimento dettate dal regolamento (UE) n. 2017/625 in tema di controlli ufficiali per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti, cui il comma 1 fa espresso rinvio.

Esso è volto a verificare la corrispondenza, sulla base di indici di resa afferenti alla fase di trasformazione, tra la quantità di latte o di cagliata di latte di bufala prodotto o introdotto in Italia e la quantità di mozzarella di bufala campana DOP e di mozzarella di latte di bufala generica prodotta; a ciò si aggiungono gli accertamenti sull'adeguatezza delle strutture produttive (comma 2). **A tal fine, è prevista la possibilità, quale integrazione alle modalità di svolgimento delle attività ispettive, di ricorrere a idonee prove di laboratorio – avvalendosi di strutture già esistenti – per individuare l'origine geografica del latte e dei prodotti di trasformazione, nonché per rilevare l'utilizzo di lattini diversi da quello fresco.**

L'obiettivo perseguito è quello di garantire il consumatore nell'acquisto di prodotti della filiera lattiero casearia effettivamente corrispondenti alla denominazione attribuita in fase di commercializzazione in quanto conforme alle caratteristiche e ai criteri e modalità di produzione stabiliti *ex lege*.

Il comma 3 espressamente prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del piano di controllo di cui al presente articolo, pari a 250.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente – che presenta le necessarie disponibilità - iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Per ragioni di economicità procedurale, dato che il provvedimento è stato già approvato da un ramo del Parlamento, ai fini dell'attuazione dell'articolo in esame, il triennio di riferimento è da intendersi 2026-2028.

Articolo 15 (Blocco ufficiale temporaneo nei casi di inosservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa)

Inserisce nella legge n. 689 del 1981, recante modifiche al sistema penale, l'articolo 18-bis che introduce il ricorso al blocco ufficiale temporaneo anche per i prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione quale misura da adottarsi a cura dell'organo accertatore in sede di controllo nel caso si rilevino violazioni documentali di carattere formale, in assenza di rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale, al fine di consentire l'acquisizione della documentazione idonea a dimostrarne la regolarità. In tal caso, l'organo accertatore vincola il prodotto con le modalità ritenute opportune, affidandone la custodia all'operatore del settore alimentare (OSA) destinatario del controllo (comma 1). Tale provvedimento è finalizzato a consentire al soggetto sottoposto a controllo, nel termine di dieci giorni dall'adozione, di trasmettere la corretta documentazione (comma 2), con conseguente svincolo dei prodotti e dei mezzi, in caso di idoneità della documentazione prodotta a sanare la violazione contestata, oppure conversione del blocco in sequestro amministrativo, qualora la documentazione necessaria non sia inviata nel termine prescritto o la stessa risulti inidonea (comma 3). Il blocco ufficiale temporaneo, all'attualità, è incardinato nel decreto legislativo n. 27 del 2021 e trova applicazione solo in ambito sanitario quale strumento spendibile in via esclusiva dalle Autorità sanitarie a tutela della salute pubblica e del benessere degli animali, con discendente impossibilità ad adottarlo in campo agroalimentare qualora non sussista un rischio sanitario. L'esigenza sottesa dall'intervento attuato con il presente articolo è quella di consentire il ricorso a tale strumento anche nei casi di violazioni della normativa agroalimentare non necessariamente correlate a profili di rischio sanitario, così assicurando la piena funzionalità operativa della c.d. polizia amministrativa a carattere generale (carabinieri per la tutela agroalimentare, ICQRF,



capitanerie di porto ecc.). In questo modo, si consentirebbe di bloccare temporaneamente, nel corso dell'attività di controllo, il prodotto o i mezzi di produzione oggetto di accertamento qualora privi di documentazione utile a giustificarne la liceità (ad esempio, carenza di tracciabilità) e quindi di sottoporre gli stessi a vincolo cautelare temporaneo senza ricorrere al sequestro amministrativo ex legge n. 689 del 1981. Si andrebbe, così, a realizzare un alleggerimento procedurale in quanto si eviterebbe di incardinare da subito il procedimento di sequestro in capo all'autorità competente, utilizzando il termine concesso per la produzione della documentazione (10 giorni) per valutare la correttezza delle informazioni e quindi la liceità del prodotto che, se verificata, comporterà la restituzione in disponibilità del prodotto all'OSA, senza ulteriori aggravii per la pubblica amministrazione e per l'impresa; diversamente, il blocco ufficiale temporaneo verrà convertito in sequestro amministrativo.

Articolo 16 *(Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare)*

Istituisce, al comma 1, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare, presieduta dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e composta da organi di vertice, aventi specifica competenza funzionale in materia, dell'Arma dei Carabinieri, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, della Polizia di Stato, dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, **della Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare del Ministero della salute in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno relativamente agli aspetti afferenti alla sicurezza alimentare e all'igiene, così garantendo un controllo più completo e integrato degli standard sanitari e delle associazioni di categoria delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale così da valorizzare le esigenze degli operatori del settore.**

Il comma 2 estende la possibilità di coinvolgere altri enti e organismi, compresi i Corpi forestali regionali, in ragione delle proprie specifiche competenze utilmente spendibili per le tematiche affrontate. Prevede, altresì, la possibilità di avvalersi di un tavolo tecnico di supporto, costituito da rappresentanti delle amministrazioni componenti la Cabina di regia, con esclusione espressa di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica per lo svolgimento delle relative attività da assicurarsi, pertanto, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori costi di funzionamento. In questo senso, non è riconosciuto alcun tipo di emolumento ai partecipanti al tavolo tecnico, al pari di quanto previsto per la Cabina di regia.

Il comma 3 rinvia l'organizzazione dei lavori ad apposito provvedimento da adottarsi a cura della Cabina di regia entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Detta organizzazione sarà funzionale all'assolvimento dei compiti di pertinenza, secondo incontri con periodicità da definirsi (presumibilmente, con cadenza almeno quadrimestrale) e da svolgersi presso i locali MASAF, con l'uso degli strumenti informatici già ivi allocati ed in orario di servizio ordinario. In questo senso, il compimento delle attività da parte dei soggetti istituzionali costituenti la Cabina di regia sarà assicurato con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori costi di funzionamento.

Il comma 4 definisce i compiti della Cabina di regia, quali la promozione della collaborazione tra gli organi di controllo per una maggiore efficacia delle attività ispettive volte alla prevenzione e repressione delle frodi, la promozione di campagne straordinarie di controllo a tutela delle produzioni italiane e per il contrasto alle frodi comunitarie e alle pratiche sleali, nonché la predisposizione, con cadenza annuale, del Piano Operativo dei Controlli agroalimentari contenente l'individuazione delle prioritarie azioni coordinate di controllo.

Il comma 5 esclude espressamente la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese, o altri emolumenti comunque denominati in favore dei componenti della Cabina di regia e



dell'eventuale tavolo tecnico, con discendente insussistenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica per quanto attiene all'istituzione ed al funzionamento di dette strutture.

Articolo 17 (Competenze in materia di controlli ai fini della condizionalità sociale)

Attribuisce ad AGE-Control S.p.A (società pubblica interamente partecipata da AGEA), funzioni di controllo sulle imprese agricole per il rispetto delle disposizioni unionali in materia di condizionalità sociale, riconoscendo agli ispettori di specie la qualità di pubblico ufficiale.

Lo svolgimento delle relative attività ispettive e di accertamento è riconducibile a quelle già ordinariamente svolte dal personale in organico alla società preposto ai controlli, con impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste in bilancio a legislazione vigente, non richiedendo specifiche attività aggiuntive, né un aumento di organico o una particolare formazione o specializzazione da parte del personale in forza.

Articolo 18 (Norme sui Centri autorizzati di assistenza agricola - CAA)

Interviene sul decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 recante *“Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154”*, apportando modifiche all'articolo 6, comma 3 in materia di vigilanza sui Centri di assistenza agricola – CAA, ed esattamente:

- a) al primo periodo, nell'ambito della descrizione delle funzioni attribuita ai CAA, si apporta la sostituzione del termine *“istituiti”* con il più corretto *“costituiti”*;
- b) dopo il primo periodo, in cui vengono elencati i soggetti costitutivi dei CAA nella forma di società di capitali (organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative o loro associazioni, associazioni dei produttori e dei lavoratori, associazioni di liberi professionisti ed enti di patronato e di assistenza professionale che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali) è aggiunto un altro periodo nel quale si specifica che tali soggetti non possono costituire un CAA qualora nei sei mesi antecedenti alla richiesta di autorizzazione, abbiano partecipato alla compagine sociale di un diverso CAA al quale sia stata revocata l'autorizzazione; lo stesso divieto si applica, per un periodo di due anni, in caso di reiterazione della condotta che si realizzi nei cinque anni successivi dalla scadenza del primo divieto e, per un periodo di dieci anni, in caso di reiterazione intervenuta nei successivi cinque anni. In questo modo, si intende garantire la massima trasparenza ed efficienza del sistema dei CAA sui quali le regioni e le province autonome esercitano la vigilanza sul mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento, secondo un piano almeno annuale di controlli a campione e le cui risultanze sono trasmesse annualmente al Ministero delle politiche agricole, della sovranità alimentare e delle foreste;
- c) è inserito l'articolo 6-bis che prevede – per *contrastare le* disfunzioni emerse in sede di controllo in termini di efficienza e trasparenza nella conduzione delle relative attività, in assenza ad oggi di specifiche disposizioni e strumenti afflittivi – delle misure sanzionatorie a carico dei CAA in caso di violazione del divieto di *prestare* assistenza ad imprese agricole con sede legale fuori dal proprio ambito territoriale *in cui siano autorizzati ad operare limitatamente alle attività di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 74 del 2018 relative alla tenuta del fascicolo aziendale (lettera b), all'elaborazione ed inoltro delle dichiarazioni di coltivazione e produzione (lettera c), nonché delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali (lettera d). Il comma 2 assegna ad AGEA la competenza per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione, secondo le modalità della legge n. 689 del 81, delle relative sanzioni i cui proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Resta fermo che AGEA provvederà ai compiti assegnatigli dalla norma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.*



Articolo 19 (Modifiche all'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)

Interviene – *similmente a quanto previsto per le denominazioni DOP e IGP dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del presente disegno di legge* - sull'articolo 79, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, al fine di risolvere e scoraggiare una forma di inadempimento che si realizza nella pratica corrente. Accade di frequente, invero, che taluni produttori vitivinicoli *che si fregiano delle denominazioni DOC, DOCG e IGT* non provvedano al pagamento dei costi di certificazione, cioè non versino le tariffe dovute in favore degli Organismi di certificazione. Gli stessi restano inadempienti anche nelle more della pendenza del procedimento sanzionatorio avviato dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, continuando ad immettere sul mercato uve e vini che utilizzano la denominazione protetta.

La sequenza procedimentale, normativamente prevista, comporta infatti che, in caso di fatture non saldate dai produttori, gli organismi di certificazione inviano la segnalazione di inadempienza all'Ispettorato, il quale redige il relativo verbale di contestazione, diffidando il produttore moroso e intimandogli il saldo del corrispettivo entro un termine perentorio. In caso di perdurante morosità, il procedimento segue le regole della legge 689 del 1981 e si conclude con l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 (TU del vino), ossia con una sanzione pecuniaria principale ed una sanzione accessoria rappresentata dalla sospensione dell'utilizzo della denominazione protetta.

Considerato che il provvedimento sanzionatorio definitivo può intervenire anche a distanza di tempo dall'accertato inadempimento, si avverte l'esigenza di evitare che, durante tale periodo, i produttori morosi possano continuare a utilizzare la denominazione, con conseguente danno per i produttori corretti che si trovano a competere sul mercato *in una condizione di non piena concorrenzialità, ossia* con altri soggetti che non provvedono al tempestivo pagamento dei costi di certificazione e che, pur tuttavia, continuano a commercializzare prodotti che *si fregiano della denominazione protetta*.

Per ovviare a ciò, *la presente norma attribuisce all'organismo di controllo, allo scadere dei trenta giorni indicati nella diffida ad adempiere ed in mancanza di intervenuto pagamento nel termine predetto, il potere di inibire al produttore, in via cautelate, l'utilizzo della denominazione. Laddove, poi, il produttore risulterà inadempiente, in esito al relativo procedimento, tale interdizione verrà confermata quale sanzione accessoria, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

Articolo 20 (Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4)

Interviene sul decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 che disciplina il sistema sanzionatorio in materia di pesca marittima e che risulta frammentato e disorganico a causa dello stratificarsi, nel tempo, di diversi interventi normativi senza apportare innovazioni sostanziali all'impianto sanzionatorio vigente.

La lettura del testo vigente, invero, determina difficoltà interpretative ed applicative non solo da parte del personale preposto alle attività di controllo, ma soprattutto del ceto peschereccio, a svantaggio della corretta individuazione delle condotte illecite e dell'imputazione delle discendenti responsabilità penali o amministrative.

Inoltre, l'attuale sistema punti per infrazioni gravi non prevede la possibilità di graduarne l'applicazione in base alla gravità della condotta o alla recidiva del responsabile, come peraltro previsto dalla pertinente normativa europea di cui al regolamento (CE) n. 1224/09 del Consiglio del 20 novembre 2009.

Attraverso le modifiche apportate con il presente articolo, pertanto, si intende effettuare un riordino delle disposizioni in materia, armonizzando, in particolare, le condotte illecite con le relative sanzioni per una maggiore comprensione ed agile applicazione della disciplina di specie.



Allo stesso tempo, lo schema in esame vuole rendere il sistema sanzionatorio della pesca marittima più efficace, proporzionato e dissuasivo, soprattutto nel contrasto a certi fenomeni di illegalità, a tutela di interessi pubblici particolarmente sensibili, come la conservazione delle risorse biologiche marine e la sicurezza alimentare.

Nello specifico, la lettera *a)* sostituisce l'articolo 10 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, riunendo in un unico comma le disposizioni vigenti che puniscono lo svolgimento di attività di pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, in assenza di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione prevista da disposizioni europee o nazionali in corso di validità. L'articolo 10, così riformulato, individua la relativa sanzione amministrativa pecuniaria e, trattandosi di infrazione grave ai sensi dell'articolo 14, comma 2, individua il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca (di cui all'attuale Allegato I, n. 7). Rispetto a quest'ultimi si prevede, quale novità, la possibilità di graduarne l'applicazione in relazione alla gravità della condotta, ritenendo la violazione quale infrazione grave solo nel caso in cui la validità del titolo sia scaduta da oltre trenta giorni, ferma restando la responsabilità amministrativa del trasgressore con irrogazione della sanzione pecuniaria prevista.

La lettera *b)* sostituisce l'articolo 11 del decreto legislativo 4 del 2012, riunendo in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, comma 1, lettere *b)*, *c)*, e *d)*, tutte afferenti alla pesca in zone e tempi vietati. L'articolo 11, così riformulato, individua, rispettivamente ai commi 1, 2 e 3, per ciascuna delle violazioni di specie la relativa sanzione pecuniaria e, trattandosi nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3 di infrazione grave ai sensi dell'articolo 14, comma 2, individua il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca (di cui all'attuale Allegato I, nn. 8 e 10). Rispetto a quest'ultimi si prevede, quale novità, la possibilità di graduarne l'applicazione in relazione alla gravità della condotta, ritenendo la violazione quale infrazione grave solo nei casi ivi indicati (commi 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* e 3, secondo periodo), ferma restando la responsabilità amministrativa del trasgressore con irrogazione della sanzione pecuniaria prevista.

La lettera *c)* sostituisce l'articolo 12 del decreto legislativo 4 del 2012, riunendo in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, comma 1, lettere *e)*, *f)*, e *g)*, tutte afferenti alla pesca di quantitativi di prodotti ittici superiori ai limiti consentiti. L'articolo 12, così riformulato, individua, rispettivamente ai commi 1, 2 e 3, per ciascuna delle violazioni di specie la relativa sanzione pecuniaria e, trattandosi nell'ipotesi di cui al comma 3 di infrazione grave ai sensi dell'articolo 14, comma 2, individua il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca (di cui all'attuale Allegato I, n. 9). Rispetto a quest'ultimi si prevede, quale novità, la possibilità di graduarne l'applicazione in relazione alla gravità della condotta, ritenendo la violazione quale infrazione grave solo nel caso in cui il quantitativo di prodotto ittico prelevato superi i limiti di peso ivi indicati (comma 3, secondo periodo), ferma restando la responsabilità amministrativa del trasgressore con irrogazione della sanzione pecuniaria prevista.

La lettera *d)* sostituisce l'articolo 13 del decreto legislativo 4 del 2012, riunendo in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, comma 1, lettere *h)*, *i)*, e *n)*, tutte afferenti all'uso o detenzione di attrezzi o strumenti da pesca vietati. L'articolo 13, così riformulato, individua, rispettivamente ai commi 1, 2 e 3, per ciascuna delle violazioni di specie la relativa sanzione pecuniaria e, trattandosi di infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, il



numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca (di cui all'attuale Allegato I, nn. 2 e 3). Rispetto a quest'ultimi si prevede, quale novità, limitatamente alle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, la possibilità di graduarne l'applicazione in relazione alla gravità della condotta, ritenendo la violazione quale infrazione grave solo nei casi ivi indicati (commi 1, lettere *a*), *b*) e *c*), e 2, secondo periodo), ferma restando la responsabilità amministrativa del trasgressore con irrogazione della sanzione pecuniaria prevista. Inoltre, qualora siano commesse le violazioni di cui al comma 1 relativo alla pesca con attrezzi non consentiti e 2 relativo alla detenzione di attrezzi non consentiti limitatamente alle reti da posta derivanti o ferrettare non conformi, è disposta – stante la particolare gravità della condotta – la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi, ovvero la revoca della medesima in caso di recidiva, nei cinque anni successivi alla prima violazione, in tal modo riproducendo, sostanzialmente, l'attuale previsione dell'articolo 12, comma 2, ma individuandola, più correttamente, nell'ambito delle sanzioni principali e non più annoverandola, erroneamente, nelle sanzioni amministrative accessorie. Con riferimento alla durata della sospensione della licenza, che il vigente articolo 12, comma 2, prevede per un periodo da tre mesi a sei mesi e ora prevista per un periodo fisso di tre mesi si è introdotta la predetta modifica al fine di eliminare la discrezionalità amministrativa nel provvedimento che determina l'effettivo periodo di sospensione al fine di uniformare i provvedimenti a livello nazionale e, conseguentemente eliminando o comunque riducendo sensibilmente le ipotesi di ricorso e quindi di contenzioso.

La lettera *e*) inserisce al decreto legislativo 4 del 2012 i seguenti articoli:

- articolo 13-*bis* che riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, comma 1, lettere *l*), *m*), *o*), *p*) e *aa*), interessanti l'apparato motore, i dispositivi di geolocalizzazione e la registrazione delle catture e degli sbarchi realizzati dalle unità da pesca. Il nuovo articolo individua, rispettivamente ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, per ciascuna delle violazioni di specie la relativa sanzione pecuniaria e, trattandosi nelle ipotesi di cui ai commi 3, 4 e 5 di infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca (di cui all'attuale Allegato I, nn. 1 e 15). Rispetto a quest'ultimi si prevede, quale novità, limitatamente alle ipotesi di cui ai commi 3 e 4, la possibilità di graduarne l'applicazione in relazione alla gravità della condotta, ritenendo la violazione quale infrazione grave solo nei casi ivi indicati quali commi 3, secondo periodo, e 4, secondo periodo, ferma restando la responsabilità amministrativa del trasgressore con irrogazione della sanzione pecuniaria prevista;

-articolo 13-*ter* che riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, comma 1, lettere *q*), *r*) e *v*), in tema di contrasto alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Il nuovo articolo individua rispettivamente ai commi 2, 3, e 4, per ciascuna delle violazioni di specie, la relativa sanzione pecuniaria e, trattandosi nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 di infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca (di cui all'attuale Allegato I, n. 13 e 14). Si evidenzia tra le condotte vietate di cui al comma 1 del presente articolo 13-*ter*, oltre a quelle già previste dall'attuale articolo 10, comma 1, lettera *q*) e qui riprodotte alle lettere *a*) e *b*), è inserita alla lettera *c*) una nuova fattispecie al fine di rendere l'ordinamento nazionale maggiormente in linea con le previsioni di cui all'articolo 39 del Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);

articolo 13-*quater* che riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, comma 1, lettere *s*) e *t*), afferenti al regolare svolgimento dell'attività di ispezione degli organi deputati alla vigilanza e controllo. Il nuovo articolo individua rispettivamente



ai commi 1 e 2, per ciascuna delle violazioni di specie, la relativa sanzione pecuniaria e, trattandosi di infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca (di cui all'attuale Allegato I, nn. 4 e 12);

articolo 13-*quinquies* che riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, comma 1, lettera *u*), in tema di violazione degli obblighi relativi a specie appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali, individuando, altresì, la relativa sanzione pecuniaria;

articolo 13-*sexies* che riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, comma 1, lettera *z*), relative alla violazione degli obblighi in materia di etichettatura e tracciabilità, individuando, altresì, la relativa sanzione pecuniaria di cui all'attuale articolo 11, comma 4, aumentandone, però, il limite minimo da 750 a 1.000 euro e il limite massimo da 4.500 a 6.000 euro per una maggiore efficacia deterrente della norma, stante la rilevanza degli interessi pubblici tutelati, quali la conservazione delle risorse biologiche marine e la sicurezza alimentare;

articolo 13-*septies* che riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, commi 2, 3, 4 e 6, tutte afferenti alla violazione agli obblighi relativi al rispetto delle taglie minime di riferimento, riproducendole, rispettivamente, ai commi 1, 2, 3 e 5. Il nuovo articolo individua ai commi 6 e 7, per ciascuna delle violazioni di specie, la relativa sanzione pecuniaria e, trattandosi nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3 di infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca (di cui all'attuale Allegato I, n. 5). Si specifica che la disposizione di cui al vigente articolo 11, comma 5-*bis*, è stata trasfusa – secondo una formulazione più dinamica interessante le specie ittiche soggette a piani di gestione per la ricostituzione e non più, specificatamente, al tonno rosso (non più attratto in quest'ultimi) e al pesce spada, così da consentire l'applicazione della norma a tutte quelle specie ittiche che, nel tempo e in via mutevole, necessitano e necessiteranno di una particolare tutela - nel nuovo articolo 13-*decies*, comma 7, attraverso il richiamo ivi contenuto, per l'aumento della sanzione di un terzo, all'articolo 13-*septies*, comma 6; mentre, il nuovo articolo 13-*septies* non riproduce il riferimento al predetto comma 5-*bis* di cui al vigente articolo 11, comma 6, in quanto esso, già nella formulazione di quest'ultimo, risulta non necessario nell'economia della disposizione di specie. Riguardo ai punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca, si prevede, quale novità, la possibilità di graduarne l'applicazione in relazione alla gravità della condotta, ritenendo la violazione quale infrazione grave solo nel caso ivi indicato (comma 9), ferma restando la responsabilità amministrativa del trasgressore con irrogazione della sanzione pecuniaria prevista. Inoltre, al comma 4 è riprodotta la previsione di cui all'attuale articolo 10, comma 5 (che fa salvi gli obblighi di comunicazione in caso di cattura accidentale o accessoria), che viene punita con le medesime sanzioni previste dall'attuale articolo 11, comma 1, (da 1.000 a 6.000 euro), mentre al comma 8 è riportata la disposizione di cui all'attuale articolo 11, comma 7 che esclude l'applicazione della sanzione in caso di cattura accessoria o accidentale realizzata con attrezzi conformi autorizzati dalla licenza di pesca;

articolo 13-*octies* che riproduce in un unico dispositivo il contenuto delle vigenti norme di cui all'attuale articolo 11, commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13 che puniscono le condotte illecite nell'esercizio della pesca non professionale, riproponendo, altresì, le relative sanzioni pecuniarie ivi previste. La disposizione, oltre a fare espresso riferimento (comma 3, lettera *a*) e comma 5) al tonno rosso, in quanto specie la cui pesca è soggetta ad una espressa autorizzazione, effettua un rinvio dinamico a tutte le specie ittiche oggetto di piani di ricostituzione in modo da ricomprendere nel campo di



applicazione della norma in parola anche le specie che, in futuro, potranno essere inserite in detti piani, così come escludere quelle che ne verranno depennate in seguito al raggiungimento dell'obiettivo prefissato;

articolo 13-*novies* che riproduce in un unico dispositivo le vigenti norme in materia di sanzioni amministrative accessorie di cui all'attuale articolo 12, commi 1, 3, 4 e 5, riproducendole, rispettivamente, ai commi 1, 2, 3 e 4. Al comma 1, la lettera *a*), si riferisce alla confisca del pescato, prevedendo, in particolare, che per le ipotesi di cui all'articolo 13-*sexies*, (violazione degli obblighi in materia di etichettatura e tracciabilità), è disposta la confisca del pescato in mancanza di prova da parte del trasgressore che la partita dei prodotti della pesca o acquacoltura sia comunque rintracciabile in tutte le fasi della commercializzazione; inoltre, la lettera *b*) del medesimo comma 1 impone la confisca obbligatoria degli attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi anche in caso di pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore ex articolo 16 della legge n. 689 del 1981. Si evidenzia, altresì, che al comma 2, nel riprodurre la disposizione di cui all'articolo 12, comma 3, del testo vigente, si è preferito fare un rinvio dinamico a tutte le specie ittiche oggetto di piani di ricostituzione in modo da ricomprendere nel campo di applicazione della norma in parola anche le specie che, in futuro, potranno essere inserite in detti piani, così come escludere quelle che ne verranno depennate in seguito al raggiungimento dell'obiettivo prefissato;

articolo 13-*decies* che riproduce in un unico dispositivo le vigenti norme su disposizioni procedurali (articolo 13), non applicabilità delle disposizioni di specie al settore dell'acquacoltura (articolo 10, comma 7), responsabilità dell'armatore (articolo 11, comma 14) e aumento delle sanzioni fino alla metà in caso di reiterazione della violazione nei cinque anni successivi e del mancato pagamento in misura ridotta (articolo 11, comma 1, secondo periodo). Nel nuovo articolo si inserisce, poi, al comma 2, in mancanza di una norma specifica ed al fine di risolvere qualsiasi dubbio interpretativo, l'indicazione del capo del compartimento marittimo di iscrizione dell'unità da pesca quale l'autorità marittima periferica competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 in caso di illeciti amministrativi contestati ad unità da pesca battenti bandiera nazionale oltre il limite delle acque territoriali. Quale ulteriore elemento di novità, il comma 5 estende anche al settore della pesca la possibilità di effettuare, entro il termine di cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari al 30 per cento, così come già previsto dall'articolo 202 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 in materia di controlli sulle imprese agricole, alimentari e mangimistiche. Infine, il comma 7, nel riproporre l'aumento delle sanzioni nella misura di un terzo di cui all'attuale articolo 11, comma 1, terzo periodo, rinvia alle specie ittiche soggette a piani di gestione per la ricostituzione e non più, specificatamente, alle specie tonno rosso (*Thunnus thynnus*) – non più attratto in quest'ultimi - e pesce spada (*Xiphias gladius*), secondo quindi una formulazione più dinamica che consente l'applicazione della norma a tutte quelle specie ittiche che, nel tempo e in via mutevole, necessitano e necessiteranno di una particolare tutela.

La lettera *f*) interviene sull'articolo 14 del decreto legislativo n. 4 del 2012, sostituendo il comma 2 e modificando il comma 3, in coerenza alle modifiche apportate con le precedenti lettere del presente articolo 17 in ordine alla qualificazione di infrazioni gravi per le contravvenzioni, con discendente applicazione del pertinente sistema punti alla licenza di pesca e al comandante dell'unità.

La lettera *g*) modifica l'articolo 19, comma 2, in coerenza e per corrispondenza alla modifica apportata all'analogo comma 3 dell'articolo 14.



La lettera *h*) modifica l'articolo 22, comma 7 del decreto legislativo n. 4 del 2012, attribuendo agli incaricati dei controlli sulla pesca marittima la potestà di verificare l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e igiene dei prodotti ittici in tutti quei casi in cui non necessiti effettuare valutazioni di carattere tecnico-sanitario, sostanzandosi, piuttosto, in accertamenti di natura meramente documentale e/o cartolare.

La lettera *i*), in allineamento alle modifiche apportate al decreto legislativo n. 4 del 2012, sopprime all'Allegato I (punti assegnati in caso di infrazioni gravi) del decreto legislativo n. 4 del 2012, n. 4 i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 15, mantenendo, quindi, in vigore solo i numeri 6 e 11, in quanto quest'ultimi afferenti alle contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, rispettivamente lettere *e*) ed *a*), costituenti infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, per come riformulato, e per le quali – a differenza delle ipotesi riportate agli altri numeri oggetto di abrogazione – i pertinenti punti da applicare in caso di violazione sono inseriti nella relativa disposizione.

Tanto premesso, dato il carattere delle disposizioni, il provvedimento è corredato, all'articolo 21, da una specifica clausola di invarianza finanziaria. Tale clausola non si riferisce al comma 3 dell'articolo 14 corredato da specifica copertura finanziaria.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

11/03/2026

Daria Perrotta



VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Seguito dell'audizione informale del presidente del Comitato olimpico nazionale italiano, Luciano Buonfiglio, sugli indirizzi del suo mandato, in videoconferenza	85
--	----

AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 14 aprile 2026. — Presidenza
della vicepresidente Giorgia LATINI.*

**Seguito dell'audizione informale del presidente del
Comitato olimpico nazionale italiano, Luciano Buon-
figlio, sugli indirizzi del suo mandato, in
videoconferenza.**

L'audizione informale è stata svolta dalle
13.05 alle 13.55.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	86
Proposta di nomina del dottor Italo Cucci a presidente dell'Ente parco nazionale dell'isola di Pantelleria. Nomina n. 116 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	86

SEDE REFERENTE:

DL 25/2026: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile. C. 2823 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	87
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	111
ALLEGATO 2 (<i>Correzioni di forma approvate</i>)	117
AVVERTENZA	110

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 aprile 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 10.15.

Sull'ordine dei lavori.

Mauro ROTELLI, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione dei punti all'ordine del giorno, nel senso di procedere dapprima all'esame della proposta di nomina del dottor Italo Cucci a presidente dell'Ente parco nazionale dell'isola di Pantelleria (n. 116) e, successivamente, al seguito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 2823 di conversione in legge del decreto-

legge n. 25 del 2006, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile.

Proposta di nomina del dottor Italo Cucci a presidente dell'Ente parco nazionale dell'isola di Pantelleria. Nomina n. 116.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviato nella seduta del 1° aprile 2026.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta di mercoledì 1° aprile è stata svolta la relazione introduttiva e che, nella seduta dell'8 aprile, si è svolta l'audizione del candidato designato.

Avverte, inoltre, che è stata richiesta una proroga di dieci giorni per il termine per l'espressione del parere, inizialmente fissato al 13 aprile 2026.

Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI), *relatore*, esprime parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Marco SIMIANI (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Mauro ROTELLI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	21
Votanti	21
Astenuti	0
Maggioranza	11
Hanno votato sì	13
Hanno votato no	8

(La Commissione approva).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Benvenuti Gostoli, Barbagallo in sostituzione di Braga, Caiata, Centenaro, Cortelazzo, Evi, Ferrari, Orrico in sostituzione di Ilaria Fontana, Iaia, L'Abbate, Coppo in sostituzione di Lampis, Mattia, Milani, Matone in sostituzione di Montemagni, Mor-

fino, Pizzimenti, Fabrizio Rossi, Rotelli, Santillo, Semenzato, Simiani.

La seduta termina alle 10.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 14 aprile 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Intervengono il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci e la sottosegretaria per i rapporti con il Parlamento Giuseppina Castiello.

La seduta comincia alle 10.30.

DL 25/2026: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile.

C. 2823 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 aprile 2026.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 9 aprile scorso è stato da ultimo respinto l'articolo aggiuntivo Baldino 3.03 e che sono stati accantonati gli emendamenti Scerra 2.21 e 2.29 nonché gli emendamenti Morfino 2.40 e Morfino 2.41.

Comunica, inoltre, che tutte le proposte emendative del gruppo del Partito Democratico, eccetto le proposte emendative 3.01, 8.01 e 11.5, sono state sottoscritte dalla deputata Romeo.

Propone, concorde la Commissione, di sospendere brevemente la seduta per consentire la partecipazione del rappresentante del Governo.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede delucidazioni in merito alla durata della sospensione e all'organizzazione dei lavori della Commis-

sione. Auspica che il protrarsi della sospensione non determini una eccessiva compressione dell'*iter* in vista dell'avvio dei lavori dell'Assemblea, previsto per le ore 14. Evidenzia, infatti, che la Commissione si appresta ad esaminare un provvedimento di indubbia rilevanza, che richiede una istruttoria approfondita.

Mauro ROTELLI, *presidente*, chiarisce che la sospensione si protrarrà per il tempo strettamente indispensabile a garantire la partecipazione del rappresentante del Governo.

La seduta, sospesa alle 10.35, è ripresa alle 10.50.

Mauro ROTELLI, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se il relatore o il Governo intendano presentare nuovi emendamenti, rappresentando l'esigenza di disporre di tempi adeguati per la presentazione di subemendamenti.

Mauro ROTELLI, *presidente*, fa presente che eventuali nuove proposte emendative presentate da parte del relatore e del Governo saranno tempestivamente messe a disposizione dei componenti la Commissione.

In sostituzione del relatore, deputato Lampis, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, esprime parere contrario sugli emendamenti Bonelli 4.1, Ilaria Fontana 4.2, 4.3 e 4.4, sugli identici emendamenti Ilaria Fontana 4.5 e Bonelli 4.6, sugli identici emendamenti Santillo 4.7 e Ferrari 4.8. Invita inoltre al ritiro dell'articolo aggiuntivo Cannata 4.01.

La sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO esprime parere conforme a quello testé espresso.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Bonelli 4.1; si intende vi abbia rinunciato.

Agostino SANTILLO (M5S) dichiara di sottoscrivere tutti gli emendamenti a prima firma del deputato Bonelli.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bonelli 4.1, Ilaria Fontana 4.2, 4.3 e 4.4, nonché gli identici emendamenti Ilaria Fontana 4.5 e Bonelli 4.6.

Agostino SANTILLO (M5S), intervenendo sull'emendamento 4.7 a sua prima firma, ne illustra le finalità, volte a subordinare la riattivazione degli impianti e delle infrastrutture colpiti dall'emergenza verificatasi dal 18 gennaio 2026 a una previa verifica di stabilità tecnica. Sottolinea che tale accertamento, da condursi sotto i profili geologico-tecnico, geomorfologico e idrogeologico, è necessario per evitare la riattivazione dei predetti impianti in territori vulnerabili, suscettibili di nuovi eventi calamitosi analoghi a quelli oggetto del decreto-legge esame.

Sara FERRARI (PD-IDP), associandosi alle considerazioni testé espresse dal deputato Santillo, evidenzia che, nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione, la Società Geologica Italiana ha evidenziato come eventi meteorologici di eccezionale portata, come quelli verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, siano in grado di alterare la configurazione morfologica del suolo, rendendolo più vulnerabile a future emergenze. Ribadisce, pertanto, l'imprescindibilità di una verifica tecnica preliminare alla riattivazione degli impianti e delle infrastrutture.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Santillo 4.7 e Ferrari 4.8.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Cannata 4.01 è stato ritirato.

In sostituzione del relatore, deputato Lampis, esprime parere contrario sugli emendamenti Bonelli 5.1, Simiani 5.2, Tucci 5.3, Curti 5.4, Aiello 5.5, Bonelli 5.6 e 5.7, sugli identici emendamenti Tucci 5.8 e Bonelli 5.9; invita al ritiro degli identici emendamenti Montemagni 5.10, Curti 5.11, Mazzetti 5.12 e Milani 5.13, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere contrario sull'emendamento Aiello 5.14; invita al ritiro dell'emendamento Montemagni 5.15, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere contrario sugli emendamenti Santillo 5.16, Bonelli 5.17, Barbagallo 5.18 e Simiani 5.19.

La sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO esprime parere conforme a quello testé espresso.

La Commissione respinge l'emendamento Bonelli 5.1.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 5.2, fa presente come esso introduca un sostegno reale ai lavoratori del settore della pesca, per i quali il provvedimento in esame non prevede misure specifiche. Rammenta le difficoltà affrontate dal menzionato settore, soprattutto alla luce dei recenti rincari del prezzo dei carburanti che stanno costringendo molte imbarcazioni a ridimensionare la propria attività in mare. Fa presente come il dato relativo alle domande di rottamazione delle imbarcazioni sia cresciuto notevolmente nell'ultimo periodo, sintomo di un settore a forte rischio. Osserva che il sostegno recato dall'emendamento in esame nelle zone interessate dagli eventi meteorologici avversi di cui tratta il provvedimento in oggetto costituirebbe un segnale importante per tante famiglie e imprese.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simiani 5.2 e Tucci 5.3.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) auspica preliminarmente che eventuali emendamenti dei relatori sul tema

della protezione civile e dell'agricoltura, preannunciati nel corso dell'ultima seduta, non vengano presentati nella fase finale dell'esame del provvedimento con evidenti strozzature del dibattito parlamentare.

Intervenendo poi sull'emendamento Curti 5.4, di cui è cofirmatario, fa presente come lo stesso intenda prorogare a 180 giornate il limite massimo per il riconoscimento dell'integrazione al reddito per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa. Fa presente come si tratti di un emendamento di buon senso che reca misure in favore di tanti lavoratori autonomi, soprattutto nei settori del turismo e balneare, che stanno riscontrando non poche difficoltà nel ripristino della loro attività a seguito degli eventi meteorologici dello scorso gennaio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Curti 5.4, Aiello 5.5, Bonelli 5.6 e 5.7, nonché gli identici emendamenti Tucci 5.8 e Bonelli 5.9.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i rispettivi presentatori hanno ritirato gli identici emendamenti Montemagni 5.10, Mazzetti 5.12 e Milani 5.13.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Curti 5.11 e Aiello 5.14.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Montemagni 5.15.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Santillo 5.16 e Bonelli 5.17.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 5.18, che intende estendere l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 anche ai lavoratori stagionali e ai lavoratori a tempo determinato, diretti o in somministrazione, impiegati nei settori del turismo, della ristorazione e del terziario operanti nei territori colpiti dagli eventi calamitosi, qualora le attività presso cui risultavano occupati non riaprano entro

l'avvio della stagione turistica 2026 ovvero riaprano con ritardo rispetto alla stagione estiva a causa dei danni subiti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Barbagallo 5.18 e Simiani 5.19.

Mauro ROTELLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, deputato Lampis, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Montemagni 6.1, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere contrario sugli emendamenti Evi 6.2, Scerra 6.3 e Lai 6.4. Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Castiglione 6.5, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere contrario sugli emendamenti Faraone 6.6 e Santillo 6.7.

Il Ministro Nello MUSUMECI esprime parere conforme a quello testé espresso.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Montemagni 6.1.

Eleonora EVI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 6.2, precisa come le misure recate dal provvedimento in esame nei confronti dei lavoratori autonomi siano al di sotto delle aspettative. Fa presente come l'emendamento in esame intenda agganciare l'indennità di cui al presente articolo al criterio del danno reale subito, ovvero della perdita di reddito derivante dalla sospensione o riduzione dell'attività conseguente agli eventi calamitosi. Osserva, in altri termini, come si intenda introdurre una logica indennitaria nella corresponsione dell'indennizzo mediante una determinazione sulla base della riduzione del reddito o del volume d'affari registrata nel 2026 rispetto alla media dei tre anni precedenti. Specifica, altresì, che l'emendamento in esame mira ad introdurre la contribuzione figurativa ai fini previdenziali per i periodi di fruizione dell'indennità di cui all'articolo in esame, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Evi 6.2 e Scerra 6.3.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Lai 6.4, di cui è cofirmatario, fa presente come esso intenda aumentare il periodo e il tetto di spesa del sostegno recato dall'articolo in esame ai lavoratori autonomi. Auspica un cambio di marcia in tale settore che risulta tra i più colpiti dagli eventi calamitosi. Chiede al relatore e al Governo un accantonamento ai fini di un approfondimento istruttorio.

La Commissione respinge l'emendamento Lai 6.4.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Castiglione 6.5.

Constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Faraone 6.6: si intende vi abbia rinunciato.

Agostino SANTILLO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 6.7, che intende rendere pubbliche le linee di contributo di cui all'articolo in esame, al fine di assicurare trasparenza sui criteri eventualmente adottati in caso di raggiungimento dei limiti di spesa e, dunque, parità di trattamento nell'erogazione dei contributi. Chiede pertanto un accantonamento per un approfondimento istruttorio.

Mauro ROTELLI, *presidente*, acquisito il parere del rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Santillo 6.7.

In sostituzione del relatore, deputato Lampis, comunica che è stato presentato l'articolo aggiuntivo 18.01 (*vedi allegato 1*) e che il termine per la presentazione di subemendamenti a tale proposta emendativo è fissato alle ore 12.30 della giornata odierna.

In sostituzione del relatore, esprime inoltre parere contrario sull'emendamento Scerra 7.1 e sugli identici emendamenti

Ilaria Fontana 7.2 e Bonelli 7.3. Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Furguele 7.4, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il Ministro Nello MUSUMECI, esprime parere conforme a quello testé espresso.

La Commissione respinge l'emendamento Scerra 7.1.

Agostino SANTILLO (M5S), intervenendo sull'identico emendamento Ilaria Fontana 7.2, precisa come tratti della stessa materia dell'emendamento a sua prima firma 6.7, precedentemente accantonato. Ne chiede pertanto un accantonamento per i medesimi fini istruttori.

Mauro ROTELLI, *presidente*, acquisito il parere del rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Ilaria Fontana 7.2 e Bonelli 7.3.

Avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Furguele 7.4.

In sostituzione del relatore, deputato Lampis, esprime parere contrario sull'emendamento Scerra 8.1; invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Alessandro Colucci 8.2, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere contrario sull'emendamento Morfino 8.3. Esprime parere favorevole sull'emendamento Montemagni 8.4. Esprime parere contrario sugli emendamenti Barbagallo 8.5, Ferrari 8.6, Evi 8.7, Simiani 8.8, Morfino 8.9, Ilaria Fontana 8.10 nonché sull'articolo aggiuntivo Barbagallo 8.01.

Il Ministro Nello MUSUMECI, esprime parere conforme a quello testé espresso.

La Commissione respinge l'emendamento Scerra 8.1.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Alessandro Colucci 8.2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Morfino 8.3 e ap-

prova l'emendamento Montemagni 8.4 (*vedi allegato 1*).

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 8.5, fa presente come lo stesso intenda, per le imprese nel settore balneare colpite dagli eventi calamitosi dello scorso gennaio per i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza, differire il termine relativo all'obbligo di stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali al 31 dicembre 2026. Osserva come l'emendamento in esame miri ad introdurre tra i fenomeni catastrofali anche quello delle mareggiate. Ne chiede pertanto un accantonamento per un approfondimento istruttorio.

Il Ministro Nello MUSUMECI, in risposta alla richiesta di accantonamento avanzata dal deputato Barbagallo, precisa come il termine per gli obblighi di stipula di contratti assicurativi sia già stato prorogato di un anno per favorire la massima adesione possibile da parte delle imprese, soprattutto delle più piccole. Occorre, pertanto, in questa fase far sì che il maggior numero delle imprese aderisca a tale misura nella consapevolezza che le misure di prevenzione necessarie per mitigare i danni derivanti dagli eventi calamitosi debbano far capo non solo alle istituzioni, ma anche alle imprese stesse.

Pur comprendendo lo spirito dell'emendamento in esame, ribadisce l'impossibilità ad accedere ad una richiesta di accantonamento, anche alla luce del parere contrario espresso da parte dei ministeri competenti, tenuto conto del fatto che l'obbligo di stipula di contratti assicurativi per eventi calamitosi si configura come un atto di responsabilità delle imprese a tutela delle imprese stesse.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Barbagallo 8.5, di cui è cofirmatario, ringrazia il Ministro per l'opportunità di interlocuzione su un tema che reputa di primaria importanza. Associandosi alle considerazioni effettuate dall'on. Barbagallo, ribadisce come sia necessario,

da un lato, prevedere una proroga dei termini per la stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali e, dall'altro lato, includere le mareggiate tra i fenomeni calamitosi. Osserva come il dato relativo al numero di aziende aderenti sia al di sotto delle aspettative, soprattutto al Sud in cui molte realtà non possiedono i requisiti tecnici ed economici per accedere agli incentivi. Preannuncia la presentazione in Assemblea di un ordine del giorno in merito a tale questione.

La Commissione respinge l'emendamento Barbagallo 8.5.

Sara FERRARI (PD-IDP), illustra l'emendamento a sua prima firma 8.6 che mira ad introdurre una deroga fino al 31 dicembre 2026 nei casi di affidamento o utilizzo di beni tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, situati nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dallo scorso gennaio, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Fa presente come l'emendamento preveda che in tali casi la mancata stipula di contratti assicurativi su tali beni non determina alcuna preclusione o conseguenza nella valutazione della partecipazione a bandi o gare o nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

La Commissione respinge l'emendamento Ferrari 8.6.

Eleonora EVI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 8.7, fa presente come lo stesso ricalchi il contenuto dell'emendamento Ferrari 8.6 in tema di mancata stipula di contratti assicurativi nei casi di affidamento o utilizzo di beni tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, situati nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dallo scorso gennaio, per i quali è stato dichiarato lo stato

di emergenza. Chiede un accantonamento ai fini di un approfondimento istruttorio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Evi 8.7 e Simiani 8.8.

Daniela MORFINO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 8.9 che, in considerazione delle gravi ripercussioni economiche derivanti dall'interruzione della viabilità di ingresso e uscita dal territorio comunale di Niscemi, prevede, per le imprese aventi sede operativa nel medesimo territorio, che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti abbia durata non inferiore a ventiquattro mesi, senza applicazione di sanzioni, interessi o oneri aggiuntivi. Precisa come la sospensione si applichi anche ai mutui bancari, ai finanziamenti e ai contratti di *leasing* relativi a beni strumentali all'attività.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Morfino 8.9 e Ilaria Fontana 8.10.

Augusto CURTI (PD-IDP) interviene sull'articolo aggiuntivo 8.01 che, in considerazione della gravità dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici oggetto del provvedimento e della conseguente necessità di differire l'avvio e la conclusione degli interventi edilizi nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, prevede che i termini di inizio e di ultimazione dei lavori relativi ai permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2025, sono prorogati di ulteriori ventiquattro mesi. Fa presente come si tratti di una proposta emendativa di buon senso e, pertanto, ne chiede l'accantonamento.

Agostino SANTILLO (M5S), dichiara di voler sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Barbagallo 8.01. Esprime stupore circa il parere contrario espresso dal Governo su una proposta necessaria che va incontro alle esigenze di tante realtà e il cui impatto economico e strutturale è di gran lunga meno rilevante rispetto ad altre iniziative

sostenute dall'Esecutivo, come quella riguardante il Ponte sullo Stretto.

Il Ministro Nello MUSUMECI ricorda che il provvedimento all'esame della Commissione non si limita alle aree effettivamente colpite dalle calamità, ma presenta un carattere ampio e generale. Sottolinea, in particolare, che l'obiettivo è quello di superare la logica di « eterna emergenza », nella quale il Paese è stato, di fatto, abituato a operare negli ultimi decenni.

Evidenzia, altresì, che, una volta concluso lo stato di emergenza, la cui gestione è affidata ai presidenti delle regioni interessate, si apre la fase della ricostruzione. Ritene, pertanto, che in tale ambito sia possibile intervenire efficacemente per la ricostruzione delle aree danneggiate, secondo quanto previsto dalla legge n. 40 del 2025, ed in questa fase si consentirà ai rispettivi proprietari di procedere al risanamento delle proprie infrastrutture.

Alla luce di tali considerazioni, conferma di non ritenere opportuno modificare la posizione già espressa in merito all'articolo aggiuntivo Barbagallo 8.01.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Barbagallo 8.01.

Mauro ROTELLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, deputato Lampis, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Forattini 9.1 e Gadda 9.2; invita al ritiro dell'emendamento Castiglione 9.3, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere contrario sull'emendamento Cherchi 9.4; invita al ritiro dell'emendamento Castiglione 9.5, esprimendo altrimenti parere contrario; propone l'accantonamento degli identici emendamenti Cavandoli 9.6, Nevi 9.7, Castiglione 9.8 e Gadda 9.9; esprime parere contrario sugli identici emendamenti Forattini 9.10 e Gadda 9.11; invita al ritiro dell'emendamento Castiglione 9.12, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere contrario sugli identici emendamenti Forattini 9.13, Carloni 9.14 e Gadda 9.15; esprime parere contrario sull'emendamento Iacono 9.16, nonché sugli identici emendamenti Cherchi

9.17 e Bonelli 9.18; invita al ritiro degli identici emendamenti Forattini 9.19, Carloni 9.20 e Gadda 9.21, esprimendo altrimenti parere contrario; invita al ritiro dell'emendamento Castiglione 9.22, esprimendo altrimenti parere contrario; propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Cerreto 9.01.

Il Ministro Nello MUSUMECI esprime parere conforme a quello testé espresso.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Cavandoli 9.6, Nevi 9.7, Castiglione 9.8 e Gadda 9.9, nonché dell'articolo aggiuntivo Cerreto 9.01.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Forattini 9.1, di cui è cofirmatario, esprime rammarico per la mancata apertura da parte del Governo rispetto alla possibilità di prevedere misure di sostegno in favore del settore agricolo e delle imprese del comparto, esigenza peraltro emersa con chiarezza anche nel corso delle audizioni svolte presso la Commissione.

Sottolinea, in particolare, la rilevanza e la delicatezza della questione oggetto della proposta emendativa, che riguarda una categoria di lavoratori particolarmente esposta, quale quella del settore agricolo, per la quale il provvedimento in esame non prevede il riconoscimento di esoneri, neppure parziali, dai contributi previdenziali e assistenziali.

Alla luce dei gravi danni arrecati dal ciclone Harry alle aziende e ai coltivatori della costa ionica, rivolge un appello al Governo affinché fornisca loro un sostegno più incisivo.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Gadda 9.2; si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Forattini 9.1.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Castiglione 9.3 è stato ritirato.

Avverte, altresì, che, in via eccezionale, darà la parola alla deputata Cherchi non appartenente alla Commissione, che non interviene in sostituzione di un membro del gruppo di appartenenza, con riguardo a una proposta emendativa di cui è firmataria.

Susanna CHERCHI (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 9.4, sostiene la necessità di incrementare le risorse destinate a fronteggiare l'emergenza provocata dal ciclone Harry, richiamando i rilevanti danni arrecati ai territori interessati.

Rileva, pertanto, come le risorse stanziare dal Governo nel provvedimento in esame non appaiano sufficienti a garantire un sostegno concreto ed effettivo, Propone, a tal fine, un incremento di 100 milioni di euro, finalizzato al rafforzamento delle misure previste.

Alla luce di tali considerazioni, chiede al relatore e al Governo di accantonare l'emendamento.

Il Ministro Nello MUSUMECI, richiamandosi alle considerazioni già svolte, ricorda che il provvedimento all'esame della Commissione non attiene alla fase della ricostruzione, bensì a quella della gestione dell'emergenza, che costituisce, ai sensi del codice della protezione civile, una fase distinta e autonoma.

Evidenzia, in particolare, che la gestione dell'emergenza è affidata al commissario delegato, individuato nel presidente della regione interessata, mentre la fase della ricostruzione, che presenta un grado di complessità significativamente maggiore, anche sotto il profilo finanziario, prevede, tra l'altro, la nomina di un commissario straordinario e l'istituzione di una cabina di regia, con il coinvolgimento degli enti locali, funzionale all'avvio degli interventi di ricostruzione.

Ritiene, pertanto, che non sia questa la sede, né il momento, per valutare la congruità delle risorse destinate alla ricostruzione.

Assicura, infine, che il Governo intende monitorare con attenzione l'evoluzione di entrambe le fasi, al fine di garantire che le imprese colpite possano riprendere quanto prima la propria attività in condizioni di piena operatività.

La Commissione respinge l'emendamento Cherchi 9.4.

Mauro ROTELLI, *presidente*, anche a nome della deputata Cherchi, ringrazia il Ministro Musumeci per i chiarimenti forniti.

Avverte, altresì, che l'emendamento Castiglione 9.5 è stato ritirato.

In sostituzione del relatore, deputato Lampis, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Cavandoli 9.6, Nevi 9.7, Castiglione 9.8 e Gadda 9.9, precedentemente accantonati.

Il Ministro Nello MUSUMECI esprime parere conforme a quello testé espresso.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Gadda 9.9; si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione approva gli identici emendamenti Cavandoli 9.6, Nevi 9.7 e Castiglione 9.8 (*vedi allegato 1*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Gadda 9.11; si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Forattini 9.10.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Castiglione 9.12 è stato ritirato.

Ringrazia il Ministro Musumeci per la disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione nella seduta odierna. Rivolge, quindi, un saluto alla sottosegretaria Castiello. Constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Gadda 9.15; si intende vi abbia rinunciato. Avverte, altresì,

che l'emendamento Carloni 9.14 è stato ritirato.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Forattini 9.13, di cui è cofirmatario, evidenzia come tale proposta emendativa, come il precedente emendamento Forattini 9.10, già respinto dalla Commissione, sia finalizzata a garantire un sostegno efficace e concreto alle aziende del settore agricolo, gravemente danneggiate dalle recenti calamità.

Rilevando una sostanziale carenza del provvedimento su tale specifico profilo, invita il Governo a svolgere un'ulteriore riflessione sull'opportunità di utilizzare pienamente gli strumenti già disponibili, quali il Fondo di solidarietà nazionale e l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), al fine di assicurare un adeguato supporto alle imprese del comparto.

La Commissione respinge l'emendamento Forattini 9.13.

Eleonora EVI (PD-IDP) illustra l'emendamento Iacono 9.16, di cui è cofirmataria, rilevando come tale proposta emendativa, che interviene in materia di proroga delle polizze catastrofali, si configuri quale misura di buonsenso, idonea a rispondere in modo concreto alle esigenze manifestate dagli operatori del settore.

La Commissione respinge l'emendamento Iacono 9.16, nonché gli identici emendamenti Cherchi 9.17 e Bonelli 9.18.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Gadda 9.21; si intende vi abbia rinunciato.

Avverte, altresì, che l'emendamento Carloni 9.20 è stato ritirato.

La Commissione respinge l'emendamento Forattini 9.19.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Castiglione 9.22 è stato ritirato.

In sostituzione del relatore, deputato Lampis, esprime parere favorevole sull'emendamento Scerra 2.21, precedentemente accantonato.

La sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO esprime parere conforme a quello testé espresso.

La Commissione approva l'emendamento Scerra 2.21 (*vedi allegato 1*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, deputato Lampis, propone l'accantonamento degli identici emendamenti Lai 10.1 e Perantoni 10.2; invita al ritiro degli identici emendamenti Mazzetti 10.5, Bonelli 10.6, Ruffino 10.8 ed Evi 10.7, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime infine parere contrario sugli emendamenti Scerra 10.9, Morfino 10.12, Bonelli 10.13.

La sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO esprime parere conforme a quello testé espresso.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Lai 10.1 e Perantoni 10.2.

Avverte che l'emendamento Mazzetti 10.5, identico agli emendamenti Bonelli 10.6, Ruffino 10.8 ed Evi 10.7, è stato ritirato.

Avverte altresì che l'emendamento Ruffino 10.8 è sottoscritto dal deputato Simiani.

Augusto CURTI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Evi 10.7, di cui è cofirmatario, sostiene l'opportunità di coinvolgere anche gli enti di promozione turistica delle aree interessate che operano nei territori colpiti nell'ambito delle campagne promozionali relative alle aree colpite, che il Ministero del turismo è autorizzato a predisporre ai sensi del provvedimento in esame.

Ritiene, infatti, che l'affidamento dell'attuazione di tali campagne anche a tali enti consentirebbe, da un lato, di migliorare l'efficienza dei processi decisionali e, dall'altro, di integrare più efficacemente le

attività di comunicazione con i programmi di rilancio economico e con gli interventi di ricostruzione in corso.

Auspica, pertanto, che il relatore e il Governo svolgano un'ulteriore riflessione sull'argomento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Bonelli 10.6, Ruffino 10.8 ed Evi 10.7, nonché gli emendamenti Scerra 10.9, Morfino 10.12 e Bonelli 10.13.

Mauro ROTELLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, deputato Lampis, esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Scerra 10.01 e Baldino 10.02; invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Cannizzaro 10.03, degli identici articoli aggiuntivi Furguele 10.04 e Morfino 10.05, nonché degli identici articoli aggiuntivi Montemagni 10.06 e Castiglione 10.07, esprimendo altrimenti parere contrario; infine, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Orrico 10.08.

La sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO esprime parere conforme a quello testé espresso.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Scerra 10.01.

Anna Laura ORRICO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Baldino 10.02, di cui è cofirmataria, ricorda che il provvedimento in esame prevede, da un lato, l'istituzione di un Fondo volto all'attivazione di una serie di misure promozionali finalizzate al rilancio del turismo e, dall'altro lato, il riconoscimento di contributi in favore di una serie di aziende operanti in diversi settori. Rileva, tuttavia, come tra i beneficiari non risultino incluse le aziende del comparto turistico, del commercio ambulante, nonché dei settori termale e balneare.

Evidenzia che la proposta emendativa in esame è volta, pertanto, a estendere il sostegno anche alle attività richiamate, con particolare riferimento a quelle del settore balneare e del commercio ambulante, che

hanno subito ingenti danni a seguito delle recenti calamità.

Pur condividendo l'importanza di interventi di promozione turistica finalizzati a ripristinare l'attrattività dei territori colpiti dal maltempo, osserva come tali iniziative non possano ritenersi sufficienti in assenza di adeguati strumenti che consentano alle imprese del settore di ricostruire le proprie infrastrutture.

Richiama, in particolare, i gravi danni subiti dalle aziende localizzate lungo la costa ionica e tirrenica della regione Calabria, nonché nell'area di Sibari.

Rivolge, pertanto, un appello al relatore e al Governo affinché svolgano un'ulteriore riflessione sul punto, valutando anche una possibile rimodulazione delle risorse previste dall'articolo aggiuntivo in esame.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Baldino 10.02.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i rispettivi presentatori hanno ritirato l'articolo aggiuntivo Cannizzaro 10.03, nonché l'articolo aggiuntivo Furguele 10.04, identico all'articolo aggiuntivo Morfino 10.05.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Morfino 10.05.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i rispettivi presentatori hanno ritirato gli identici articoli aggiuntivi Montemagni 10.06 e Castiglione 10.07.

Anna Laura ORRICO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 10.08, fa presente come la proposta in esame sia finalizzata all'istituzione di un Fondo destinato al ripristino del Parco e del Museo archeologico di Sibari, siti di elevato valore sociale, culturale ed economico, di rilievo nazionale e internazionale, gravemente danneggiati dai recenti eventi meteorologici avversi.

Evidenzia, in particolare, che l'eccezionale quantitativo di precipitazioni ha determinato il malfunzionamento dei sistemi di drenaggio presenti nell'area, provocando l'allagamento di ampie porzioni del Parco.

Rileva, infatti, che l'area di Casabianca, una delle principali sezioni in cui il Parco è articolato, risulti tuttora completamente allagata, nonostante siano trascorsi oltre due mesi dagli eventi calamitosi.

Ricorda, peraltro, che la medesima area avrebbe dovuto essere inaugurata nel mese di giugno 2026, a seguito di interventi di riqualificazione che ne avevano consentito la piena fruibilità da parte del pubblico. Osserva, tuttavia, come, nelle attuali condizioni, non appaia possibile procedere con l'inaugurazione nei tempi previsti, rendendosi inevitabile un differimento.

Rivolge, pertanto, un ulteriore appello al relatore e al Governo affinché svolgano un'ulteriore riflessione sul punto, eventualmente anche rimodulando le risorse a tal fine stanziare.

Ricorda, infatti, che l'area in questione è storicamente esposta a fenomeni di infiltrazioni mafiose, riscontrabili sia nel tessuto imprenditoriale, sia in ambiti di rilievo pubblicistico. Sottolinea, al riguardo, come il percorso di rilancio del Parco archeologico di Sibari, avviato nel 2020 con il riconoscimento dell'autonomia e l'individuazione di una nuova direzione, abbia rappresentato un passaggio fondamentale per il recupero della legalità e della piena funzionalità del sito. Ribadisce, pertanto, che tali realtà non rivestono soltanto un significativo valore culturale ed economico, ma assumono anche un'importante valenza sociale, rappresentando un segnale concreto della presenza dello Stato in territori particolarmente complessi.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Orrico 10.08.

Mauro ROTELLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, deputato Lampis, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Zinzi 11.1 e Santillo 11.2; invita al ritiro dell'emendamento Zinzi 11.3, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere contrario sugli emendamenti Perantoni 11.4 e Lai 11.5; invita al ritiro dell'emendamento Cannizzaro 11.6, esprimendo altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO esprime parere conforme a quello testé espresso.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Zinzi 11.1 è stato ritirato.

Agostino SANTILLO (M5S), intervenendo sull'emendamento 11.2 a sua prima firma, fa presente come l'emendamento sia volto a rafforzare l'azione di contrasto al dissesto idrogeologico, attraverso il sostegno alle autorità di bacino distrettuali, ritenute gli enti maggiormente idonei a svolgere funzioni di pianificazione e prevenzione. Osserva come nel sistema attuale si registri una carenza di coordinamento tra i diversi livelli istituzionali e una frammentazione degli interventi, che limita l'efficacia complessiva delle politiche di prevenzione.

Sottolinea che la proposta emendativa in esame, conseguentemente, mira a valorizzare il patrimonio conoscitivo e a rafforzare il raccordo tecnico tra programmazione, monitoraggio e attuazione degli interventi, evidenziando altresì il carattere contenuto dell'onere finanziario rispetto ai rilevanti costi economici derivanti annualmente dal dissesto idrogeologico. Chiede, dunque, che l'emendamento a sua prima firma venga accantonato per consentire un'ulteriore riflessione.

La Commissione respinge l'emendamento Santillo 11.2.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Zinzi 11.3 è stato ritirato.

La Commissione respinge l'emendamento Perantoni 11.4.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Lai 11.5, evidenzia come l'emendamento in esame sia finalizzato a estendere il potenziamento delle strutture di protezione civile, già previsto per la regione Sardegna, anche ad altre aree del Paese colpite da eventi calamitosi. Osserva, infatti, che sussistono significative disparità territoriali nella dotazione di personale e risorse, rilevando l'esigenza di rafforzare in

modo più equilibrato le capacità operative e organizzative delle strutture regionali, anche attraverso un adeguato investimento in formazione e tecnologie.

La Commissione respinge l'emendamento Lai 11.5.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI-PPE), intervenendo sull'emendamento Cannizzaro 11.6, di cui è cofirmatario, ne chiede l'accantonamento.

Mauro ROTELLI, *presidente*, preso atto dell'orientamento favorevole della rappresentante del Governo sulla richiesta di accantonamento avanzata dall'onorevole Cortelazzo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Cannizzaro 11.6.

In sostituzione del relatore, deputato Lampis, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Montemagni 12.1, Bonelli 12.2, Curti 12.3, Mazzetti 12.4, Ruffino 12.5 e Morfino 12.6, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*); propone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Zinzi 12.01, Santillo 12.02 e Bonelli 12.03; esprime infine parere contrario sull'articolo aggiuntivo Ruffino 12.04.

La sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO esprime parere conforme a quello testé espresso.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dispone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Zinzi 12.01, Santillo 12.02 e Bonelli 12.03.

Agostino SANTILLO (M5S) accetta la proposta di nuova formulazione dell'emendamento Bonelli 12.2.

Marco SIMIANI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Ruffino 12.5 e accetta la proposta di nuova formulazione riferita alla proposta emendativa stessa.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i rispettivi presentatori hanno accettato la proposta di riformulazione degli identici

emendamenti Montemagni 12.1, Curti 12.3, Mazzetti 12.4 e Morfino 12.6.

La Commissione ⁽¹⁾ approva gli identici emendamenti Montemagni 12.1, Bonelli 12.2, Curti 12.3, Mazzetti 12.4, Ruffino 12.5 e Morfino 12.6, come riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco SIMIANI (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Ruffino 12.04.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ruffino 12.04.

Mauro ROTELLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, deputato Lampis, invita al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Ruffino 13.01, Curti 13.03, Carmina 13.04, Mazzetti 13.05, esprimendo altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO esprime parere conforme a quello testé espresso.

Marco SIMIANI (PD-IDP) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Ruffino 13.01.

Augusto CURTI (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 13.03 a sua prima firma, evidenzia come l'emendamento intenda riconoscere, in via temporanea per l'anno 2026, maggiore flessibilità ai comuni colpiti da eventi emergenziali, in considerazione dell'elevato carico amministrativo cui sono chiamati a far fronte. Sottolinea, infatti, che tali enti devono gestire, oltre all'ordinaria attività, anche gli adempimenti connessi all'emergenza, tra cui il riconoscimento delle spese e il rispetto degli equilibri di bilancio. Rileva come, soprattutto nei comuni di minori dimensioni, la carenza di personale renda particolarmente gravoso tale impegno, sottolineando come la misura proposta con l'emendamento in esame possa contribuire ad alle-

(1) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'errata corrige nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 663 del 16 aprile 2026.

viare tali difficoltà, in attesa di interventi strutturali più incisivi.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Mazzetti 13.05 è stato ritirato.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Ruffino 13.01, Curti 13.03 e Carmina 13.04.

Mauro ROTELLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, deputato Lampis, esprime parere contrario sugli emendamenti Scerra 14.3, L'Abbate 14.4 e Bonelli 14.5, nonché sugli articoli aggiuntivi Barbagallo 14.01, Santillo 14.02 e Ferrari 14.03; invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Romano 14.04, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Ruffino 14.05 e 14.06, Barbagallo 14.08, Ruffino 14.09, Baldino 14.011 e Morfino 14.012; esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Ruffino 14.013 e sugli identici articoli aggiuntivi Bonelli 23.01 e Ilaria Fontana 23.02, a condizione che siano riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*); esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Simiani 14.014; invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Testa 14.015, esprimendo altrimenti parere contrario; invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Morfino 14.016, Baldino 14.017 e Cannizzaro 14.018.

La sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO esprime parere conforme a quello testé espresso.

Marco SIMIANI (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere tutte le proposte emendative a prima firma della deputata Ruffino riferite all'articolo 14.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Scerra 14.3, L'Abbate 14.4 e Bonelli 14.5.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 14.01 a sua prima firma, fa presente come il proprio gruppo abbia, sin dall'avvio del-

l'esame del provvedimento, sostenuto, soprattutto con riferimento alla situazione emergenziale che interessa il comune di Niscemi, l'esigenza di intervenire in modo più incisivo a tutela dei proprietari di immobili danneggiati, sottolineando come adeguati indennizzi consentirebbero ai cittadini e agli operatori economici di assumere decisioni consapevoli e di evitare la delocalizzazione delle imprese. Osserva, in particolare, che l'articolo aggiuntivo in esame affronta il tema del riconoscimento del danno economico agli immobili, evidenziando la necessità di criteri più equi e flessibili, che tengano conto delle effettive condizioni dei territori, anche alla luce della possibile evoluzione delle aree interessate. Sottolinea, pertanto, l'opportunità di consentire ai soggetti coinvolti una scelta volontaria in merito alla ricollocazione delle attività. Alla luce di quanto precede, dunque, chiede che la proposta emendativa in esame venga accantonata al fine di consentire un ulteriore approfondimento su una materia ritenuta particolarmente rilevante.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Barbagallo 14.01 e Santillo 14.02.

Eleonora EVI (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Ferrari 14.03, di cui è cofirmataria, evidenzia che la proposta emendativa in esame si propone di introdurre specifiche condizionalità per l'accesso agli aiuti alle imprese nei territori colpiti da eventi catastrofici, prevedendo in particolare il mantenimento dei livelli occupazionali e il divieto di delocalizzazione delle attività produttive. Osserva che tali misure rispondono a indicazioni emerse nel corso delle audizioni e mirano a garantire una tutela effettiva del tessuto economico e sociale. Sottolinea, inoltre, l'opportunità di orientare gli interventi verso obiettivi di transizione ecologica, favorendo processi di efficientamento energetico e riduzione delle emissioni, in un'ottica di riconversione sostenibile del sistema produttivo. Evidenzia, infine, la necessità di accompagnare tali misure con adeguate forme di confronto con le imprese e le organizzazioni sindacali.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ferrari 14.03.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Romano 14.04 è stato ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Ruffino 14.05 e 14.06.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 14.08 a sua prima firma, fa presente come la proposta emendativa in esame abbia il fine, condiviso anche dal successivo articolo aggiuntivo Simiani 14.014, di sostenere famiglie e imprese nei processi di ricostruzione, proponendo l'utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione, non ancora avviata, del Ponte sullo Stretto di Messina. Evidenzia, in particolare, che la proposta emendativa in esame prevede la destinazione di tali fondi a strumenti di sostegno quali i crediti d'imposta per la ricostruzione degli immobili danneggiati. Sottolinea, inoltre, l'esigenza di impiegare le medesime risorse per il potenziamento delle infrastrutture nei territori colpiti da eventi meteorologici avversi, anche in considerazione dell'imminente avvio della stagione turistica. Evidenzia, da ultimo, l'urgenza di interventi concreti sia sul piano edilizio sia su quello infrastrutturale, al fine di garantire una ripresa effettiva dei territori colpiti da eventi meteorologici avversi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Barbagallo 14.08, Ruffino 14.09 e Baldino 14.011.

Daniela MORFINO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 14.012 a sua prima firma, evidenzia come la finalità della proposta emendativa in esame sia quella di istituire un fondo destinato alla manutenzione e alla messa in sicurezza della rete stradale provinciale siciliana, frequentemente danneggiata da eventi meteorologici estremi. Osserva che le criticità non hanno carattere episodico, ma strutturale, richiedendo pertanto interventi stabili e program-

mati. Sottolinea, quindi, l'esigenza di affrontare in modo organico la fragilità infrastrutturale del territorio. Chiede, dunque, che l'articolo aggiuntivo in esame venga accantonato, anche al fine di valutarne una possibile riformulazione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Morfino 14.012.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i rispettivi presentatori hanno accettato la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Ruffino 14.013 e degli identici articoli aggiuntivi Bonelli 23.01 e Ilaria Fontana 23.02.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Ruffino 14.013 e gli identici articoli aggiuntivi Bonelli 23.01 e Ilaria Fontana 23.02, come riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 14.014 a sua prima firma, sottolinea come appaia necessario destinare risorse aggiuntive alle regioni del Mezzogiorno, in particolare Sicilia e Calabria, al fine di sostenere interventi infrastrutturali ritenuti prioritari. Osserva che tali territori presentano criticità strutturali rilevanti, accentuate anche dagli eventi calamitosi, sottolineando l'esigenza di intervenire in modo concreto su strade, ferrovie, porti e, più in generale, sul sistema della mobilità. Fa presente come la proposta emendativa in esame si proponga di utilizzare risorse disponibili, ritenute non immediatamente impiegabili per altri interventi, con l'obiettivo di finanziare opere pubbliche utili e cantierabili. Evidenzia, inoltre, come il rafforzamento delle infrastrutture rappresenti una condizione essenziale per lo sviluppo economico e sociale dei territori interessati, richiamando la necessità di garantire continuità agli investimenti già avviati anche nelle precedenti programmazioni. Sottolinea, da ultimo, l'importanza di offrire una risposta concreta alle esigenze dei territori, privilegiando interventi ritenuti urgenti e funzionali al mi-

grioramento complessivo del sistema infrastrutturale.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Simiani 14.014.

Aldo MATTIA (FDI) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Testa 14.015.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Testa 14.015 è stato ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Morfino 14.016 e Baldino 14.017.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Cannizzaro 14.018 è stato ritirato.

Acquisito il parere della rappresentante del Governo, avverte che, in assenza di obiezioni, le proposte emendative riferite agli articoli 15 e 16 si intendono momentaneamente accantonate, al fine di consentire un supplemento di istruttoria.

In sostituzione del relatore, deputato Lampis, propone l'accantonamento dell'emendamento Curti 17.1; esprime parere contrario sugli emendamenti Amendola 17.2 e Ascani 17.3, nonché sull'articolo aggiuntivo Braga 17.07; propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Ferrari 17.08; esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Iacono 17.09, Braga 17.010, Morfino 17.011 e Lai 17.012.

La sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO esprime parere conforme a quello testé espresso.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Curti 17.1 e dell'articolo aggiuntivo Ferrari 17.08.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Amendola 17.2 e Ascani 17.3, nonché gli articoli aggiuntivi Braga 17.07, Iacono 17.09, Braga 17.010, Morfino 17.011 e Lai 17.012.

Mauro ROTELLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, deputato Lampis, esprime parere contrario sugli emendamenti Ilaria Fontana 18.1, Merola 18.2, De Maria 18.3, Vaccari 18.5, Bonelli 18.4, sugli identici emendamenti L'Abbate 18.6 e Bonelli 18.7 nonché sull'emendamento Simiani 18.8.

La sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO esprime parere conforme a quello testé espresso.

La Commissione respinge l'emendamento Ilaria Fontana 18.1.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Merola 18.2, di cui è cofirmatario, richiama la particolare delicatezza della questione concernente l'Agenzia ItaliaMeteo, rilevando come la prospettata scelta di trasferirne la sede da Bologna a Roma rischi di interrompere un percorso già avviato, fondato su elevate competenze scientifiche e professionali e su un lavoro consolidato nei settori meteorologico e sismico.

Evidenza di non comprendere le ragioni del mancato ricorso a soluzioni di mediazione, anche alla luce delle interlocuzioni istituzionali già intervenute sul punto, e sottolinea che una decisione assunta senza un adeguato confronto finirebbe per compromettere un'esperienza costruita nel tempo. Nell'esprimere preoccupazione per le possibili ricadute sul piano dei rapporti istituzionali, chiede pertanto l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti alla questione, al fine di consentire un supplemento di riflessione che tenga conto del lavoro svolto e permetta di individuare una soluzione equilibrata.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Merola 18.2, De Maria 18.3, Vaccari 18.5, Bonelli 18.4, gli identici emendamenti L'Abbate 18.6 e Bonelli 18.7 nonché l'emendamento Simiani 18.8.

Mauro ROTELLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, deputato Lampis, esprime parere favorevole sugli emendamenti Si-

miani 19.1, Mazzetti 19.2, sugli identici emendamenti Mazzetti 19.3 e Zinzi 19.4, sugli emendamenti Mazzetti 19.5, Montemagni 19.6 e 19.7, Fabrizio Rossi 19.8, sugli identici emendamenti Caiata 19.9, Zinzi 19.10 e Tirelli 19.11, nonché sull'emendamento L'Abbate 19.12, a condizione che siano tutti riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*); esprime parere contrario sull'emendamento Simiani 19.13; invita al ritiro degli identici emendamenti Zinzi 19.14 e Mazzetti 19.15, dell'emendamento Montemagni 19.16, degli identici emendamenti Zinzi 19.17 e Mazzetti 19.18, degli identici emendamenti Zinzi 19.19, Tirelli 19.20 e Caiata 19.21, degli emendamenti Zinzi 19.22, Fabrizio Rossi 19.23, degli identici emendamenti Zinzi 19.24 e Mazzetti 19.25, degli identici emendamenti Zinzi 19.26, Caiata 19.27 e Tirelli 19.28, degli identici emendamenti Mazzetti 19.29 e Zinzi 19.30, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere contrario sull'emendamento Santillo 19.31; esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo L'Abbate 19.01.

La sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO esprime parere conforme a quello testé espresso.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i rispettivi presentatori hanno accettato la proposta di riformulazione degli emendamenti Simiani 19.1, Mazzetti 19.2, degli identici emendamenti Mazzetti 19.3 e Zinzi 19.4, degli emendamenti Mazzetti 19.5, Montemagni 19.6 e 19.7, Fabrizio Rossi 19.8, degli identici emendamenti Caiata 19.9, Zinzi 19.10 e Tirelli 19.11, nonché dell'emendamento L'Abbate 19.12.

La Commissione approva gli emendamenti Simiani 19.1, Mazzetti 19.2, gli identici emendamenti Mazzetti 19.3 e Zinzi 19.4, gli emendamenti Mazzetti 19.5, Montemagni 19.6 e 19.7, Fabrizio Rossi 19.8, gli identici emendamenti Caiata 19.9, Zinzi 19.10 e Tirelli 19.11, nonché l'emendamento L'Abbate 19.12 come riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

La Commissione respinge l'emendamento Simiani 19.13.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i rispettivi presentatori hanno ritirato gli identici emendamenti Zinzi 19.14 e Mazzetti 19.15, l'emendamento Montemagni 19.16, gli identici emendamenti Zinzi 19.17 e Mazzetti 19.18, gli identici emendamenti Zinzi 19.19, Tirelli 19.20 e Caiata 19.21, gli emendamenti Zinzi 19.22, Fabrizio Rossi 19.23, gli identici emendamenti Zinzi 19.24 e Mazzetti 19.25, gli identici emendamenti Zinzi 19.26, Caiata 19.27 e Tirelli 19.28, nonché gli identici emendamenti Mazzetti 19.29 e Zinzi 19.30.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Santillo 19.31 e l'articolo aggiuntivo L'Abbate 19.01.

Mauro ROTELLI, *presidente*, comunica che, alla scadenza del termine – fissato alle ore 12:30 della giornata odierna – non sono pervenuti subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 18.01 del relatore. Ne raccomanda quindi l'approvazione.

La sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 18.01 del relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 18.01 del relatore (*vedi allegato 1*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, deputato Lampis, esprime parere contrario sull'emendamento L'Abbate 20.1; propone l'accantonamento degli identici emendamenti Ruffino 20.2, Mazzetti 20.3, Simiani 20.4 e Iaria 20.5; esprime parere contrario sugli emendamenti Simiani 20.6 e L'Abbate 20.7; esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo L'Abbate 20.04.

La sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO esprime parere conforme a quello testé espresso.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti

Ruffino 20.2, Mazzetti 20.3, Simiani 20.4 e Iaria 20.5.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti L'Abbate 20.1, Simiani 20.6 e L'Abbate 20.7.

Patty L'ABBATE (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 20.04 a sua prima firma, ne richiama le finalità, evidenziando come esso tragga origine dalle criticità emerse nei territori colpiti dagli eventi alluvionali, laddove alcuni comuni hanno dichiarato di non disporre di piani comunali di protezione civile aggiornati.

Sottolinea che l'assenza di tali strumenti compromette la capacità delle amministrazioni di affrontare tempestivamente le emergenze e di fornire ai cittadini indicazioni chiare nelle fasi di allerta e di evacuazione. Evidenzia, pertanto, la necessità di assicurare che ogni comune sia dotato di un piano di protezione civile adeguato, anche alla luce della crescente frequenza e intensità degli eventi meteorologici estremi, i cui effetti incidono direttamente sulla sicurezza delle persone.

Auspica quindi un supplemento di riflessione da parte del relatore e del Governo, anche valutandone l'accantonamento, su una proposta che giudica essenziale e di immediata evidenza.

Mauro ROTELLI, *presidente*, acquisito il parere della rappresentante del Governo, avverte che in assenza di obiezioni, l'articolo aggiuntivo L'Abbate 20.04 si intende accantonato.

In sostituzione del relatore, deputato Lampis, propone l'accantonamento dell'articolo premissivo Buonguerrieri 021.01; invita al ritiro dell'emendamento Tassinari 21.1, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere contrario sugli identici emendamenti Bonelli 21.2 e Simiani 21.3; invita al ritiro dell'emendamento Mazzetti 21.4, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere contrario sull'emendamento De Maria 21.5; invita al ritiro degli identici emendamenti Furguele 21.6 e Mazzetti 21.7, esprimendo altrimenti parere contrario; propone l'accantonamento del-

l'articolo aggiuntivo Colombo 21.01; esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Buonguerrieri 21.02, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*); esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Santillo 21.03 e Bonelli 21.04; propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Nevi 21.05; esprime parere contrario sugli identici emendamenti Ferrari 21.07 e Santillo 21.08.

La sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO esprime parere conforme a quello testé espresso.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo premissivo Buonguerrieri 021.01, nonché degli articoli aggiuntivi Colombo 21.01 e Nevi 21.05.

Avverte, inoltre, che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Tassinari 21.1.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bonelli 21.2 e Simiani 21.3.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Mazzetti 21.4 è stato ritirato.

La Commissione respinge l'emendamento De Maria 21.5.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i rispettivi presentatori hanno ritirato gli identici emendamenti Furguele 21.6 e Mazzetti 21.7.

Comunica, altresì, che è stata accettata la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Buonguerrieri 21.02.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Buonguerrieri 21.02 come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*) e respinge gli identici articoli aggiuntivi Santillo 21.03 e Bonelli 21.04.

Eleonora EVI (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 21.07, di cui è co-firmataria, ne sottolinea la particolare rilevanza, in quanto esso è volto a garantire l'interoperabilità tra Repertorio nazionale

degli interventi per la difesa del suolo (ReN-DiS) e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Evidenzia che la piena comunicazione tra le due piattaforme costituisce un presupposto essenziale per il controllo dei progetti, il monitoraggio degli interventi e il conseguimento degli obiettivi di digitalizzazione delle procedure connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Osserva, pertanto, che il mancato accoglimento di una simile proposta rischierebbe di confermare un approccio ancora prevalentemente emergenziale, anziché orientato alla prevenzione.

Agostino SANTILLO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 21.08 a sua prima firma, richiama quanto emerso dal recente rapporto sulle infrastrutture strategiche e prioritarie presentato alla Commissione, evidenziando l'esigenza di approfondire temi quali l'impegno delle risorse e l'effettivo avanzamento dei lavori. Sottolinea che l'interoperabilità tra la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e ReNDiS consentirebbe di disporre di un quadro più chiaro e immediato sullo stato reale degli interventi monitorati.

Osserva quindi che la proposta si pone in linea con gli indirizzi di digitalizzazione e semplificazione già richiamati dalla normativa vigente e ne auspica, pertanto, quantomeno l'accantonamento per un supplemento di riflessione.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 21.07, di cui è cofirmatario, si associa alle considerazioni svolte dai deputati precedentemente intervenuti, rilevando come la disponibilità di piattaforme in grado di dialogare tra loro rappresenti una condizione indispensabile per una corretta programmazione degli investimenti e per la verifica dello stato di attuazione degli interventi, in particolare in materia sismica e rispetto alle richieste provenienti dagli enti locali.

Evidenzia che il raccordo tra le banche dati risponderebbe a evidenti esigenze di trasparenza e di efficienza amministrativa, e manifesta pertanto perplessità per l'orientamento contrario espresso dal relatore e dal Governo.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Ferrari 21.07 e Santillo 21.08.

Mauro ROTELLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, deputato Lampis, esprime parere contrario sugli emendamenti Curti 22.1, 22.2 e 22.3; invita al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Forattini 22.01, Cavandoli 22.02 e Gadda 22.03, esprimendo altrimenti parere contrario; invita al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Forattini 22.04, Cavandoli 22.05 e Gadda 22.06, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Fossi 22.07; invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Buonguerrieri 22.08, esprimendo altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO esprime parere conforme a quello testé espresso.

La Commissione respinge l'emendamento Curti 22.1.

Augusto CURTI (PD-IDP) richiama le finalità dell'emendamento 22.2 a sua prima firma, volto a introdurre una misura di semplificazione diretta a garantire un più agevole accesso alle agevolazioni da parte degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti colpiti dagli eventi dannosi. Evidenzia, in particolare, che la proposta consente, per i danni di importo inferiore a 10 mila euro, di sostituire la perizia asseverata con un'autocertificazione, riducendo così tempi e oneri a carico delle piccole imprese.

Sottolinea che, in un contesto emergenziale, appare irragionevole mantenere adempimenti particolarmente gravosi anche per importi contenuti, con il rischio che il costo della perizia finisca addirittura per superare il beneficio riconosciuto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Curti 22.2 e 22.3.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'articolo aggiuntivo Cavandoli 22.02.

Constata l'assenza della presentatrice dell'articolo aggiuntivo Gadda 22.03; si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Forattini 22.01.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'articolo aggiuntivo Cavandoli 22.05.

Constata l'assenza della presentatrice dell'articolo aggiuntivo Gadda 22.06; si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Forattini 22.04 e Fossi 22.07.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Buonguerrieri 22.08 è stato ritirato.

Mauro ROTELLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, deputato Lampis, esprime parere contrario sugli emendamenti Barbagallo 23.1 e Ascani 23.3. Propone l'accantonamento dell'emendamento Congedo 23.4. Esprime parere favorevole sull'emendamento Benvenuti Gostoli 23.5 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Curti 23.6, Santillo 23.7 e Bonelli 23.8.

La sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO esprime parere conforme a quello testé espresso.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Congedo 23.4.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) esprime stupore circa l'espressione del parere contrario sull'emendamento a sua prima firma 23.1, che intende includere nell'ambito di applicazione dell'articolo 23 anche gli eventi meteorologici causati dal ciclone «Ulrike». Precisa come l'emendamento in esame sia fondato sui medesimi principi cui si ispira la proposta

emendativa 21.02 che è stata approvata con riformulazione. Rileva che si tratta di una disparità di trattamento ingiustificabile.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Barbagallo 23.1 e Ascani 23.3.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che il presentatore ha accettato la proposta di riformulazione dell'emendamento Benvenuti Gostoli 23.5 e che tale emendamento è stato sottoscritto dal deputato Pizzimenti.

La Commissione approva l'emendamento Benvenuti Gostoli 23.5, come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Agostino SANTILLO (M5S), illustra l'emendamento a sua prima firma 23.7, che reca una norma di coordinamento con la legge n. 40 del 2025, in materia di ricostruzione post-calamità raccomandandone l'approvazione anche tenuto conto dell'assenza di onerosità di tale proposta emendativa.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Curti 23.6, Santillo 23.7 e Bonelli 23.8.

Mauro ROTELLI, *presidente*, concorde la Commissione, sospende brevemente la seduta al fine di consentire gli opportuni approfondimenti sulle rimanenti proposte emendative accantonate.

La seduta, sospesa alle 13.05, è ripresa alle 13.15.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che si passerà ora all'esame di tutte le proposte emendative precedentemente accantonate. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Scerra 2.29, Morfino 2.40 e 2.41.

La sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO esprime parere conforme a quello testé espresso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Scerra 2.29, Morfino 2.40 e 2.41.

Mauro ROTELLI, *presidente*, esprime parere contrario sull'emendamento Santillo 6.7.

La sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO esprime parere conforme a quello testé espresso.

La Commissione respinge l'emendamento Santillo 6.7.

Mauro ROTELLI, *presidente*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Ilaria Fontana 7.2 e Bonelli 7.3.

La sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO esprime parere conforme a quello testé espresso.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ilaria Fontana 7.2 e Bonelli 7.3.

Mauro ROTELLI, *presidente*, invita i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo Cerreto 9.01, esprimendo altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO esprime parere conforme.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'articolo aggiuntivo Cerreto 9.01.

Esprime, inoltre, parere contrario sugli identici emendamenti Lai 10.1 e Perantoni 10.2.

La sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO esprime parere conforme a quello testé espresso.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Lai 10.1 e Perantoni 10.2.

Mauro ROTELLI, *presidente*, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Can-

nizzaro 11.6 esprimendo altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO esprime parere conforme a quello testé espresso.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i rispettivi presentatori hanno ritirato l'emendamento Cannizzaro 11.6.

Con riguardo alle proposte emendative accantonate relative all'articolo 12, invita quindi i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Zinzi 12.01, Santillo 12.02 e Bonelli 12.03.

La sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO esprime parere conforme a quello testé espresso.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'articolo aggiuntivo Zinzi 12.01.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Santillo 12.02 e Bonelli 12.03.

Mauro ROTELLI, *presidente*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, su tutte le proposte emendative accantonate relative all'articolo 15. Avverte che i rispettivi presentatori hanno ritirato l'emendamento Montemagni 15.5.

La sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO esprime parere conforme a quello testé espresso.

Agostino SANTILLO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 15.1, fa presente come esso intenda introdurre il riferimento alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, mediante l'uso del *Building information modeling* (BIM).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Santillo 15.1, Evi 15.2 e Bonelli 15.3,

nonché gli emendamenti Bonelli 15.4, L'Abbate 15.6 e Scerra 15.7.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 15.8, che riconosce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, dei maggiori costi di trasporto sostenuti a causa dell'interruzione o della limitazione della viabilità provinciale conseguente agli eventi franosi, finalizzato alla compensazione dei maggiori costi logistici sostenuti per l'approvvigionamento delle merci, la distribuzione dei prodotti e la maggior distanza da percorrere per il raggiungimento dei siti produttivi, a favore delle imprese aventi sede operativa nel territorio comunale di Niscemi interessato dai dissesti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Barbagallo 15.8 e 15.9, nonché Bonelli 15.10.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Mazzetti 15.11.

La Commissione respinge l'emendamento Ilaria Fontana 15.12.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i rispettivi presentatori hanno ritirato gli identici articoli aggiuntivi Montemagni 15.02 e Castiglione 15.04.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Ruffino 15.01 e Scerra 15.03.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 15.05, che intende introdurre l'esenzione della TARI e dell'IMU per i fabbricati ubicati nel territorio del comune di Niscemi che risultano distrutti o dichiarati inagibili in conseguenza dei dissesti verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Barbagallo 15.05, Marino 15.06 e Barbagallo 15.07.

Mauro ROTELLI, *presidente*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, su tutte le proposte emendative accantonate relative all'articolo 16, ad eccezione degli articoli aggiuntivi Buonguerrieri 16.08 e Cannizzaro 16.09 che propone di mantenere accantonati.

La sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO esprime parere conforme a quello testé espresso.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Buonguerrieri 16.08 e Cannizzaro 16.09 restano accantonati.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) illustra l'emendamento ⁽¹⁾ Iacono 16.1, di cui è cofirmatario, rilevando la necessità di prevedere misure di sostegno alle famiglie colpite dalla frana di Niscemi anche attraverso interventi di carattere strutturale. Preannuncia, infine, che presenterà in Assemblea un ordine del giorno al riguardo.

Agostino SANTILLO (M5S), nel rammentare di aver sottoscritto tutte le proposte emendative a prima firma del deputato Bonelli, chiarisce che non intende sottoscrivere l'identico emendamento Bonelli 16.2.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Bonelli 16.2; si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Iacono 16.1 e Bonelli 16.3.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Romano 16.4; si intende vi abbiano rinunciato.

(1) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'errata corrige nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 663 del 16 aprile 2026

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bonelli 16.5, Barbagallo 16.6, 16.7 e 16.8, Santillo 16.9, Bonelli 16.10, Curti 16.11, Santillo 16.12, gli identici emendamenti Ferrari 16.13 e Bonelli 16.14, gli emendamenti Scerra 16.16, Morfino 16.15, nonché l'articolo aggiuntivo Provenzano 16.010.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Romano 16.01; si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Barbagallo 16.02, Scerra 16.03, Morfino 16.04, Santillo 16.05, Scerra 16.06 e Porta 16.07.

Mauro ROTELLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, deputato Lampis, esprime parere contrario sull'emendamento Curti 17.1, nonché sull'articolo aggiuntivo Ferrari 17.08.

La sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO esprime parere conforme a quello testé espresso.

Augusto CURTI (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 17.1, sostenendo la necessità che l'ampliamento del perimetro degli interventi per fronteggiare l'emergenza verificatasi nella regione Marche a seguito dagli eventi del 2023 sia accompagnato dalla contestuale previsione di risorse adeguate, al fine di garantire ai territori risposte concrete ed efficaci.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Curti 17.1 e l'articolo aggiuntivo Ferrari 17.08.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, richiamando la peculiare situazione della regione Molise, chiede al Governo se intenda inserire nel provvedimento in esame specifiche disposizioni volte a sostenere le aree colpite da tali eventi franosi.

Evidenza, infatti, come attualmente i territori interessati versino in condizioni di

significativo disagio, a causa dell'interruzione dei collegamenti in un'ampia porzione della regione, circostanza che ha provocato l'isolamento di diversi piccoli comuni.

Ravvisa, pertanto, nel provvedimento in esame uno strumento potenzialmente idoneo a fornire un sostegno concreto alle zone colpite.

La sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO, ringraziando il deputato Simiani per la sollecitazione, fa presente che saranno svolte le opportune valutazioni, in raccordo con il Ministro Musumeci, al fine di verificare se sia opportuno intervenire in tal senso nell'ambito del provvedimento in esame ovvero se risulti preferibile adottare le misure necessarie mediante un successivo intervento normativo.

Mauro ROTELLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, deputato Lampis, invita i rispettivi presentatori al ritiro degli identici emendamenti Ruffino 20.2, Mazzetti 20.3, Simiani 20.4 e Iaria 20.5, esprimendo altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO esprime parere conforme a quello testé espresso.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Mazzetti 20.3 è stato ritirato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ruffino 20.2, Simiani 20.4 e Iaria 20.5.

Mauro ROTELLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, deputato Lampis, invita i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo L'Abbate 20.04, esprimendo altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO invita i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo 20.04, ai fini della successiva presentazione in Aula di un ordine del giorno. Fa, infatti, presente che i comuni sono già dotati di piani di protezione

civile, i quali tuttavia non risultano sempre pienamente attuati. Annuncia, pertanto, l'intenzione del Governo di vigilare affinché tali piano siano effettivamente rispettati.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo L'Abbate 20.04.

Mauro ROTELLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, deputato Lampis, esprime parere favorevole sull'articolo premissivo Buonguerrieri 021.01, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*); invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Colombo 21.01 e Nevi 21.05, esprimendo altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO esprime parere conforme a quello testé espresso.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che è stata accettata la proposta di riformulazione dell'articolo premissivo Buonguerrieri 021.01 e che tale proposta emendativa è stata sottoscritta anche dal deputato Mattia.

Avverte, inoltre, che i rispettivi presentatori hanno ritirato gli articoli aggiuntivi Colombo 21.01 e Nevi 21.05.

La Commissione approva l'articolo premissivo Buonguerrieri 021.01, come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Buonguerrieri 16.08 è stato ritirato e ribadisce l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Cannizzaro 16.09. e dell'emendamento Congedo 23.4.

Sospende, infine, brevemente la seduta, anche in attesa che la Commissione Bilancio esprima il parere, per i profili di propria competenza, sul provvedimento in esame.

La seduta, sospesa alle 13.40, è ripresa alle 13.55.

Mauro ROTELLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, deputato Lampis, esprime

parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Cannizzaro 16.09, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), ed esprime parere favorevole sull'emendamento Congedo 23.4.

La sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO esprime parere conforme a quello testé espresso.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Cannizzaro 16.09.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'articolo aggiuntivo Cannizzaro 16.09, come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), e l'emendamento Congedo 23.4 (*vedi allegato 1*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che si è concluso l'esame delle proposte emendative presentate. Comunica che sono pervenuti il parere con osservazione del Comitato per la legislazione, i pareri favorevoli con osservazioni delle Commissioni I (Affari costituzionali) e XIV (Politiche UE), nonché i pareri favorevoli delle Commissioni II (Giustizia), VI (Finanze), VII (Cultura), IX (Trasporti), X (Attività produttive), XI (Lavoro), XIII (Agricoltura). La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha comunicato che non esprimerà il parere di competenza.

Avverte inoltre che la Commissione Bilancio ha espresso un parere favorevole con due condizioni e che sono stati presentati gli emendamenti 11.7 e 24.1 (*vedi allegato 1*), volti a recepire tali condizioni, di cui raccomanda l'approvazione.

La sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO esprime un orientamento favorevole sugli emendamenti del relatore 24.1 e 11.7.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti del relatore 11.7 e 24.1 (*vedi allegato 1*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che sono state predisposte alcune proposte di correzioni di forma riferite agli articoli del decreto-legge (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva le correzioni di forma (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore, deputato Lampis, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo.

Avverte, altresì, che la presidenza si riserva di designare i componenti del Co-

mitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO DEI NOVE

Disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione.
C. 1562-A e abb.

ALLEGATO 1

DL 25/2026: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile. C. 2823 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**ART. 2.**

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. La sospensione nei termini previsti al comma 3 si applica altresì ai pagamenti di canoni relativi a contratti di locazione finanziaria aventi a oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici nonché ai pagamenti di canoni relativi a contratti di locazione finanziaria aventi a oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di pagamento di canoni di locazione finanziaria.

2.21. Scerra, Morfino, Aiello, Cantone, Carmina, D'Orso, Raffa, Baldino, Orrico, Tucci, Cherchi, Perantoni, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

ART. 8.

Al comma 5, dopo le parole: titolari aggiungere le seguenti: , ivi compresi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti,.

8.4. Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti, Furguele.

ART. 9.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di assicurare la massima tempestività nell'erogazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 e di favorire la rapida ripresa delle attività economiche e produttive, in deroga alle procedure ordinarie previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la liquidazione e l'erogazione degli indennizzi a valere sulle risorse di cui al comma 4 del presente articolo sono effettuate direttamente dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). A tal fine, l'AGEA si avvale dei dati e delle informazioni presenti nel fascicolo aziendale previsto dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e nel Sistema informativo agricolo nazionale, predisponendo procedure automatizzate e domande precompilate. Le regioni di cui al comma 1 del presente articolo, effettuate le procedure di accertamento e delimitazione ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004, trasmettono all'AGEA l'elenco definitivo dei beneficiari per l'immediata esecuzione dei pagamenti.

*** 9.6.** Cavandoli, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti, Furguele.

*** 9.7.** Nevi, Castiglione, Cortelazzo, Gatta, Arruzzolo.

*** 9.8.** Castiglione, Cortelazzo, Nevi, Gatta, Arruzzolo.

ART. 11.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 2.396.955 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, di cui 500.000 euro annui per ciascuna regione ed euro 896.955 annui per il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

Conseguentemente:

al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:; fermo restando il rispetto del limite massimo di tre anni di durata di ciascun contratto individuale di lavoro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 720.000 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 24;

sopprimere il comma 6.

11.7. Il Relatore.

ART. 12.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: Regione Siciliana *aggiungere le seguenti:* nonché i comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della medesima deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1:

all'alinea, sostituire la parola: autorizzate *con la seguente:* autorizzati;

alla lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché delle strutture dei comuni interessati, nel limite di tre unità per i comuni, le unioni o le forme associative con popolazione superiore a 10.000 abitanti e di un'unità per i restanti comuni, unioni o forme associative;

al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comunali.

* **12.1.** *(Nuova formulazione)* Montemagni, Pizzimenti, Furgiuele, Zinzi, Benvenuto.

* **12.2.** *(Nuova formulazione)* Bonelli, Santillo.

* **12.3.** *(Nuova formulazione)* Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Barbagallo, Iacono, Marino, Porta, Provenzano, Stumpo, Lai, Romeo.

* **12.4.** *(Nuova formulazione)* Mazzetti, Cortelazzo, Patriarca.

* **12.5.** *(Nuova formulazione)* Ruffino, Simiani.

* **12.6.** *(Nuova formulazione)* Morfino, Aiello, Carmina, Scerra, Cantone, D'Orso, Raffa, Baldino, Orrico, Tucci, Cherchi, Perantoni, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

ART. 16.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Misure ed interventi urgenti per fronteggiare il dissesto nel territorio della città metropolitana di Reggio Calabria)

1. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2027, 2,5 milioni di euro per l'anno 2028 e 4,5 milioni di euro per l'anno 2029 in favore del comune di Reggio Calabria per la realizzazione di interventi di prevenzione strutturale, consolidamento e recupero funzionale del territorio urbano, del patrimonio pubblico e delle infrastrutture strategiche, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità dei servizi essenziali, l'accessibilità alle aree interne e la fruibilità dei luoghi. Gli interventi sono individuati dal comune di Reggio Calabria, d'intesa con la regione Calabria e il Dipartimento di protezione civile della medesima regione, anche sulla base delle segnalazioni

e degli elementi istruttori già acquisiti ai sensi delle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2026, e n. 1181 del 17 febbraio 2026 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2026.

2. Al fine di fronteggiare il rischio residuo insistente sul litorale di Cannitello, nel territorio del comune di Villa San Giovanni, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 in favore della città metropolitana di Reggio Calabria, quale soggetto beneficiario e attuatore, d'intesa con la regione Calabria e con il Dipartimento di protezione civile della medesima regione, per la realizzazione degli interventi necessari per la riduzione del suddetto rischio residuo.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono destinate a interventi di consolidamento e di protezione del litorale e delle aree prospicienti, volti a prevenire danni alle abitazioni e alle infrastrutture antistanti il mare, ad assicurare la pubblica incolumità e a evitare situazioni di sfollamento in occasione di ulteriori eventi di mareggiata. Gli interventi sono individuati dalla città metropolitana di Reggio Calabria, d'intesa con la regione Calabria e con il Dipartimento di Protezione civile della medesima regione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2027, a 5 milioni di euro per l'anno 2028 e a 7 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Mi-

nistero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

16.09. *(Nuova formulazione)* Cannizzaro, Cortelazzo, Arruzzolo.

ART. 18.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Disposizione concernente l'individuazione del personale esperto in materia di ricostruzione successiva ad eventi calamitosi da destinare al Dipartimento Casa Italia)

1. All'articolo 7, comma 4, primo periodo, della legge 18 marzo 2025, n. 40, dopo le parole: «e dell'esperienza maturata in materia di ricostruzione,» è inserita la seguente: «prioritariamente».

18.01. Il Relatore.

ART. 19.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: sismi, frane, inserire le seguenti: sprofondamenti, voragini e doline di crollo,.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1:

alla lettera c), alle parole: non essere stata presidente premettere le seguenti: non essere stata dichiarata fallita o assoggettata a procedure concorsuali o sottoposta a liquidazione giudiziale, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, e.

alla lettera e), dopo le parole: indirizzo Costruzione, ambiente e territorio (CAT) inserire le seguenti: , indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria, indirizzo Meccanica, mecatronica ed energia o indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie,;

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per le perizie relative ai danni derivanti da frana, dissesto idrogeologico, fenomeni vulcanici o instabilità dei versanti, sprofondamenti, voragini o doline di crollo, l'esperto assicurativo catastrofale, iscritto al ruolo di cui al presente articolo, acquisisce una relazione geologica redatta da un geologo abilitato all'esercizio della professione.

- * **19.1.** (Nuova formulazione) Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Romeo.
- * **19.2.** (Nuova formulazione) Mazzetti, Cortelazzo.
- * **19.3.** (Nuova formulazione) Mazzetti.
- * **19.4.** (Nuova formulazione) Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti, Furguele.
- * **19.5.** (Nuova formulazione) Mazzetti, Cortelazzo.
- * **19.6.** (Nuova formulazione) Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti, Furguele.
- * **19.7.** (Nuova formulazione) Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti, Furguele.
- * **19.8.** (Nuova formulazione) Fabrizio Rossi.
- * **19.9.** (Nuova formulazione) Caiata.
- * **19.10.** (Nuova formulazione) Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti, Furguele.
- * **19.11.** (Nuova formulazione) Tirelli, Semenzato.
- * **19.12.** (Nuova formulazione) L'Abbate, Morfino, Aiello, Cantone, Carmina, Scerra, D'Orso, Raffa, Baldino, Orrico, Tucci, Cherchi, Perantoni, Ilaria Fontana, Santillo.

ART. 20.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Modifica all'articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con

modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in materia di ricostruzione privata nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023)

1. All'articolo 20-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata di cui agli articoli 20-sexies e 20-septies si applicano altresì le disposizioni dei commi da 435 a 442 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I finanziamenti concessi ai sensi del comma 437 del medesimo articolo 1 della legge n. 213 del 2023 in relazione ai contributi di cui al secondo periodo del presente comma sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 aprile 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 2024 ».

021.01. (Nuova formulazione) Buonguerrieri, Mattia.

ART. 21.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. All'articolo 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 8-bis è inserito il seguente:

« 8-bis.1. Ferme restando le risorse finanziarie disponibili allo scopo a legislazione vigente e le ordinanze commissariali adottate, nell'ambito territoriale di applicazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis si intendono compresi i territori degli enti locali interessati delle regioni di cui al medesimo comma 8-bis, anche se non indicati nelle delibere del Consiglio dei mi-

nistri che hanno dichiarato lo stato di emergenza, nei quali vengono realizzati interventi di ricostruzione pubblica conseguenti ai medesimi eventi alluvionali ».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: Modifiche all'articolo 20-sexies con le seguenti: Modifiche agli articoli 20-sexies e 20-septies e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e in materia di ricostruzione pubblica.

21.02. (Nuova formulazione) Buonguerrieri.

ART. 23.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai contributi pubblici previsti dal presente decreto non si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, se il danno da indennizzare deriva da eventi diversi da quelli da assicurare ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della medesima legge n. 213 del 2023. Per le microimprese e le piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, danneggiate dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026, le disposizioni di cui al citato articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 non si applicano ai fini della concessione dei contributi di cui al presente decreto, anche qualora il danno derivi da eventi soggetti all'obbligo di assicurazione, tenuto conto del breve intervallo temporale intercorso tra il termine per la stipulazione dei contratti assicurativi, di cui all'articolo 1, comma 101, della medesima legge n. 213 del 2023, e la data in cui si sono verificati gli eventi meteorologici oggetto degli interventi di protezione civile. Le microimprese e le piccole e medie im-

prese di cui al secondo periodo devono comunque stipulare i prescritti contratti assicurativi entro sessanta giorni dalla percezione del contributo, a pena di revoca dello stesso.

23.4. Congedo.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il comma 4-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, è abrogato.

1-ter. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

23.5. (Nuova formulazione) Benvenuti Gostoli.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Relazione alle Camere)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al presente decreto.

* **14.013.** (Nuova formulazione) Ruffino, Simiani.

* **23.01.** (Nuova formulazione) Bonelli, Santillo.

* **23.02.** (Nuova formulazione) Ilaria Fontana, Morfino, Aiello, Cantone, Carmina, Scerra, D'Orso, Raffa, Baldino, Orrico, Tucci, Cherchi, Perantoni, L'Abbate, Santillo.

ART. 24.

Al comma 2, sostituire le parole: Le amministrazioni interessate, fermo restando

quanto previsto al comma 1, all'articolo 5, comma 9 e all'articolo 6, comma 2, <i>con le seguenti</i> : Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo e dagli	articoli 5, comma 11, 6, comma 4, e 22, comma 1, le amministrazioni interessate. 24.1. Il Relatore.
--	---

ALLEGATO 2

DL 25/2026: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile. C. 2823 Governo.

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE

Alla rubrica del capo I, dopo le parole: « Regione autonoma » è inserita la seguente: « della ».

All'articolo 2:

al comma 2, le parole: « delle Regioni Siciliana, Calabria e Sardegna » sono sostituite dalle seguenti: « della Regione siciliana, della regione Calabria e della regione autonoma della Sardegna »;

al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « contro gli infortuni e le malattie professionali »;

al comma 5, le parole: « tributari e non » sono sostituite dalle seguenti: « tributari e non tributari »;

al comma 8:

al secondo periodo, dopo le parole: « comma 3 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;

al terzo periodo, dopo le parole: « comma 3 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo ».

All'articolo 5:

al comma 1:

al primo periodo, la parola: « inclusi » è sostituita dalla seguente: « compresi » e le parole da: « a seguito degli eventi meteorologici » fino a: « 26 gennaio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « a seguito dei medesimi eventi meteorologici »;

al secondo periodo, la parola: « inclusi » è sostituita dalla seguente: « compresi »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « all'evento straordinario emergenziale » sono sostituite dalle seguenti: « agli eventi meteorologici di cui al medesimo comma 1 » e le parole: « all'evento straordinario ed emergenziale » sono sostituite dalle seguenti: « ai predetti eventi meteorologici »;

al comma 6, le parole da: « eventi meteorologici » fino a: « 26 gennaio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « eventi meteorologici di cui al comma 1 »;

al comma 8:

al primo periodo, le parole: « eventi alluvionali che hanno colpito i comuni di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « eventi meteorologici di cui al comma 1 »;

al secondo periodo, le parole: « n. 145 del 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 148 del 2015 ».

All'articolo 6:

al comma 4, le parole: « lett. a) » sono sostituite dalle seguenti: « lettera a) ».

All'articolo 8:

al comma 1, alinea, le parole: « dal 18 gennaio 2026 e al 31 marzo 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 18 gennaio 2026 al 31 marzo 2026 »;

al comma 3, le parole: « Camere di commercio » sono sostituite dalle seguenti: « camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: « nelle Regioni Calabria, Sardegna e Siciliana » sono sostituite dalle seguenti: « nella regione Calabria, nella regione autonoma della Sardegna o nella Regione siciliana » e le parole: « comma 4, del » sono sostituite dalle seguenti: « comma 4 del »;

al comma 5, le parole: « per il 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2026 »;

al comma 6, la parola: « stipula » è sostituita dalla seguente: « stipulazione ».

All'articolo 10:

al comma 1, la parola: « inclusi » è sostituita dalla seguente: « compresi » e le parole: « di ENIT » sono sostituite dalle seguenti: « della società ENIT ».

All'articolo 11:

al comma 1, dopo le parole: « Regione autonoma » è inserita la seguente: « della » e la parola: « Siciliana » è sostituita dalla seguente: « siciliana ».

*All'articolo 12:**al comma 1:*

all'alinea, dopo le parole: « Regione autonoma » è inserita la seguente: « della » e la parola: « Siciliana » è sostituita dalla seguente: « siciliana »;

alla lettera a), le parole: « o altre forme » sono sostituite dalle seguenti: « o con altre forme »;

alla lettera b), dopo le parole: « n. 147 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « Regione autonoma » è inserita la seguente: « della » e la parola: « Siciliana » è sostituita dalla seguente: « siciliana »;

al comma 3, le parole: « spesa del personale » sono sostituite dalle seguenti: « spesa per il personale ».

*All'articolo 13:**al comma 2:*

al primo periodo, le parole: « dei Ministri del 26 gennaio 2026, » sono sostituite dalle seguenti: « dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, », le parole: « Conferenza stato città » sono sostituite dalle seguenti: « Conferenza Stato-città » e le parole: « e pubblicati sul sito » sono sostituite dalle seguenti: « , pubblicato nel sito internet »;

al secondo periodo, le parole: « ai questionari » sono sostituite dalle seguenti: « ai sistemi di rilevazione delle informazioni »;

al comma 3, dopo le parole: « 26 gennaio 2026 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».

*All'articolo 15:**al comma 1:*

al primo periodo, le parole: « territorio comunale » sono sostituite dalle seguenti: « territorio del comune »;

al quinto periodo, le parole: « articolo e degli articoli » sono sostituite dalle seguenti: « articolo degli articoli »;

al comma 2, lettera a), numero 2), le parole: « territorio comunale » sono sostituite dalle seguenti: « territorio del comune »;

al comma 5:

al primo periodo, le parole: « su cui sono assegnate » sono sostituite dalle seguenti: « a cui sono assegnate »;

al secondo periodo, le parole: « apposito Fondo » sono sostituite dalle seguenti: « un apposito fondo »;

al terzo periodo, dopo le parole: « del Commissario straordinario » sono inserite le seguenti: « sulle risorse assegnate alla predetta contabilità speciale »;

al comma 6, primo periodo, le parole: « al rispettivo bilancio » sono sostituite dalle seguenti: « al relativo bilancio »;

al comma 7, dopo le parole: « per l'anno 2026 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».

All'articolo 16:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « numero 1 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « numero 1) »;

alla lettera a), le parole: « territorio comunale » sono sostituite dalle seguenti: « territorio del comune »;

alla lettera b), le parole: « territorio comunale » sono sostituite dalle seguenti: « territorio del comune »;

al comma 3, le parole: « di cui all'articolo 15 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 15 »;

al comma 4, le parole: « numero 1 » sono sostituite dalle seguenti: « numero 1) ».

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: « non siano stati previsti » sono sostituite dalle seguenti: « non sono stati previsti ».

All'articolo 18:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso 253, le parole: « del comma 556 della medesima legge » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 1, comma 556, della citata legge n. 205 del 2017 »;

alla lettera c), le parole: « sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi » sono sostituite dalle seguenti: « è aggiunto, in fine, il seguente periodo » e le parole: « articolo 8, del » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 8 del »;

alla lettera d), capoverso 300-bis, le parole: « del loro attuale incarico » sono sostituite dalle seguenti: « dell'incarico da essi ricoperto alla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

All'articolo 19:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « ivi incluse » sono sostituite dalle seguenti: « ivi comprese » e dopo le parole: « è istituito » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla lettera b), le parole: « commercio, contro » sono sostituite dalle seguenti: « commercio o contro »;

alla lettera c), le parole: « generale, sindaco » sono sostituite dalle seguenti: « generale né sindaco »;

alla lettera e), le parole: « con decreto » sono sostituite dalle seguenti: « con il decreto »;

alla lettera f), le parole: « del diploma universitario » sono sostituite dalla seguente: « della laurea » e le parole: « nel registro » sono sostituite dalle seguenti: « nel ruolo »;

al comma 2, la parola: « , derivanti » è soppressa;

al comma 3, le parole: « nel registro » sono sostituite dalle seguenti: « nel ruolo »;

al comma 5:

al secondo periodo, dopo le parole: « entro il 30 maggio » sono inserite le seguenti: « di ciascun anno »;

al terzo periodo, dopo le parole: « entro il 30 giugno » sono inserite le seguenti: « di ciascun anno »;

al comma 10, lettera b), la parola: « continui » è sostituita dalla seguente: « continuo ».

All'articolo 21:

al comma 1:

alla lettera a), numero 2), le parole: « nei comuni in cui » sono sostituite dalle seguenti: « nel comune in cui »;

alla lettera c), dopo le parole: « ove necessario » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla rubrica, dopo le parole: « n. 100 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».

All'articolo 22:

al comma 1:

al capoverso 1-ter, le parole: « comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « primo comma », dopo le parole: « n. 240 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « nelle zone agricole di cui all'allegato 1 » sono sostituite dalle seguenti: « nelle zone agricole dei territori indicati nell'allegato 1 »;

al capoverso 1-quinquies:

all'alinea:

al primo periodo, le parole: « comma 8 » sono sostituite dalle seguenti: « paragrafo 8 »;

al terzo periodo, le parole: « comma 8 » sono sostituite dalle seguenti: « paragrafo 8 »;

alla lettera a), le parole: « medesime superfici unità » sono sostituite dalle seguenti: « medesime superfici o unità »;

alla lettera d), la parola: « risarcimento » è sostituita dalla seguente: « indennizzo » e le parole: « calcolati alle lettere precedenti » sono sostituite dalle seguenti: « presi in considerazione per il calcolo ai sensi delle lettere a), b) e c) »;

al capoverso 1-sexies, primo periodo, le parole: « così calcolati » sono sostituite dalle seguenti: « calcolati ai sensi del comma 1-quinquies »;

al capoverso 1-septies, la parola: « cumulati » è sostituita dalla seguente: « cumulate », dopo le parole: « regolamento (UE) 2022/2472 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e la parola: « inclusi » è sostituita dalla seguente: « compresi »;

il capoverso 1-nonies è ridenominato 1-novies; al medesimo capoverso, dopo le parole: « Commissione Europea » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al capoverso 1-decies, primo periodo, le parole: « comma 1-nonies » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1-novies »;

All'articolo 23:

al comma 1, dopo le parole: « 26 gennaio 2026, » sono inserite le seguenti: « pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, ».

All'articolo 24:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « 28.116.955 euro » sono sostituite dalle seguenti: « a euro 28.116.955 » e le parole: « 3.116.955 euro » sono sostituite dalle seguenti: « a euro 3.116.955 »;

alla lettera a), dopo le parole: « per l'anno 2026 » e dopo le parole: « n. 388 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla lettera c), le parole: « nelle regioni Calabria e Sicilia » sono sostituite dalle seguenti: « nella regione Calabria e nella Regione siciliana »;

al comma 2, le parole: « nuovi e maggiori oneri » sono sostituite dalle seguenti: « nuovi o maggiori oneri ».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali di rappresentanti dell'Associazione generale cooperative italiane (AGCI), di Confcooperative, di Legacoop, dell'Associazione Nazionale Tributaristi (LAPET), in videoconferenza, del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), in videoconferenza, dell'Unione italiana cooperative (UNICOOP), in videoconferenza, e dell'Unione europea delle cooperative (UECOOP), in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 1778 Gusmeroli e C. 2577 Governo, recanti Delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici	122
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	122
Indagine conoscitiva sul settore tessile, anche alla luce della recente evoluzione della normativa europea.	
Audizione di Cristina Casaschi, direttrice dell'Accademia di belle arti Aldo Galli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	122
Audizione di Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine s.r.l. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	122

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	122
Indagine conoscitiva sulla capacità competitiva del sistema Italia, sulle dinamiche del PIL nel periodo 1992-2025 in rapporto alla media UE e sulle leve di intervento sui settori produttivi per sostenere la crescita economica.	
Audizione, in videoconferenza, di Emiliano Brancaccio, professore di economia politica presso l'Università degli studi di Napoli Federico II (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	123

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	123
Indagine conoscitiva sull'impatto dell'ora legale permanente sul territorio nazionale: effetti e ricadute sui settori produttivi.	
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	123
Audizione di rappresentanti della Confederazione AEPI (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	123
Audizione di rappresentanti di Consumerismo No Profit APS (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	124

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente (COM(2025) 870 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026. (Doc. LXXXVI, n. 4) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	124

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 14 aprile 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

Audizioni informali di rappresentanti dell'Associazione generale cooperative italiane (AGCI), di Confcooperative, di Legacoop, dell'Associazione Nazionale Tributaristi (LAPET), in videoconferenza, del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), in videoconferenza, dell'Unione italiana cooperative (UNICOOP), in videoconferenza, e dell'Unione europea delle cooperative (UECOOP), in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 1778 Gusmeroli e C. 2577 Governo, recanti Delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.20 alle 11.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 14 aprile 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 11.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la web-tv della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sul settore tessile, anche alla luce della recente evoluzione della normativa europea.

Audizione di Cristina Casaschi, direttrice dell'Accademia di belle arti Aldo Galli.

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Cristina CASASCHI, *direttrice dell'Accademia di belle arti di Aldo Galli*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'audita per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine s.r.l.

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Raffaello NAPOLEONE, *amministratore delegato di Pitti Immagine s.r.l.*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 14 aprile 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 11.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la web-tv della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sulla capacità competitiva del sistema Italia, sulle dinamiche del PIL nel periodo 1992-2025 in rapporto alla media UE e sulle leve di intervento sui settori produttivi per sostenere la crescita economica.

Audizione, in videoconferenza, di Emiliano Brancaccio, professore di economia politica presso l'Università degli studi di Napoli Federico II.

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Emiliano BRANCACCIO, *professore di economia politica presso l'Università degli studi di Napoli Federico II*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi la deputata Francesca GHIRRA (AVS) e il presidente Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) per formulare quesiti e osservazioni.

Emiliano BRANCACCIO, *professore di economia politica presso l'Università degli studi di Napoli Federico II*, risponde ai quesiti posti.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 14 aprile 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 12.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà

assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'impatto dell'ora legale permanente sul territorio nazionale: effetti e ricadute sui settori produttivi.

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL.

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Michele AZZOLA, *coordinatore Politiche Industriali e Reti CGIL*, Paolo ACCIAI, *componente del Dipartimento Terziario CISL*, Giovanni D'ANNA, *funzionario UIL* e Fiovo BITTI, *dirigente confederale UGL*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Emma PAVANELLI (M5S), Francesca GHIRRA (AVS) e Andrea BARABOTTI (LEGA) per formulare quesiti e osservazioni.

Paolo ACCIAI, *componente del Dipartimento Terziario CISL*, Michele AZZOLA, *coordinatore Politiche Industriali e Reti CGIL*, e Giovanni D'ANNA, *funzionario UIL*, rispondono ai quesiti posti.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti della Confederazione AEPI.

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Mino DINOI, *presidente della Confederazione AEPI*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Consumerismo No Profit APS.

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Luigi GABRIELE, *presidente di Consumerismo No Profit APS*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Francesca GHIRRA (AVS) e Andrea BARABOTTI (LEGA) nonché il presidente Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) per formulare quesiti e osservazioni.

Luigi GABRIELE, *presidente di Consumerismo No Profit APS*, risponde ai quesiti posti.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento.
Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 14 aprile 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 12.50.

Programma di lavoro della Commissione per il 2026
— È ora che l'Europa si renda indipendente.
(COM(2025) 870 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026.
(Doc. LXXXVI, n. 4).
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame congiunto, in sede consultiva, del Programma di lavoro della Commissione per il 2026 — È ora che l'Europa si renda indipendente (COM(2025) 870 final) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026 (Doc. LXXXVI, n. 4). Ricorda che tali atti sono stati assegnati congiuntamente, per l'esame generale, alla XIV Commissione e a tutte le altre Commissioni permanenti per l'esame delle parti di rispettiva competenza. In analogia con la procedura delineata dall'articolo 126-ter del regolamento e secondo quanto definito dalla Giunta per il regolamento, le Commissioni di settore approvano una relazione sulle parti di competenza da trasmettere alla XIV Commissione e nominano un relatore incaricato di riferire alla predetta Commissione.

Novo Umberto MAERNA (FDI), *relatore*, prima di esporre sinteticamente i contenuti degli atti in oggetto, evidenzia che alla Camera il loro esame, come peraltro anticipato dalla Presidenza, è attualmente disciplinato dal parere della Giunta per il regolamento del 14 luglio 2010, che ha previsto che la relazione programmatica sia oggetto di esame congiunto con i programmi legislativi delle Istituzioni europee, secondo la procedura già delineata dalla Giunta per il Regolamento il 9 febbraio 2000. In particolare, la relazione programmatica e il programma di lavoro della Commissione (nonché il programma dei 18 mesi del Consiglio) sono esaminati da tutte le Commissioni (per i profili di rispettiva competenza), che approvano un parere, e dalla XIV Commissione, che presenta una relazione all'Assemblea per la successiva discussione con votazione di eventuali strumenti d'indirizzo. Segnala, peraltro, che a partire dalla prossima legislatura, per effetto della modifica del Regolamento approvata dall'Assemblea della Camera, la procedura sarà modificata. Il nuovo arti-

colo 126-*quater* del Regolamento infatti disgiunge l'esame parlamentare degli strumenti di programmazione politica e legislativa delle istituzioni dell'Unione europea da quello della relazione programmatica. Quest'ultima relazione, così come quella consuntiva, sarà quindi esaminata unitamente ai disegni di legge di delegazione europea o di legge europea, ai sensi dell'articolo 126-*ter* del Regolamento.

Fatta questa breve introduzione, nel rinviare alla documentazione preparata dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento, fa presente che la sua relazione, dopo una breve sintesi della struttura e dei contenuti di entrambi i documenti, illustrerà i contenuti delle sezioni della relazione programmatica che rivestono interesse per la X Commissione richiamando, di volta in volta, le indicazioni al riguardo del programma annuale della Commissione.

La relazione programmatica per il 2026 è stata trasmessa al Parlamento il 10 febbraio, in luogo dell'ordinaria scadenza del 31 dicembre di ogni anno (articolo 13, comma 1, della legge n. 234 del 2012). È articolata in una introduzione e quattro parti principali. La prima parte è dedicata alle politiche strategiche ed è strutturata in quattro sezioni, rispettivamente dedicate a: « Un nuovo piano per la prosperità sostenibile e la competitività dell'Europa »; « Un'Europa competitiva e coesa: sostenere le persone e il modello sociale europeo »; « Mantenere la qualità della vita: sicurezza alimentare, acqua e natura » e « Difendere la democrazia: lo Stato di diritto e i valori della UE ». La seconda parte è dedicata alla dimensione esterna dell'UE ed è strutturata in due sezioni, rispettivamente dedicate a: « Una nuova era per la difesa e la sicurezza europea » e a « Un'Europa globale ». La terza parte è dedicata all'azione di coordinamento nazionale delle politiche europee, all'attuazione delle politiche di coesione, nonché alla comunicazione e alla formazione sull'attività dell'Unione europea. La quarta parte, infine, riguarda lo sviluppo del processo di integrazione europea, osservato in particolare attraverso la lente del prossimo Quadro finanziario pluriennale dell'UE 2028-2034.

Il contenuto delle varie parti, dopo una breve introduzione, è strutturato in 204 schede relative a « dossier » specifici – ciascuno concernente singole questioni o proposte legislative dell'UE – che descrivono gli obiettivi, le azioni e i risultati attesi riconducibili ai vari interventi e che sono aggiornate al 31 dicembre 2025.

Nell'introduzione il Governo sottolinea che le principali priorità strategiche dell'Italia individuate nella relazione sono collocate nel quadro delle iniziative previste dal Programma di lavoro della Commissione per il 2026. Da parte italiana, sono accolte con favore iniziative chiave come il « 28° regime », « Chips act 2.0 », l'« European Innovation Act », la « legge sull'economia circolare » e gli interventi di semplificazione normativa.

In questo contesto, l'Italia ritiene che « nuove iniziative legislative debbano essere presentate solo quando realmente necessarie, fondate su solide valutazioni di impatto e nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità ». Per quanto di interesse della X Commissione, il Governo ritiene che « ambizione climatica e competitività devono procedere insieme », anche con riferimento al settore dell'*automotive* in cui si auspica un approccio alla transizione energetica ulteriormente fondato sulla neutralità tecnologica.

Il programma di lavoro per l'anno 2026, intitolato « È ora che l'Europa si renda indipendente », è stato presentato dalla Commissione europea il 21 ottobre 2025. Nel delineare le principali azioni e iniziative per il 2026, la Commissione ritiene necessarie per l'Europa, tra le altre azioni: intensificare l'impegno per garantire e plasmare il proprio futuro, proteggere i cittadini dall'impatto dei cambiamenti climatici e ridurre il proprio impatto sugli ecosistemi; avere il controllo delle tecnologie e delle fonti di energia; sviluppare il futuro dell'industria europea e sostenere le *start-up*, le *scale-up* e le piccole imprese affinché prosperino nel mercato unico; aprirsi al mondo e scegliere partenariati con alleati, vecchi e nuovi.

Il programma è composto di una parte descrittiva e di cinque allegati. La parte

descrittiva è articolata in quattro capitoli. Il primo contiene una sintetica introduzione. Il secondo illustra il percorso per realizzare un'Europa libera e indipendente, il terzo è dedicato alla semplificazione, il quarto contiene un appello conclusivo all'unità e all'azione convinta e coraggiosa. I cinque Allegati contengono altrettanti elenchi, relativi a: le nuove iniziative, di carattere legislativo e non legislativo, che saranno presentate nel corso dell'anno, con indicazione del trimestre previsto di presentazione (all. I); le valutazioni da condurre nel contesto del Piano annuale di valutazioni e vagli di adeguatezza, di nuovo con indicazione dei tempi di massima previsti (all. II); le proposte legislative in sospeso (all. III); le proposte legislative da ritirare (all. IV); un testo legislativo di cui si propone l'abrogazione e la relativa motivazione (all. V).

Per quanto riguarda i contenuti della relazione programmatica, su cui saranno richiamate, di volta in volta, le indicazioni al riguardo del programma annuale della Commissione, nella prima sezione della prima parte (Un nuovo piano per la prosperità sostenibile e la competitività) il Governo presenta i suoi orientamenti con riferimento ai principali *dossier* europei che concernono la semplificazione normativa, in particolare i pacchetti *omnibus*, il rafforzamento del mercato unico entro il 2028, l'Unione dell'energia e una economia circolare e resiliente. La relazione sottolinea lo sforzo di semplificazione che la Commissione europea sta attuando nel corrente ciclo istituzionale europeo, al fine di ridurre gli oneri di comunicazione di almeno il 25 per cento per tutte le imprese e di almeno il 35 per cento per le PMI. Nel corso del 2025 sono stati adottati dieci pacchetti *omnibus* di semplificazione, così denominati in considerazione dell'eterogeneità delle modifiche prospettate, nella convinzione di massimizzare gli impatti e garantire la coerenza complessiva della normativa mediante il raggruppamento degli emendamenti a diversi atti legislativi. Nella relazione il Governo afferma di accogliere con favore la presentazione dei pacchetti *omnibus*. Preannuncia inoltre che appog-

gerà lo sforzo di razionalizzazione normativa della Commissione europea secondo un approccio «*review, reduce, restrain*», come anticipato dal Presidente del Consiglio Meloni durante le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 23 ottobre 2025. Ricorda che la Commissione europea ha adottato, il 19 novembre 2025, il pacchetto di semplificazione digitale al fine di ridurre i costi amministrativi, sostenere l'innovazione delle imprese dell'UE e potenziare l'accesso ai dati di alta qualità. Il pacchetto prospetta la semplificazione delle norme vigenti in materia di dati, sicurezza informatica e IA, nonché l'istituzione di portafogli europei delle imprese.

Il 10 dicembre 2025 la Commissione europea ha presentato il pacchetto *omnibus* ambiente, con l'obiettivo generale di semplificare la legislazione ambientale nei settori delle emissioni industriali, dell'economia circolare, delle valutazioni ambientali e dei dati geospaziali, mantenendo al contempo standard elevati di protezione dell'ambiente. Il pacchetto si compone di 6 proposte legislative e una comunicazione quadro. Con riferimento al pacchetto, il Governo riferisce di voler portare avanti le posizioni nazionali con particolare riferimento alle seguenti misure relative all'economia circolare, alla sostenibilità dei prodotti e dei consumi e alla valutazione ambientale: rispetto al regolamento sulla progettazione ecocompatibile per i prodotti sostenibili (ESPR), la posticipazione delle scadenze per le aziende per conformarsi agli atti d'esecuzione relativi ai dettagli e al formato per la divulgazione delle informazioni e relativi alle possibili deroghe al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti elencati nell'allegato VII del regolamento; rispetto alla direttiva quadro sui rifiuti, una modifica per chiarire il concetto di «processo di produzione» nell'ambito dell'articolo 5 sui sottoprodotti; rispetto al regolamento sugli imballaggi, la posticipazione dell'applicazione della nuova definizione di produttore e dei relativi obblighi di responsabilità estesa del produttore, non più a partire dalla metà del 2026, ma dal 2027, e la proroga di due anni in relazione alle restrizioni sull'uso di deter-

minati formati di imballaggio elencati nell'allegato V del regolamento, per favorire lo sviluppo di tecnologie che consentano di individuare soluzioni alternative a quelle soggette a restrizioni; una serie di modifiche puntuali rispetto alla direttiva sulle emissioni industriali e la gestione dei rifiuti.

Quanto al pacchetto *omnibus* per il settore automobilistico, composto da una proposta di direttiva e una proposta di regolamento, con l'obiettivo generale di alleggerire gli oneri amministrativi e ridurre i costi per i produttori europei, aumentando la loro competitività globale e liberando risorse per la decarbonizzazione, presentato il 16 dicembre 2025, il Governo preannuncia che, nel corso del 2026, la propria azione si svilupperà lungo due direttrici: partecipare attivamente ai negoziati, sostenendo interventi correttivi finalizzati alla riduzione degli oneri amministrativi e al rafforzamento della chiarezza normativa; definire la posizione nazionale mediante un confronto strutturato con le Amministrazioni competenti e con i portatori di interessi economici, al fine di individuare priorità e criticità operative.

Evidenzia poi che nel suo programma di lavoro per il 2026, la Commissione ha annunciato la presentazione di un pacchetto *omnibus* sui prodotti energetici e di un pacchetto sulla fiscalità per il II trimestre. La relazione riporta che il Governo intende sostenere il rafforzamento della *governance* energetica europea e il suo impegno per il conseguimento degli obiettivi climatici per il prossimo decennio, promuovendo un percorso graduale e socialmente sostenibile di eliminazione delle sovvenzioni ai combustibili fossili, accompagnato da misure di tutela della competitività e della coesione sociale. L'Italia supporta le iniziative europee volte allo sviluppo delle tecnologie di fusione nucleare come possibile fattore abilitante per l'indipendenza energetica dell'UE. In questo senso, assicura il proprio contributo e sostegno all'attuazione del Piano d'azione europeo per l'elettrificazione, alla definizione di un quadro europeo di sostegno al conseguimento degli obiettivi clima-

tici per il 2030-2040 e alle iniziative dell'UE in materia di fusione nucleare.

Nell'ambito della revisione complessiva dell'acquis digitale della Commissione europea nel 2026, il Governo identifica otto ambiti prioritari su cui si impegna a partecipare attivamente ai negoziati a livello UE, contribuire alle consultazioni pubbliche e alle valutazioni di impatto della Commissione europea in modo da orientare già dalle fasi preparatorie le proposte legislative. Gli ambiti individuati sono: 1) *Cloud and AI Development Act*, che il Governo ritiene debba assicurare che i servizi *cloud* e le soluzioni IA critiche siano basati nell'UE, riducendo la dipendenza da fornitori extraeuropei e rafforzando la resilienza del sistema, per proteggere dati sensibili e assicurare la continuità operativa in settori strategici: il Governo ritiene prioritario anche consolidare la posizione nazionale in relazione all'atto ponendo l'attenzione sulle tecnologie abilitanti dell'IA tra cui: i) *quantum computing* e *High Performance Computing* di nuova generazione; ii) architetture *edge* e *IoT* a bassa latenza; iii) connettività avanzata 5G/6G e reti non terrestri; iv) *cloud* sovrano, *software stack* portabili e soluzioni *open-source*; v) pratiche *Machine Learning Operations*, interoperabilità e standard UE; vi) *governance* dei dati, accesso equo ai *dataset* industriali; vii) misure di preferenza europea e di sostegno alle PMI; 2) il pacchetto *omnibus* digitale; 3) l'*EU Quantum Act* che sarà presentato, secondo quanto previsto dal programma della Commissione europea, nel II trimestre 2026 con riferimento al quale la relazione afferma che l'Italia si concentrerà sui profili operativi della strategia nazionale per il Quantum adottata nel 2025 allo scopo di favorire il collegamento con i principali programmi europei e sostenere il trasferimento tecnologico alle imprese, 4) il *Digital Fairness Act*, la cui presentazione è prevista dal programma della Commissione per il IV trimestre del 2026 circa il quale il Governo individua come prioritario: a) contribuire a definire un equilibrio tra tutela dei consumatori e innovazione; b) evitare sovrapposizioni normative che aumentino oneri per le imprese; c) definire la posi-

zione nazionale in sede europea; d) promuovere un approccio capace di contrastare le pratiche ingannevoli e preservare la competitività delle piattaforme e delle PMI digitali UE; 5) il *Digital network act*.

La Commissione europea ha presentato, il 21 gennaio 2026, la proposta di regolamento per la legge sulle reti digitali con l'obiettivo di modernizzare, semplificare e armonizzare le norme dell'UE sulle reti di connettività, tematica sulla quale le priorità nazionali identificate dal Governo da ribadire durante il negoziato includono: a) lo sviluppo di servizi paneuropei di connettività; b) la sostenibilità degli investimenti e promozione di politiche che stimolino creazione e domanda di soluzioni innovative nel settore delle telecomunicazioni; c) assicurare certezza regolatoria, privilegiando dove possibile la continuità con il *framework* attuale, anche sotto il profilo dello strumento giuridico (direttiva anziché regolamento); d) il mantenimento dell'attuale regime sulle reti ed in particolare delle norme in tema di *wholesale-only* e separazione della rete; e) la semplificazione dell'accesso ai servizi digitali UE e sostegno della competitività delle PMI nel contesto europeo ed internazionale, 6) la *midterm* Evaluation Digital Decade Programme che, istituita dalla decisione che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030, verifica l'efficacia delle politiche europee volte a conseguire i target digitali del 2030; 7) l'istituzione dei portafogli europei delle imprese; 8) l'intelligenza artificiale. Il Governo afferma che nel 2026 il suo lavoro si concentrerà su: a) l'adozione dei decreti attuativi della legge n. 132 del 2025 (recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale); b) il coordinamento con il quadro europeo, inclusi eventuali aggiornamenti tramite l'*omnibus* digitale; c) il supporto alle imprese per l'adeguamento agli obblighi dell'AI Act; d) la promozione dell'IA sicura ed etica nei settori strategici; e) la partecipazione attiva ai tavoli internazionali.

In linea con gli obiettivi della Bussola per la competitività dell'UE, del Decennio digitale e dei più recenti interventi in ma-

teria di IA, tecnologie quantistiche e sviluppo del *cloud*, il Governo italiano intende contribuire alla costruzione di un ecosistema europeo autonomo e sicuro. In riferimento al mercato unico digitale, l'Italia sostiene l'estensione degli obblighi di investimento della direttiva sui servizi dei media audiovisivi, attesa per il III trimestre del 2026 stando al programma della Commissione europea, anche alle piattaforme *video-sharing*.

Evidenzia che in materia di aggiornamento del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE e della pertinente riserva stabilizzatrice del mercato il Governo intende portare avanti le posizioni nazionali tra le quali: per quanto riguarda i piccoli emettitori, propone l'innalzamento della soglia per la loro esclusione dal sistema (da 25.000 a 50.000 tCO₂), riducendo in tal modo obblighi e oneri per una pluralità di soggetti con profilo emissivo limitato; per quanto riguarda l'assegnazione delle quote gratuite infine intende porre particolare attenzione al processo di revisione dei *benchmark* perché siano adeguati al contesto tecnologico di riferimento. Il Governo riferisce poi di voler portare avanti istanze nazionali connesse alla semplificazione del nuovo EU ETS2.

Quanto all'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, nel programma per il 2026 la Commissione europea fissa al IV trimestre del 2026 la presentazione di una proposta di revisione del regolamento sulla sua *governance*. Al riguardo il Governo auspica una semplificazione sia con riferimento alla redazione dei Piani nazionali integrati per l'energia e il clima, sia, in modo ancora più rilevante, con riferimento alle relazioni intermedie da presentare con cadenza biennale, i cui requisiti di dettaglio, comportano attualmente la trasmissione di un'ingente mole di dati. Con riguardo all'eventuale estensione del quadro temporale, volta a ricomprendere gli obiettivi al 2040, il Governo auspica altresì una piena coerenza con l'insieme della legislazione pertinente.

La relazione poi sottolinea l'importanza della definizione della posizione italiana in merito alla proposta legislativa sul cosid-

detto « 28° regime », la cui presentazione è prevista per marzo 2026, nonché della partecipazione attiva al relativo negoziato, con l'obiettivo di ottenere l'adozione di un quadro normativo armonizzato e competitivo, una riduzione dei costi amministrativi per *start-up* e imprese innovative, il rafforzamento della competitività del mercato unico, il potenziamento dell'accesso ai mercati dei capitali, una migliore trasparenza grazie a un registro europeo delle imprese interconnesso, nonché una maggiore uniformità giurisprudenziale grazie alla specializzazione delle sezioni competenti.

Il 27 aprile 2023 la Commissione europea ha presentato due proposte di regolamento in materia di rilascio del certificato protettivo complementare per i fitosanitari (CPC). L'introduzione del certificato protettivo complementare unitario è, secondo la relazione, una priorità per l'Italia per rispondere alle richieste e alle attese dell'industria farmaceutica, nel quadro del rafforzamento e completamento del mercato unico.

La Commissione europea ha presentato nel 2022 una proposta di direttiva che armonizza taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza nell'ottica di permettere un intervento tempestivo in caso di crisi. In particolare, la proposta mira ad avvicinare le norme nazionali in materia prevedendo che, tra le altre cose, tutti gli Stati membri: dispongano della procedura di *pre-pack*, mediante cui la vendita dell'impresa del debitore è preparata e negoziata prima dell'apertura formale della procedura di insolvenza, consentendo di eseguire la vendita e di ottenere i proventi subito dopo l'apertura della procedura formale intesa a liquidare una società; possano istituire, in determinate circostanze, comitati dei creditori, istituto che rafforza la posizione dei creditori poiché ne garantisce il coinvolgimento nella procedura di insolvenza.

Per quanto riguarda la sezione relativa al rafforzamento del mercato unico entro il 2028, nella relazione si sottolinea che l'Italia ha accolto con favore la Strategia per il Mercato Unico, presentata il 21 maggio 2025, e si rileva l'importanza di avviare un processo di riduzione e miglioramento

del quadro normativo europeo per renderlo più adeguato allo scopo perseguito, più intellegibile e prevedibile. Viene inoltre sottolineata l'importanza di prevenire l'emergere di nuovi ostacoli alla libera circolazione di beni, servizi e professionisti e di garantire la corretta attuazione delle norme per proteggere il mercato interno, anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di monitoraggio dell'attuazione delle normative relative al mercato interno e di supporto. In merito alla proposta che istituisce, nell'ambito del futuro QFP, il programma « Mercato Unico e dogane », la relazione sostiene che, pur concordando sull'importanza della necessaria flessibilità dei programmi di spesa, si ritiene preferibile una distinzione più chiara e vincolante tra gli stanziamenti delle varie componenti del programma. Con riferimento alla proposta di regolamento la relazione programmatica fa presente che l'Italia sostiene la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi, purché si garantisca un equilibrio tra la tutela dei diritti dei lavoratori, assicurata da controlli efficaci, e la libertà delle imprese di prestare servizi senza restrizioni eccessive. Sottolinea inoltre che per garantire la piena operatività della piattaforma ed evitare la frammentazione del mercato interno, è essenziale l'adesione del maggior numero possibile di Stati Membri.

In tema di resilienza e competitività delle filiere delle materie prime critiche e strategiche, il Governo sostiene l'obiettivo di un *Chips Act 2.0* con una cornice più ampia orientata alla costruzione di una politica industriale europea di lungo periodo. Del resto la Commissione ha annunciato, nell'ambito del suo programma di lavoro per il 2026, una revisione del regolamento sui chip nel I trimestre per migliorare le capacità nei semiconduttori e ridurre il rischio di dipendenze strategiche. Il Governo inoltre menziona la proposta di regolamento volta a modificare il regolamento sulle materie prime critiche al fine di migliorare la circolarità, aumentare la capacità di riciclaggio e rafforzare il mercato secondario delle materie prime critiche. La Commissione europea, nel suo programma di lavoro, preannuncia l'istitu-

zione, nel secondo semestre 2026, di un Centro per le materie prime critiche per monitorare, acquistare congiuntamente e stoccare tali minerali.

La relazione riserva poi specifica attenzione alle proposte legislative relative ai servizi di pagamento. Nel 2023 la Commissione ha presentato due proposte legislative volte a ridurre gli oneri per i servizi di pagamento e rafforzare la protezione dei consumatori dalle frodi, migliorando il coordinamento con altri provvedimenti normativi mediante la revisione dell'attuale quadro giuridico. In particolare, le iniziative riguardano una proposta di direttiva e una proposta di regolamento.

Un altro *dossier* su cui sono in corso negoziati particolarmente complicati riguarda la proposta di regolamento relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che sostituisce ed abroga la direttiva sui ritardi di pagamento. La relazione indica che l'Italia è per una revisione della direttiva, introducendo emendamenti mirati, volti a favorire una migliore applicazione delle norme e a garantire una maggiore tutela alle PMI, in particolare quando si trovano nella posizione di creditrici in rapporti commerciali con imprese di dimensioni maggiori.

Il Governo sottolinea come le iniziative legislative promosse dalla Commissione europea nell'ambito del Patto per l'industria pulita devono temperare il processo di decarbonizzazione in atto con una logica di sostenibilità socio-economica, sfruttando tutte le soluzioni disponibili con un approccio tecnologicamente neutrale. Tra le altre, la relazione cita l'Industrial Acceleration Act, che la Commissione europea adotterà nelle prossime settimane per sostenere le industrie ad alta intensità energetica, e la legge europea sul clima.

Il 16 dicembre 2025 la Commissione europea ha presentato un pacchetto legislativo al fine di sostenere gli sforzi del settore automobilistico nella transizione verso una mobilità pulita attraverso un quadro politico ambizioso ma pragmatico, che include tra l'altro una revisione della normativa sui livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli leggeri e una

modifica mirata per i veicoli pesanti. Il Governo sottolinea che la decisione della Commissione europea di introdurre maggiore flessibilità sugli obiettivi per il settore automobilistico rientra nella direzione da sempre auspicata dall'Italia, e si impegna ad operare in tutte le sedi istituzionali al fine di accelerare il processo di decarbonizzazione, sfruttando tutte le opportunità disponibili attraverso un approccio tecnologicamente neutrale. Il Governo intende inoltre promuovere il sostegno al processo di transizione attraverso l'impiego di soluzioni a ridotta impronta di carbonio, contribuendo al contempo a preservare la resilienza e la competitività del sistema industriale, grazie ad un piano di investimento pluriennale che combini stimoli alla domanda con sostegno agli investimenti nell'offerta, rivolto all'intera catena del valore dell'industria automobilistica. Auspica infine un approccio olistico, strutturale e di ampio respiro che contempli il duplice obiettivo della neutralità climatica/tecnologica e della competitività del sistema industriale, garantisca a tutti i cittadini un equo accesso ai mezzi di mobilità e tuteli le eccellenze della filiera industriale europea.

Il Governo afferma poi di voler concorrere alla definizione di una strategia industriale marittima europea che sia forte, ambiziosa, sostenibile, adeguata, bilanciata e olistica per mantenere il ruolo dell'Unione quale protagonista marittimo, rafforzando al contempo la sicurezza europea attraverso la garanzia dell'indipendenza strategica, della resilienza e del controllo delle catene di approvvigionamento marittime.

La sezione « L'Unione dell'energia » è di particolare interesse per la Commissione.

Nel programma di lavoro la Commissione europea preannuncia la presentazione nel terzo trimestre 2026 di un'iniziativa legislativa relativa allo sviluppo delle infrastrutture e dei mercati per il trasporto della CO₂. Il Governo sottolinea di aver interesse nello sviluppo della cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio (CCUS), ma auspica che la Commissione tenga in considerazione la specificità di ogni Stato Membro, mantenendo un certo grado di flessibilità in virtù degli avanzamenti tecnologici

del settore propri di ogni Stato e l'evoluzione normativa già implementata a livello nazionale.

Il 10 dicembre 2025 la Commissione europea ha presentato il pacchetto sulle reti europee, composto da una proposta di regolamento che, tra le altre cose, interviene sul regolamento sulle reti transeuropee dell'energia (c.d. regolamento TEN-E) e una proposta di direttiva che modifica la direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la direttiva sulle norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e la direttiva sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno per accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti infrastrutturali. Il Governo auspica di ottenere l'accoglimento nel corso del negoziato delle priorità italiane, quali il cofinanziamento, la cooperazione regionale e la coerenza delle procedure autorizzative.

Il 17 dicembre 2025 la Commissione europea ha presentato una proposta che modifica il regolamento sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) e una proposta di regolamento che istituisce il Fondo temporaneo per la decarbonizzazione. Al riguardo il Governo auspica la creazione delle condizioni necessarie per il corretto funzionamento delle attività per il CBAM nella fase di avvio del regime definitivo (biennio 2026-2027).

Nel programma di lavoro la Commissione europea ha annunciato per il terzo trimestre 2026 la presentazione di un atto legislativo sull'economia circolare. Per il Governo i punti chiave sono la semplificazione normativa, la chiarezza e l'armonizzazione; il mutuo riconoscimento per criteri *End of Waste*, specifiche tecniche per i sottoprodotti e Criteri Ambientali Minimi circolari; gli incentivi di mercato sia dal lato dell'offerta che della domanda; la trasparenza e la tracciabilità anche tramite strumenti digitali.

Viene anche affrontata la tematica delle locazioni brevi e della revisione della direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati. In tema di locazioni brevi, la relazione ricorda che nel corso del 2026 è prevista l'entrata

in vigore del regolamento (UE) 2024/1028 sulle locazioni di alloggi a breve termine, a seguito della quale ciascuno Stato membro dovrà completare gli adeguamenti normativi nazionali e garantire la convergenza dei processi amministrativi coinvolti. In tale prospettiva, il Governo segnala l'istituzione presso il Ministero del Turismo della Banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni. Il Governo si attende un rafforzamento della trasparenza e della tracciabilità nel settore delle locazioni turistiche, con impatti positivi sulla definizione di politiche pubbliche per la gestione dei flussi turistici e il benessere delle comunità locali, in particolare nei centri urbani. In tema invece di revisione della direttiva 2015/2302, il Governo si impegnerà per assicurare il mantenimento di un elevato livello di tutela dei consumatori e, al contempo, garantire condizioni di concorrenza leale per gli operatori del settore.

Nella sezione « Un'Europa competitiva e coesa: sostenere le persone e il modello sociale europeo », tra le iniziative già adottate, segnala che la Relazione fa innanzitutto riferimento alla revisione della normativa in materia di aiuti di Stato, proposta dalla Commissione nel Programma di lavoro per consentire agli Stati membri di fornire sostegno rapido e semplice alla creazione, e messa a disposizione, di alloggi a prezzi accessibili. Il Governo annuncia la propria volontà di contribuire alla revisione, ritenendo che una disciplina unionale più flessibile possa favorire la mobilitazione di risorse, anche con il coinvolgimento di capitali privati. Sottolinea la necessità di garantire un coordinamento tra le politiche per l'alloggio e quelle per il clima, al fine di massimizzare le sinergie.

Tra le « Iniziative programmate » segnala quella concernente la ricerca e l'innovazione. La relazione illustra le azioni del Governo al fine di: ridurre il divario tra ricerca e mercato, soprattutto per le PMI; ridurre i divari territoriali; rendere l'UE più forte nelle scienze della vita e nel campo sanitario; aggiornare il settore delle statistiche usando nuove fonti e tecnologie; rafforzare l'ecosistema educativo e la qualità dell'apprendimento; migliorare l'alfa-

betizzazione digitale del personale scolastico e degli studenti; contrastare la fuga di cervelli; digitalizzare l'assistenza medica e i servizi di prevenzione favorendo lo scambio di dati amministrativi e sanitari; realizzare, in linea con il concetto di autonomia tecnologica dell'UE, un Polo strategico nazionale per le operazioni di pianificazione, programmazione e monitoraggio delle opere e dei programmi di investimento prioritari per l'Italia. La relazione include anche una serie di *dossier* legislativi sui cui il Governo concentrerà la sua attenzione in sede negoziale dell'UE.

La Parte seconda della relazione riguarda, come riferito in precedenza, la dimensione esterna dell'Unione europea che, nella sezione dedicata ai Partenariati strategici, evidenzia che nel corso del 2025 è proseguita l'attività di espansione della rete di accordi di libero scambio e di partenariati economici dell'UE con Paesi terzi. Tale attività continuerà anche nel 2026 in ragione della possibile approvazione degli accordi di recente conclusione a livello tecnico (Mercosur, Messico e Indonesia) e dei negoziati con partner commerciali di rilievo (India, Thailandia, Filippine, Emirati Arabi Uniti e Malaysia). Particolare menzione viene fatta dell'Accordo di partenariato UEMercosur, rispetto al quale si sottolinea che la posizione del Governo mira a coglierne il potenziale, « a condizione che vengano tutelate le filiere agricole italiane ».

Vi è poi una sezione dedicata al « Rapporto UE-USA ». Nella relazione si evidenzia che il rapporto con gli Stati Uniti rappresenta un « punto di riferimento imprescindibile della proiezione esterna dell'Unione e cornice fondamentale entro cui sviluppare e tutelare gli interessi e i valori europei ». Viene tuttavia osservato che « le forti innovazioni impresse dall'amministrazione USA alle relazioni transatlantiche, orientate a promuovere un'agenda "America first", delineano un quadro inedito, con implicazioni sui rapporti commerciali, sul *burden sharing* della difesa collettiva, sulla portata dell'impegno USA per la sicurezza europea ». In ambito specificamente economico, si ricorda la conclusione

di un'intesa fra UE e USA formalizzata nella Dichiarazione congiunta sul commercio del 21 agosto 2025, che ha confermato l'introduzione di un dazio universale pari al 15 per cento per tutte le merci europee salvo alcune limitate eccezioni. Inoltre, la Commissione europea ha presentato il 7 ottobre 2025 una proposta di regolamento che affronta gli effetti negativi sul commercio dovuti alla sovraccapacità globale nel mercato siderurgico dell'Unione. Il Governo italiano sostiene l'impianto della misura, che ritiene rispondere alla forte domanda dell'industria siderurgica dell'Unione e nazionale. Sottolinea altresì che il provvedimento dovrà preservare le disposizioni essenziali della proposta (contingenti, il dazio extra-quota al 50 per cento), aprendo a modifiche che servano a evitare effetti controproducenti sui settori « a valle » che utilizzano i prodotti siderurgici protetti, e a promuovere ampliamenti dell'elenco di tali prodotti. La relazione ricorda anche che, in parallelo al dialogo con gli Stati Uniti sull'attuazione della Dichiarazione congiunta del 21 agosto 2025, la Commissione sta svolgendo un'azione di ricognizione delle barriere non tariffarie che ostacolano gli operatori europei nell'accesso al mercato degli Stati Uniti; tali barriere sono discusse in sedi istituzionali (in particolare, il comitato per l'accesso al mercato). La Commissione europea fornisce assistenza agli Stati membri nei procedimenti di adozione e riesame di misure di difesa commerciale avviati dagli Stati Uniti nei confronti di esportatori europei e, nel caso dell'Italia, è intervenuta come parte interessata nel procedimento di riesame dei dazi *antidumping* statunitensi su diversi produttori di pasta. Con l'obiettivo di rafforzare la tutela delle imprese italiane e migliorarne l'accesso al mercato statunitense, il Governo dichiara che rappresenta regolarmente a livello UE le barriere non tariffarie, segnalando alla Commissione i procedimenti relativi a misure di difesa commerciale che riguardano esportatori italiani.

Il Governo intende in particolare: consolidare il partenariato transatlantico nei settori di interesse comune, dalla difesa

collettiva alla cooperazione scientifica ed energetica, dalla risoluzione dei conflitti in Europa e Medio Oriente al rilancio della competitività globale dei settori produttivi, con un'azione fra l'altro volta ad ampliare l'area delle esenzioni dal dazio del 15 per cento; avviare una collaborazione che conduca all'eliminazione o mitigazione dell'attuale dazio al 50 per cento su acciaio, alluminio, rame e derivati (in particolare, si sottolinea che il miglioramento della competitività dell'industria siderurgica ha ricadute positive sui settori collegati, molti di rilievo strategico, come quelli della difesa, automobilistico, dell'energia, meccanico e delle costruzioni).

Nella sezione «Patto per il Mediterraneo» in ambito culturale, si prevede il programma Euro-Med per la cultura, lo sport e il turismo, articolato in una serie di iniziative che saranno definite nel dettaglio dal Piano d'azione, il cui avvio è previsto per il primo trimestre del 2026.

La terza parte della relazione è dedicata all'azione di coordinamento nazionale delle politiche europee. Tra le priorità del Governo vi è la riduzione delle procedure d'infrazione pendenti, nonché il rafforzamento delle attività di prevenzione delle infrazioni stesse. L'obiettivo è quello dell'allineamento del numero delle infrazioni pendenti alla media europea, sia per rafforzare l'immagine dell'Italia, sia per ridurre l'impegno finanziario in termini di sanzioni. Tra le procedure d'infrazione specifica attenzione sarà dedicata a quelle che hanno riflessi sugli impegni di cui al PNRR e a quelle riguardanti la qualità dell'aria (26 procedure aperte).

Nel corso del 2026 il Governo intende anche proseguire e intensificare il ruolo di coordinamento nei confronti delle amministrazioni nazionali centrali e locali al fine di fornire supporto per la corretta implementazione degli strumenti normativi definiti a livello europeo e per l'individuazione della disciplina europea più idonea a realizzare le misure di sostegno all'econo-

mia, comprese le misure del PNRR, incrementando il tasso di *compliance* con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Il Governo dedica la quarta parte della relazione alle politiche e alle iniziative volte a rafforzare la partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea, presentando uno dei principali *dossier* in discussione, quello sul futuro Quadro finanziario pluriennale dell'UE 2028-2034. Nei negoziati, a giudizio della relazione, sarà fondamentale garantire una valutazione sistematica e integrata delle allocazioni delle spese e dell'impatto finanziario delle proposte, assicurando che queste tengano adeguatamente conto degli interessi strategici dell'Italia. Tale analisi dovrà considerare non solo gli aspetti quantitativi della distribuzione delle risorse, ma anche la loro capacità di rispondere alle esigenze specifiche del Paese e di promuovere lo sviluppo economico, sociale e territoriale, in linea con le priorità europee e nazionali. Con specifico riferimento al Fondo europeo per la competitività, la relazione sostiene l'impegno dell'Italia a orientare le azioni verso i settori in cui l'UE può sviluppare una leadership tecnologica ed industriale, nonché salvaguardare le filiere rilevanti per il sistema-Paese, con attenzione alla introduzione del principio di neutralità tecnologica. L'Italia sostiene inoltre gli sforzi per evitare l'eccessiva centralizzazione degli strumenti finanziari e una sproporzionata discrezionalità della Commissione. Il Governo ritiene poi prioritario sostenere e consolidare l'attuale dotazione finanziaria del programma AgoraEU, al fine di garantire un adeguato supporto alle industrie culturali e creative.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia l'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione italiana società di *outplacement* (AISO) e di Assolavoro, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2733 Rizzetto e C. 2840 Aiello, recanti disposizioni in materia di servizi di supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, processi di riorganizzazione aziendale e delocalizzazione dell'attività produttiva 134

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di INTOO e di Enzima12, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2733 Rizzetto e C. 2840 Aiello, recanti disposizioni in materia di servizi di supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, processi di riorganizzazione aziendale e delocalizzazione dell'attività produttiva 134

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 14 aprile 2026. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione italiana società di *outplacement* (AISO) e di Assolavoro, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2733 Rizzetto e C. 2840 Aiello, recanti disposizioni in materia di servizi di supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, processi di riorganizzazione aziendale e delocalizzazione dell'attività produttiva.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 14 aprile 2026. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

Audizione informale di rappresentanti di INTOO e di Enzima12, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2733 Rizzetto e C. 2840 Aiello, recanti disposizioni in materia di servizi di supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, processi di riorganizzazione aziendale e delocalizzazione dell'attività produttiva.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.05.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Forum nazionale del Terzo settore e dell'Associazione guide e scouts cattolici italiani (AGESCI), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2825, recante « Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia »	135
Audizione informale di rappresentanti della Conferenza nazionale Enti per il servizio civile (CNESC) e, in videoconferenza, di Arci servizio civile (ASC) e Caritas italiana, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2825, recante « Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia »	135
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Forum nazionale servizio civile, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2825, recante « Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia » ..	135
Audizione informale di rappresentanti della Consulta nazionale per il servizio civile universale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2825, recante « Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia » ..	136
Audizione informale, anche in videoconferenza, di rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane (AGCI, Confcooperative e Legacoop), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2825, recante « Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia »	136

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 14 aprile 2026. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Forum nazionale del Terzo settore e dell'Associazione guide e scouts cattolici italiani (AGESCI), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2825, recante « Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.20.

Audizione informale di rappresentanti della Conferenza nazionale Enti per il servizio civile (CNESC) e,

in videoconferenza, di Arci servizio civile (ASC) e Caritas italiana, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2825, recante « Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.20 alle 12.40.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Forum nazionale servizio civile, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2825, recante « Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 12.50.

Audizione informale di rappresentanti della Consulta nazionale per il servizio civile universale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2825, recante « Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.50 alle 13.10.

Audizione informale, anche in videoconferenza, di rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane (AGCI, Confcooperative e Legacoop), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2825, recante « Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	137
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

*Martedì 14 aprile 2026. — Presidenza
della presidente Barbara FLORIDIA.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12.05 alle 12.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	138
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	138
Seguito audizione di Salvatore De Luca, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	138
AVVERTENZA	139

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 14 aprile 2026.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 10.10 alle 10.50.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 14 aprile 2026. — Presidenza del presidente Chiara COLOSIMO.

La seduta comincia alle 11.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori dell'audizione odierna sarà assi-

curata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Seguito audizione di Salvatore De Luca, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta.
(*Svolgimento e rinvio*).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce l'audizione di Salvatore De Luca, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, accompagnato dai sostituti procuratori Claudia Pasciuti e Davide Spina, nell'ambito del filone di inchiesta sulla strage di via d'Amelio.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audito che dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Salvatore DE LUCA, *procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta*, svolge il seguito del proprio intervento.

Walter VERINI (PD- IDP) interviene sull'ordine dei lavori.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito ai lavori della Commissione e rinvia ad altra seduta il seguito dell'audizione per la for-

mulazione di quesiti da parte dei colleghi Commissari.

La seduta termina alle 13.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	140
------------------------------------	-----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Martedì 14 aprile 2026. — Presidenza del
presidente Lorenzo GUERINI.*

La seduta comincia alle 14.05.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato.

La seduta termina alle 14.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	141
Indagine conoscitiva sull'impatto di <i>internet</i> e delle nuove tecnologie sulla salute psicofisica dei minori.	
Audizione di una delegazione di ragazze e ragazzi coinvolti in attività di partecipazione del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF), anche in videoconferenza (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	141

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 14 aprile 2026. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.

La seduta comincia alle 13.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'impatto di *internet* e delle nuove tecnologie sulla salute psicofisica dei minori.

Audizione di una delegazione di ragazze e ragazzi coinvolti in attività di partecipazione del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF), anche in videoconferenza.

(Svolgimento e conclusione).

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, comunica che oggi si avvia in Commissione l'indagine conoscitiva sull'impatto di *internet* e delle nuove tecnologie sulla salute psicofisica dei minori. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno, facendo presente che le ragazze e i ragazzi che partecipano all'audizione odierna sono stati coinvolti in percorsi di partecipazione realizzati negli anni dall'UNICEF in Italia. In particolare, si tratta di volontari Younicesf (programma dedicato ai minorenni e ai giovani interessati alla promozione e alla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza), rappresentanti dello YAB (*Youth Advisory Board*, organismo di partecipazione delle ragazze e dei ragazzi nell'ambito della Garanzia infanzia), di U Report Italia e dello *Steering Group di U-Report on the move* (piattaforma digitale indipendente supportata dall'UNICEF).

Intervengono quindi per svolgere i propri interventi sui temi oggetto dell'indagine Agata Merian BERNACCA, *coordinatrice provinciale Younicesf*, Lisa BRANCATELLI, *volontaria Younicesf per il Comitato di Roma*, Siradio BAH, *membro dello Steering Group U-Report On The Move*, Mariia KULINICH, *membro dello Steering Group U-Report On*

The Mov, Martina TUNDO, YAB (*Youth Advisory Board*), nonché, in videoconferenza, Saida ABDOULINA MIHALACHE, YAB (*Youth Advisory Board*) e Manuel SICULELLA, YAB (*Youth Advisory Board*).

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, e la senatrice Lavinia MENNUNI (FDI), a più riprese, svolgono alcune considerazioni e intervengono per porre domande e formulare osservazioni.

Agata Merian BERNACCA, *coordinatrice provinciale Younicef*, e Lisa BRANCATELLI, *volontaria Younicef per il Comitato di Roma*, Siradio BAH, *membro dello Steering Group U-Report On The Mov*, Mariia KULINICH, *membro dello Steering Group*

U-Report On The Mov, Martina TUNDO, YAB (*Youth Advisory Board*), Saida ABDOULINA MIHALACHE, YAB (*Youth Advisory Board*) e Manuel SICULELLA, YAB (*Youth Advisory Board*), rispondono ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente* ringrazia gli auditi per la loro partecipazione all'odierna seduta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	143
Audizione del Ministro della Salute, Orazio Schillaci (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	143

COMMISSIONE PLENARIA

*Martedì 14 aprile 2026. — Presidenza del
presidente Alessandro BATTILOCCHIO.*

La seduta comincia alle 12.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Ministro della Salute, Orazio Schillaci.
(*Svolgimento e conclusione*).

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'audizione del Ministro della Salute, Orazio Schillaci. Introduce quindi l'audizione.

Orazio SCHILLACI, *Ministro della Salute*, svolge la relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e osservazioni, Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, Antonino IARIA (M5S) in videoconferenza, Paolo CIANI (PD-IDP) e Vito DE PALMA (FI-PPE), ai quali risponde Orazio SCHILLACI, *Ministro della Salute*.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla morte di David Rossi

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	144
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	144
Audizione di Sergio Rizzo, giornalista (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	144
Audizione, in videoconferenza, di Fiorenzo Gili, geometra (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	145

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 14 aprile 2026 – Presidenza del presidente Gianluca VINCI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 11.15 alle 11.20.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 14 aprile 2026 – Presidenza del presidente Gianluca VINCI.

La seduta comincia alle 11.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca VINCI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Sergio Rizzo, giornalista.

(*Svolgimento e conclusione*).

Gianluca VINCI, *presidente*, introduce l'audizione di Sergio Rizzo, giornalista. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audito, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Sergio RIZZO, *giornalista*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Interviene, a più riprese, formulando domande, osservazioni e richieste di chiarimenti, Gianluca VINCI, *presidente*.

Sergio RIZZO, *giornalista*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Gianluca VINCI, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Gianluca VINCI, *presidente*, ringrazia per il contributo e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, di Fiorenzo Gili, geometra.

(Svolgimento e conclusione).

Gianluca VINCI, *presidente*, introduce l'audizione di Fiorenzo Gili, geometra. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte inoltre che, poiché l'audizione si svolgerà in videoconferenza, non sarà possibile sottoporla al regime di segretezza, in quanto tale regime implicherebbe la sospensione di tutti i collegamenti da remoto, oltre che della trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Pertanto, qualora l'audito dovesse ritenere opportuno essere ascoltato in se-

duta segreta, la Commissione potrà valutare tempistiche e modalità di prosecuzione dei lavori compatibili con la segretezza della seduta.

Fiorenzo GILI, *geometra*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, a più riprese, formulando domande, osservazioni e richieste di chiarimenti, Gianluca VINCI, *presidente*, Valentina D'ORSO (M5S), Chiara TENERINI (FI-PPE).

Fiorenzo GILI, *geometra*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Gianluca VINCI, *presidente*, ringrazia per il contributo e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	146
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione di Antonio Vignera	146
Audizione di Luca Fenoaltea	147

Martedì 14 aprile 2026. – Presidenza del presidente DE PRIAMO. – Intervengono il signor Antonio Vignera, già allievo della scuola di musica «Tommaso Ludovico Da Victoria», nonché maestro del coro presso la Chiesa di Sant'Anna dei Palafrenieri, in Vaticano, nel quale cantava Emanuela Orlandi, e il signor Luca Fenoaltea, compagno di classe di Emanuela Orlandi al Convitto nazionale «Vittorio Emanuele II». Sono presenti inoltre, quali collaboratori della Commissione, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno, l'avvocato Alessandro Cardia, il dottor Tommaso Nelli, l'avvocato Simone Pacifici, l'avvocato Vittorio Palamenghi, il dottor Igor Patruno e l'avvocato Claudio Santini, nonché il Vice questore aggiunto della Polizia di Stato dottor Giuseppe Paglia, il Maresciallo Maggiore dell'Arma dei carabinieri Roberto Tomassi e il Maresciallo Capo dell'Arma dei carabinieri Giuseppe Andrisano.

La seduta comincia alle 13.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto stenografico.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà inoltre assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso per la parte relativa alle audizioni. Si riserva, ai sensi del comma 6 del già citato articolo 12, apprezzate le circostanze, di disporre l'interruzione anche solo temporaneamente di tale forma di pubblicità. Ricorda inoltre che gli auditi rispondono delle opinioni espresse e delle dichiarazioni rese e che possono richiedere in qualsiasi momento alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la segretazione dell'audizione o di parte di essa, ove ritengano di riferire fatti o circostanze che non debbano essere divulgati. Precisa infine che ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la Commissione, su richiesta del Presidente o di due componenti, può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di Antonio Vignera.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del signor Antonio Vignera, già allievo della

scuola di musica « Tommaso Ludovico Da Victoria », nonché maestro del coro presso la Chiesa di Sant'Anna dei Palafrenieri, in Vaticano, nel quale cantava Emanuela Orlandi.

Pone quesiti il presidente DE PRIAMO (FdI), ai quali fornisce elementi di risposta il signor VIGNERA.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta, sospesa alle 13.53, è ripresa alle 13.58.

Audizione di Luca Fenoaltea.

Il PRESIDENTE introduce, quindi, l'audizione del signor Luca Fenoaltea, compagno di classe di Emanuela Orlandi al Convitto nazionale « Vittorio Emanuele II ».

Pone quesiti il presidente DE PRIAMO (FdI), ai quali fornisce elementi di risposta il signor FENOALTEA.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle 14.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	148
Audizione di Giovanni Sorrenti, Luogotenente Cariche Speciali della Guardia di Finanza, al comando della motonave V 5530 all'epoca del disastro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	148
AVVERTENZA	149

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 14 aprile 2026. — Presidenza del presidente Pietro PITTALIS.

La seduta comincia alle 11.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pietro PITTALIS, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Giovanni Sorrenti, Luogotenente Cariche Speciali della Guardia di Finanza, al comando della motonave V 5530 all'epoca del disastro.

(Svolgimento e conclusione).

Pietro PITTALIS, *presidente*, ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che, qualora l'audito

dovesse ritenere che taluni argomenti sui quali intende riferire richiedano di essere assoggettati a un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo, tenuto conto che le modalità di partecipazione da remoto non sono compatibili con la segretezza della seduta. Introduce, quindi, l'audizione.

Giovanni SORRENTI, *Luogotenente Cariche Speciali della Guardia di Finanza, al comando della motonave V 5530 all'epoca del disastro*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Pietro PITTALIS, *presidente*, Matteo MAURI (PD-IDP) e Simona BONAFÈ (PD-IDP).

Giovanni SORRENTI, *Luogotenente Cariche Speciali della Guardia di Finanza, al comando della motonave V 5530 all'epoca del disastro*, intervenendo a più riprese, risponde ai quesiti posti.

Pietro PITTALIS, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 12.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati svolti:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	150
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione di rappresentanti dell'associazione COMILVA OdV	150
Audizione del dottore Agostino Miozzo, già coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico ..	151
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI	151

Martedì 14 aprile 2026. — Presidenza del vicepresidente CIANCITTO, indi del presidente LISEI. — Intervengono il dottore Claudio Simion e l'avvocato Alessandro Gaetani, rispettivamente presidente e legale fiduciario dell'associazione COMILVA OdV, nonché il dottore Agostino Miozzo, già coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico.

La seduta comincia alle 11.46.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il presidente CIANCITTO avverte che della seduta odierna verranno redatti e pubblicati il resoconto stenografico e quello sommario, e che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante trasmissione sul circuito audiovisivo interno e sulla *web-tv* della Camera. Tale trasmissione potrà essere interrotta, anche solo temporaneamente, ove le circostanze lo richiedano. Inoltre, l'audizione potrà essere, ove ne emerga la necessità, anche su richiesta dell'audito, in tutto o in parte secretata; in tal caso, il resoconto stenografico verrà comunque redatto e conservato in regime di

segretezza. La Commissione, nel caso in cui deliberasse in seguito per la declassificazione, sarà chiamata ad acquisire il previo assenso dell'audito ove la secretazione sia stata disposta su richiesta dell'audito medesimo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti dell'associazione COMILVA OdV.

Il presidente CIANCITTO introduce l'audizione in titolo.

Il dottore Claudio SIMION e l'avvocato Alessandro GAETANI, rispettivamente presidente e legale fiduciario dell'associazione COMILVA OdV, svolgono delle relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Prendono la parola per formulare domande e considerazioni, a più riprese la senatrice FURLAN (IV-C-RE), la senatrice ZAMBITO (PD-IDP), il senatore MALAN (FdI) e il deputato CIANCITTO (FDI).

Rispondono alle domande il dottore SIMION e l'avvocato GAETANI.

Il presidente LISEI ringrazia i rappresentanti dell'associazione COMILVA OdV per il contributo offerto ai lavori parlamentari e dichiara conclusa l'audizione.

Sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 12.47, riprende alle 12.51.

Audizione del dottore Agostino Miozzo, già coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico.

Il presidente LISEI introduce l'audizione in titolo.

Il dottore Agostino MIOZZO, già coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Prendono la parola per formulare domande e considerazioni, il deputato Alfonso COLUCCI (M5S), il senatore MALAN (FdI) e il deputato CIANCITTO (FDI).

Risponde a tutti il dottore MIOZZO.

Il presidente LISEI, acquisita la disponibilità dell'auditore a rispondere a eventuali quesiti aggiuntivi per iscritto o nel corso di un'ulteriore seduta della Commissione, ringrazia il dottore Miozzo per il contributo offerto ai lavori parlamentari e dichiara concluse le odierne procedure informative.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente LISEI comunica che, per un sopraggiunto impegno dell'auditore, la seduta di domani, mercoledì 15 aprile, non avrà luogo.

La seduta termina alle 13.54.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	152
Audizione di rappresentanti dell'Istituto Nazionale di Architettura (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	152

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 14 aprile 2026. — Presidenza della presidente Elena BONETTI.

La seduta comincia alle 11.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Elena BONETTI, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori relativi all'audizione all'ordine del giorno, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto Nazionale di Architettura.

(Svolgimento e conclusione).

Elena BONETTI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione di rappresentanti dell'Istituto Nazionale di Architettura, rappresentato dall'architetto Giovanni Di Leo, coordinatore della commissione legislativa, e dall'architetto Francesco Orofino, componente del Comitato dei saggi, accompagnati dalla dottoressa Beatrice Fumarola.

Invita, quindi gli auditi a svolgere la loro relazione.

Giovanni DI LEO, *coordinatore della commissione legislativa dell'Istituto Nazionale di Architettura*, e Francesco OROFINO, *componente del Comitato dei saggi dell'Istituto Nazionale di Architettura*, svolgono la relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Elena BONETTI, *presidente*, e Fabio PORTA (PD-IDP), ai quali rispondono Francesco OROFINO, *componente del Comitato dei saggi dell'Istituto Nazionale di Architettura*, e Giovanni DI LEO, *coordinatore della commissione legislativa dell'Istituto Nazionale di Architettura*.

Elena BONETTI, *presidente*, ringrazia gli auditi per la partecipazione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	153
Audizione del Comandante Regione Carabinieri forestale « Puglia », Gen. B. Angelo Vita (Svolgimento e conclusione)	153
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	154
AVVERTENZA	154

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 14 aprile 2026. — Presidenza del presidente Pino BICCHIELLI.

La seduta comincia alle 12.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori dell'audizione odierna, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Comandante Regione Carabinieri forestale « Puglia », Gen. B. Angelo Vita.

(Svolgimento e conclusione).

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione del Comandante Regione Carabinieri forestale « Puglia », Gen. B. Angelo Vita. Invita, quindi, l'audito a svolgere la sua relazione.

Angelo VITA, *Comandante Regione Carabinieri forestale « Puglia »*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene per formulare domande e richieste di chiarimenti, Pino BICCHIELLI, *presidente*, al quale risponde Angelo VITA, *Comandante Regione Carabinieri forestale « Puglia »*.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ringrazia il Generale Vita per la partecipazione alla seduta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 14 aprile 2026.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 12.35 alle 12.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Comunicazioni del Presidente

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA.

SEGUITO DELL'ESAME DI UNA ISTANZA PRESENTATA DALL'ON. FRANCESCO SAVERIO ROMANO:

Istanza presentata dall'on. Francesco Saverio Romano (<i>Esame e rinvio</i>)	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12

COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Atto n. 387 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	13
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO DEI NOVE:

Modifica dell'articolo 114 della Costituzione in materia di Roma Capitale. C. 2564-A cost. e abb.	14
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione. Emendamenti C. 1562-A e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta</i>)	14
Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani. Emendamenti C. 2721 Governo, approvato dal Senato e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta</i>)	15

II Giustizia

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Stefano Pizzicannella, coordinatore dell'ufficio per le politiche contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché inviato speciale sui temi della tratta di esseri umani, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (Atto n. 386)	17
Audizione informale di rappresentanti di <i>Save The Children</i> , <i>ActionAid</i> , <i>Mediterranea Saving Humans</i> , Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI), ed Esperte/i Contro Sfruttamento e Tratta (EcST), nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo	

recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (Atto n. 386)	17
Audizione informale di Paola Di Nicola Travaglini, giudice della Corte Suprema di Cassazione, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (Atto n. 386)	17
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani. Emendamenti C. 2721 Governo, approvato dal Senato, e C. 1619 Carloni	17
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. C. 2696 Colosimo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	17
<i>ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate dalla Relatrice)</i>	26
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di riformulazione)</i>	29
Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. C. 2629 Governo, C. 594 D'Orso, C.735 Gribaudo, C. 751 D'Orso, C. 867 Calderone, C. 2432 Pittalis, C. 2633 Dori e petizione n. 84 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	18
<i>ALLEGATO 3 (Emendamento dei Relatori)</i>	30
<i>ALLEGATO 4 (Emendamento approvato)</i>	31
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; <i>b)</i> Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune. C. 676 (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	23

III Affari esteri e comunitari

RISOLUZIONI:

7-00368 Provenzano: Sulle iniziative in sede bilaterale e multilaterale per il sostegno alla popolazione di Cuba (<i>Discussione e rinvio</i>)	32
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33

IV Difesa

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente. COM (2025) 870 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026. Doc. LXXXVI, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	34

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 25/2026: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile. C. 2823	
---	--

Governo (Parere all'VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	38
Disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione. C. 1562 e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	45
Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani. C. 2721 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	45
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	61
Modifica dell'articolo 114 della Costituzione in materia di Roma Capitale. C. 2564 cost. Governo e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	53
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di Nave Garibaldi a favore della Marina militare della Repubblica d'Indonesia. Atto n. 383 (Rilievi alle Commissioni III e IV) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	54
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2025, denominato «Brigata di manovra multi-dominio (BMMD)», relativo al potenziamento dalla capacità <i>Intelligence, Surveillance and Reconnaissance</i> (ISR) dell'Esercito italiano. Atto n. 389 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo</i>)	56

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Seguito dell'audizione informale del presidente del Comitato olimpico nazionale italiano, Luciano Buonfiglio, sugli indirizzi del suo mandato, in videoconferenza	85
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	86
Proposta di nomina del dottor Italo Cucci a presidente dell'Ente parco nazionale dell'isola di Pantelleria. Nomina n. 116 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	86

SEDE REFERENTE:

DL 25/2026: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile. C. 2823 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	87
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	111
ALLEGATO 2 (<i>Correzioni di forma approvate</i>)	117
AVVERTENZA	110

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali di rappresentanti dell'Associazione generale cooperative italiane (AGCI), di Confcooperative, di Legacoop, dell'Associazione Nazionale Tributaristi (LAPET), in videoconferenza, del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), in videoconferenza, dell'Unione italiana cooperative (UNICOOP), in videocon-

ferenza, e dell'Unione europea delle cooperative (UECOOP), in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 1778 Gusmeroli e C. 2577 Governo, recanti Delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici	122
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	122
Indagine conoscitiva sul settore tessile, anche alla luce della recente evoluzione della normativa europea.	
Audizione di Cristina Casaschi, direttrice dell'Accademia di belle arti Aldo Galli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	122
Audizione di Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine s.r.l. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	122
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	122
Indagine conoscitiva sulla capacità competitiva del sistema Italia, sulle dinamiche del PIL nel periodo 1992-2025 in rapporto alla media UE e sulle leve di intervento sui settori produttivi per sostenere la crescita economica.	
Audizione, in videoconferenza, di Emiliano Brancaccio, professore di economia politica presso l'Università degli studi di Napoli Federico II (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	123
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	123
Indagine conoscitiva sull'impatto dell'ora legale permanente sul territorio nazionale: effetti e ricadute sui settori produttivi.	
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	123
Audizione di rappresentanti della Confederazione AEPI (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	123
Audizione di rappresentanti di Consumerismo No Profit APS (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	124
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente (COM(2025) 870 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026. (Doc. LXXXVI, n. 4) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	124

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione italiana società di <i>outplacement</i> (AISO) e di Assolavoro, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2733 Rizzetto e C. 2840 Aiello, recanti disposizioni in materia di servizi di supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, processi di riorganizzazione aziendale e delocalizzazione dell'attività produttiva	134
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di INTOO e di Enzima12, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2733 Rizzetto e C. 2840 Aiello, recanti disposizioni in materia di servizi di supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, processi di riorganizzazione aziendale e delocalizzazione dell'attività produttiva	134
---	-----

XII Affari sociali

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Forum nazionale del Terzo settore e dell'Associazione guide e scouts cattolici italiani (AGESCI), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2825, recante « Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia »	135
Audizione informale di rappresentanti della Conferenza nazionale Enti per il servizio civile (CNESC) e, in videoconferenza, di Arci servizio civile (ASC) e Caritas italiana, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2825, recante « Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia »	135
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Forum nazionale servizio civile, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2825, recante « Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia » ..	135
Audizione informale di rappresentanti della Consulta nazionale per il servizio civile universale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2825, recante « Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia » ..	136
Audizione informale, anche in videoconferenza, di rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane (AGCI, Confcooperative e Legacoop), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2825, recante « Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia »	136

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	137
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	138
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	138
Seguito audizione di Salvatore De Luca, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	138
AVVERTENZA	139

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	140
------------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	141
Indagine conoscitiva sull'impatto di <i>internet</i> e delle nuove tecnologie sulla salute psicofisica dei minori.	

Audizione di una delegazione di ragazze e ragazzi coinvolti in attività di partecipazione del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF), anche in videoconferenza <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	141
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	143
Audizione del Ministro della Salute, Orazio Schillaci <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	143

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	144
---	-----

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	144
Audizione di Sergio Rizzo, giornalista <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	144
Audizione, in videoconferenza, di Fiorenzo Gili, geometra <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	145

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI

Sulla pubblicità dei lavori	146
-----------------------------------	-----

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione di Antonio Vignera	146
Audizione di Luca Fenoaltea	147

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	148
Audizione di Giovanni Sorrenti, Luogotenente Cariche Speciali della Guardia di Finanza, al comando della motonave V 5530 all'epoca del disastro <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	148
AVVERTENZA	149

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2

Sulla pubblicità dei lavori	150
-----------------------------------	-----

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione di rappresentanti dell'associazione COMILVA OdV	150
Audizione del dottore Agostino Miozzo, già coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico ..	151
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI	151

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EFFETTI ECONOMICI E SOCIALI DERIVANTI DALLA TRANSIZIONE DEMOGRAFICA IN ATTO

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	152
Audizione di rappresentanti dell'Istituto Nazionale di Architettura (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	152

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DALL'ANNO 2019

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	153
Audizione del Comandante Regione Carabinieri forestale « Puglia », Gen. B. Angelo Vita (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	153
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	154
AVVERTENZA	154

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.